

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO DELLE GIUNTE E DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

INDICE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)	<i>Pag.</i>	3
AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI (I)	»	4
GIUSTIZIA (II)	»	8
AFFARI ESTERI E COMUNITARI (III)	»	19
DIFESA (IV)	»	25
BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE (V)	»	27
FINANZE (VI)	»	32
CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE (VII)	»	44
AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI (VIII)	»	58
TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI (IX)	»	59
ATTIVITÀ PRODUTTIVE, COMMERCIO E TURISMO (X)	»	64
LAVORO PUBBLICO E PRIVATO (XI)	»	79
AFFARI SOCIALI (XII)	»	141
AGRICOLTURA (XIII)	»	143
POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA (XIV)	»	144

Il fascicolo contiene anche il BOLLETTINO DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE PARLAMENTARI INTERNAZIONALI – N. 8.

N. B. Sigle dei gruppi parlamentari: Popolo della Libertà: PdL; Partito Democratico: PD; Lega Nord Padania: LNP; Unione di Centro: UdC; Italia dei Valori: IdV; Misto: Misto; Misto-Movimento per l'Autonomia: Misto-MpA; Misto-Minoranze linguistiche: Misto-Min.ling.; Misto-Liberal Democratici-Repubblicani: Misto-LD-R.

COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI . .	<i>Pag.</i>	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	»	147
<i>INDICE GENERALE</i>	»	149

COMMISSIONI RIUNITE

**I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio ed interni)
e V (Bilancio, tesoro e programmazione)**

S O M M A R I O

COMITATO DEI NOVE	3
-------------------------	---

Martedì 30 settembre 2008.

COMITATO DEI NOVE

Il Comitato dei nove si è riunito dalle
10.40 alle 11.35 e dalle 19.45 alle 19.55.

I COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
ATTI DEL GOVERNO:	
Sull'ordine dei lavori	4
Variazioni nella composizione della Commissione	4
Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 25 (Esame e rinvio)	4
Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico. Atto n. 26 (Esame e rinvio)	6
SEDE REFERENTE:	
Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (Seguito dell'esame e rinvio)	6
Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 concernente l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino e C. 1507 Soro (Seguito dell'esame e rinvio)	6

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle
14.10 alle 14.20.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 settembre 2008. — *Presi-
denza del presidente Donato BRUNO.* —
*Interviene il sottosegretario di Stato alla
Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo
BRANCHER.*

La seduta comincia alle 14.20.

Sull'ordine dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, propone
un'inversione dell'ordine dei lavori, nel

senso di procedere dapprima all'esame
degli atti del Governo e quindi all'esame
dei provvedimenti in sede referente, co-
minciando dalla proposta di legge C. 1446.

La Commissione consente.

Variazioni nella composizione della Commissione.

Donato BRUNO, *presidente*, comunica
che, per il gruppo Italia dei Valori, è
entrato a far parte della Commissione il
deputato Pino Pisicchio e che ha cessato di
farne parte il deputato Aniello Formisano.

Schema di regolamento di organizzazione del Mini- stero dello sviluppo economico.

Atto n. 25.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del
provvedimento.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema in esame ridefinisce l'assetto organizzativo del nuovo Ministero dello sviluppo economico, al quale l'articolo 1, commi 2 e 7, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, ha trasferito le funzioni già attribuite al Ministero del commercio internazionale e al Ministero delle comunicazioni, nonché le relative risorse finanziarie, strumentali e di personale. Fa presente che la logica dell'intervento è stata quella di eliminare le duplicazioni di funzioni, promuovendo l'efficienza ed il risparmio di spesa: peraltro, lo schema consente una riduzione di organici del personale e di spesa superiore a quella richiesta dal decreto-legge n. 85.

Il nuovo Ministero dello sviluppo economico si articola nei seguenti quattro dipartimenti: per l'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza; per l'energia; per le politiche di sviluppo e coesione; e per le comunicazioni, per gli affari generali e per le risorse umane. Viene mantenuta la Conferenza permanente dei Capi dei Dipartimenti con funzioni di coordinamento generale sulle questioni comuni più rilevanti e con funzioni propositive nei confronti del Ministro.

Nel rinviare alla lettura del provvedimento per l'elenco delle competenze attribuite ai singoli dipartimenti e per la loro articolazione interna, si limita a ricordare che al Dipartimento per l'internazionalizzazione, per la politica industriale, per la competitività e la concorrenza competono le funzioni in materia di promozione e sviluppo della competitività del sistema produttivo nazionale e dell'internazionalizzazione del sistema economico; di tutela della proprietà industriale e lotta alla contraffazione; e di tutela dei consumatori e tutela della concorrenza. Al Dipartimento per le politiche di sviluppo e coesione spettano, tra l'altro, le funzioni in materia di programmazione, il coordinamento, l'attuazione e la verifica degli interventi per lo sviluppo e la coesione economica sociale e territoriale in materia di politica regionale unitaria, nazionale e comunitaria. Al Dipartimento per le co-

municazioni, per gli affari generali e per le risorse umane sono attribuite le funzioni in materia di promozione, sviluppo e disciplina del settore delle comunicazioni, di rilascio di titoli abilitativi, di pianificazione, controllo e vigilanza, ferma restando la competenza dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, nonché di acquisizione di beni e di servizi direttamente o in raccordo con le analoghe attività di competenza dei Dipartimenti; il Dipartimento cura inoltre gli affari generali e la gestione del sistema informativo, nonché il reclutamento e l'amministrazione del personale. Al Dipartimento per l'energia, infine, spettano le funzioni di promozione e sviluppo sostenibile del sistema energetico nazionale, con particolare riferimento alle politiche di approvvigionamento, trasporto, distribuzione ed uso dell'energia e al sostegno all'innovazione tecnologica. Fa presente che tra le competenze del dipartimento per l'energia rientrano lo sviluppo sia dell'energia nucleare sia delle energie rinnovabili, in linea con la strategia di Governo di basare su queste due fonti energetiche il superamento dell'attuale condizione di dipendenza dell'Italia dal petrolio e dagli idrocarburi fossili e per promuovere una nuova politica dell'ambiente.

La dotazione organica complessiva del dicastero, rideterminata ai sensi dell'articolo 74 del decreto-legge n. 112 del 2008, risulta di 3.970 unità, con 704 unità in meno rispetto all'organico dei tre dicasteri accorpati, che era di 4.674 unità. I dirigenti generali scendono da 33 unità – cioè 20 del Ministero per lo sviluppo economico, 4 del Ministero del commercio internazionale e 9 del Ministero delle comunicazioni – a 29 unità, di cui 7 con incarichi di studio e consulenza. Si riducono anche i dirigenti di seconda fascia, che passano da 245 unità a 208 unità, di cui 12 presso gli Uffici di diretta collaborazione. La contrazione dei contingenti dirigenziali comporta una economia di circa 4,5 milioni di euro, superiore a quella richiesta dal decreto-legge di riferimento.

Ricorda che il parere del Consiglio di Stato è stato favorevole, con osservazioni che la Commissione potrà valutare nel prosieguo dei lavori.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico.

Atto n. 26.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Andrea ORSINI (PdL), *relatore*, ricorda che lo schema in esame provvede a definire il nuovo assetto degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro e con i sottosegretari del nuovo Ministero dello sviluppo economico. Si è in sostanza proceduto a riunificare gli uffici preesistenti riducendo gli organici in misura superiore a quella richiesta dal decreto-legge n. 85 del 2008. A seguito della riorganizzazione, gli uffici di diretta collaborazione sono i seguenti: l'Ufficio di Gabinetto; la Segreteria tecnica del Ministro; il Segretario particolare del Ministro; la Segreteria del Ministro; l'Ufficio legislativo; l'Ufficio del Consigliere diplomatico; l'Ufficio stampa; il Servizio di controllo interno ed i relativi uffici di supporto; e le Segreterie dei Sottosegretari di Stato. Sottolinea in particolare l'importanza del Servizio di controllo interno che svolge compiti di controllo strategico: tra l'altro valuta l'adeguatezza delle scelte compiute in sede di attuazione di piani, programmi ed altri strumenti di determinazione dell'indirizzo politico, in termini di congruenza tra risultati conseguiti ed obiettivi predefiniti; raccoglie e valuta informazioni e dati sugli effetti delle politiche attuate e delle misure adottate, verificando l'effettiva attuazione delle scelte compiute nelle direttive e negli altri atti di indirizzo politico, anche al fine

di individuare i fattori ostativi, le responsabilità e suggerire eventuali correzioni; coadiuva il ministro nella redazione della direttiva annuale per la definizione dei parametri di valutazione dell'attività degli uffici dirigenziali di livello generale. Anche in questo caso il parere del Consiglio di Stato è favorevole, con osservazioni che potranno essere valutate dalla Commissione nel corso del dibattito.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.30.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Donato BRUNO. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Aldo Brancher.

La seduta comincia alle 14.35.

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388.

C. 1446 Boniver.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2008.

Donato BRUNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 concernente l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia.

C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino e C. 1507 Soro.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato, da ultimo, nella seduta del 23 settembre 2008.

Pierluigi CASTAGNETTI (PD) conviene sull'opportunità di rivedere i confini e il numero delle circoscrizioni elettorali, ritenendo che la loro eccessiva ampiezza costituisca l'incongruenza più vistosa dell'attuale legge elettorale europea, la quale ha di fatto condizionato lo svolgimento delle campagne elettorali fin dall'elezione del primo Parlamento, nel 1979. È contrario, invece, all'introduzione di una soglia di sbarramento e all'abolizione delle preferenze.

Per quanto riguarda la soglia di sbarramento, dopo aver richiamato la tesi del relatore secondo cui la sua introduzione servirà a ridurre la frammentazione della rappresentanza italiana nel Parlamento europeo, fa presente che la frammentazione riguarda pressoché tutte le delegazioni nazionali e non si può quindi sperare di correggere un carattere strutturale del Parlamento europeo intervenendo su una singola delegazione nazionale; senza contare che la frammentazione non impedisce il funzionamento del sistema, atteso che il Parlamento europeo non ha responsabilità di governo. Parimenti, non ritiene sostenibile l'argomento secondo cui si otterrebbe in questo modo il vantaggio di un sistema parlamentare basato sulla polarità dei due gruppi maggiori, il PSE e il PPE, dal momento che, in un sistema di ventisette Paesi, nessuna delegazione nazionale può sperare di avere un peso decisivo. A suo avviso, si dovrebbe evitare di introdurre soglie di sbarramento o almeno si dovrebbe prevederne una più bassa, per esempio del tre per cento, ovvero introdurre una implicita, per esempio attraverso un sistema proporzionale basato su collegi uninominali.

Per quanto riguarda le preferenze, si dichiara contrario alla loro abolizione, ritenendo che la loro esistenza costituisca un elemento di qualità della democrazia e che la rappresentanza debba essere un'espressione del popolo e non un corpo di professionisti della politica designati direttamente dai capi di partito, senza contare che in ogni Paese democratico il principio dell'ancoraggio territoriale della

rappresentanza è indiscusso. Fa presente che nel Paese cresce il senso di estraneità nei confronti delle istituzioni e che tale sentimento è destinato a rafforzarsi nel momento in cui i cittadini dovessero essere privati anche della possibilità di scegliere i propri rappresentanti europei: un sentimento che, invece, va tanto più contrastato in quanto nei prossimi anni l'Europa sarà chiamata a decisioni difficili e probabilmente impopolari. Ritiene inoltre contraddittorio proporre il decentramento federalista dei poteri mentre contemporaneamente si propone l'accentramento della selezione della rappresentanza nei vertici di partito. Ricorda poi che in altri Paesi l'assenza delle preferenze è compensata da istituti di democrazia interna ai partiti nella selezione delle candidature, mentre in Italia è rimasto sempre senza seguito il tentativo di prevedere una disciplina dell'attività dei partiti per assicurare quanto previsto dall'articolo 49 della Costituzione, con la conseguenza che i partiti sono di fatto sottratti a ogni possibilità di controllo. Quanto poi alla tesi secondo cui i partiti o i loro vertici sarebbero in grado di selezionare meglio le eccellenze del Paese in vista della sua rappresentanza in Europa, rileva che tale tesi è confutata dall'esperienza della legge elettorale nazionale, la quale, sebbene sia basata sullo stesso meccanismo a liste bloccate che si intende ora introdurre anche per la legge elettorale europea, non ha portato alla formazione di un Parlamento nazionale composto dalle eccellenze del Paese, anche perché le vere eccellenze si rifiutano di lasciarsi selezionare dai *leader* di partito. Conclude, invitando la maggioranza a rivedere le proprie posizioni sulla soglia di sbarramento e sulle preferenze e a ricercare soluzioni ampiamente condivise.

Donato BRUNO, *presidente*, essendo imminente la ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia (<i>Esame e rinvio</i>) ...	8
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18

SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO.

La seduta comincia alle 14.05.

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Anna Paola CONCIA (PD), *relatore*, preliminarmente ringrazia il Presidente della Commissione, onorevole Giulia Bongiorno, per averle data la responsabilità di essere relatrice della proposta di legge in esame, rendendosi conto che ciò non era scontato. Dichiara di essere pronta a prendersi tutta la responsabilità politica di portare avanti un compito tanto delicato. Considerato che per raggiungere risultati nella nostra democrazia bisogna avere la maggioranza, lavorerà con ciascun deputato di maggioranza ed opposizione affinché questo risultato sia raggiunto. La sua formazione e

idea di società la spinge a pensare che su alcuni temi che riguardano i diritti fondamentali degli esseri umani, non ci si deve dividere, ma unire, avendo a cuore solo ed esclusivamente il « bene comune », che non è solo il bene di alcuni, ma è il bene di tutti. Per questo chiede di affrontare il tema della proposta di legge abbandonando le ideologie.

Si rivolge ai colleghi della maggioranza, facendo presente che la denominazione del loro partito, quale partito « delle libertà », al plurale, le fa pensare che loro hanno in mente un'idea della società in cui tutti i soggetti che ne fanno parte, nel rispetto delle leggi e della costituzione, possono trovare il loro spazio per partecipare alla costruzione del bene comune, sentendosi cittadini liberi, cittadini a pieno titolo, e perciò protetti come tali. Tutti, nessuno escluso: a prescindere dal proprio orientamento sessuale.

Prima di illustrare la proposta di legge in esame, ritiene opportuno soffermarsi sulla nozione di omofobia, che ne costituisce il fulcro sostanziale. È bene chiarire, come si vedrà meglio più avanti, che si tratta di un termine che non ha una valenza che si esaurisce in una dimensione meramente sociologica, essendo stato

utilizzato anche in atti con natura giuridica, come le risoluzioni del Parlamento europeo.

Il termine omofobia, con cui si intende oggi comunemente «paura dell'omosessuale» è stato coniato dallo psicologo clinico George Weinberg nel 1971.

Il parlamento europeo, nella risoluzione sull'omofobia in Europa del 18 gennaio 2006, la definisce come «una paura e un'avversione irrazionale nei confronti dell'omosessualità e di gay, lesbiche, bisessuali e transessuali (GLBT), basata sul pregiudizio e analoga al razzismo, alla xenofobia, all'antisemitismo e al sessismo».

La risoluzione, sulla quale si soffermerà più avanti, definisce l'omofobia un pregiudizio, cioè un giudizio preconstituito, un giudizio dato a priori. Nel caso in esame è un atteggiamento di rifiuto o di ostilità verso una persona appartenente ad un gruppo, semplicemente in quanto appartenente a quel gruppo. È da chiedersi perché gli individui sono permeabili al pregiudizio. Ricorda che gli psicologi e i sociologi insegnano che soprattutto quando l'interpretazione della realtà è resa difficile dalla complessità, si tende a preservare le proprie sicurezze attraverso processi di semplificazione. Sono processi riduttivi della complessità, che enfatizzano la differenza tra «noi e gli altri», l'immagine positiva di sé e quella negativa degli altri. Gli «altri» sono così cancellati come individui, come persone uniche e singolari.

Vittorio Lingiardi, docente presso la Facoltà di psicologia dell'Università La Sapienza di Roma, dove dirige la scuola di specializzazione in psicologia clinica, definisce l'omofobo come chi «al pari del razzista, è spesso una persona che vede il mondo strutturato gerarchicamente, diviso in due gruppi contrapposti: appartenere a un gruppo dominante (quello "eterosessuale") significa non appartenere a un altro gruppo, inferiore e connotato negativamente (quello "omosessuale").» Questo tipo esasperato di affermazione di non appartenenza a un gruppo sentito come inferiore avviene infatti spesso nella fascia di età in cui si costruisce la propria identità sessuale e in cui più forte è la

tentazione di riconoscersi in un gruppo dominante. Sempre il professore Lingiardi afferma che «odiando "in prima persona plurale", l'omofobo, come il razzista, afferma soprattutto la sua appartenenza al gruppo dominante: pensa che per essere eterosessuali bisogna "non essere omosessuali", in modo esplicito e convincente, fino al punto di allontanarli, disprezzarli, odiarli» o, addirittura, — aggiunge la relatrice — volerli curare (vedasi, per esempio, la teoria cosiddetta «riparative» promossa dal National association for research & homosexuality — NARTH). Quando in realtà, l'Assemblea generale della Organizzazione mondiale della sanità, già nel 1990 ha cancellato dall'elenco delle malattie mentali l'omosessualità definendola «una variante non patologica del comportamento sessuale».

Osserva che gli atteggiamenti negativi nei confronti degli omosessuali e dei transessuali hanno molte sfumature. Si passa da un tipo di «tolleranza» che non implica necessariamente rispetto, al generico disagio, all'avversione esplicita, fino a manifestazioni attive di discriminazione, ostilità e violenza.

Si vedrà più avanti come la risoluzione del parlamento europeo del 18 gennaio 2006 contro l'omofobia in Europa configura tali atteggiamenti.

Allo scopo di comprendere meglio alcuni aspetti dell'omofobia e delle sue conseguenze, ritiene necessario che la Commissione svolga delle audizioni, anche sentendo chi ha partecipato direttamente alla elaborazione della citata risoluzione del parlamento europeo.

Nonostante che il parlamento europeo abbia espressamente invitato gli Stati membri ad intervenire nei rispettivi ordinamenti interni per contrastare il fenomeno dell'omofobia, in Italia non è stato fatto alcun passo in tal senso.

La presente proposta di legge mira proprio a colmare questa lacuna, avendo come obiettivo quello di dare una risposta al drammatico fenomeno dell'omofobia e transfobia, che in Italia ha oramai da tempo superato i livelli di guardia. Che il fenomeno esista e sia in costante ascesa

è purtroppo un dato di cronaca difficilmente controvertibile, sul quale si soffermerò dopo aver illustrato la proposta di legge.

Per quanto vi sia la consapevolezza che per contrastare alla radice l'omofobia e la transfobia occorrono interventi che abbiano anche una valenza socio-culturale, la situazione di emergenza che oramai si è creata è tale da rendere non opportuno, bensì necessario, un intervento del legislatore che assicuri alle vittime del fenomeno una tutela penale adeguata.

In questa ottica il provvedimento in esame è diretto ad estendere alle forme di discriminazione basate sull'orientamento sessuale e l'identità di genere le disposizioni contenute nella legge 13 ottobre 1975, n. 654 di ratifica ed esecuzione della convenzione internazionale sull'eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale di New York (c.d. legge Reale) modificata dal decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, recante misure urgenti in materia di discriminazione razziale, etnica e religiosa (cosiddetta « legge Mancino »).

In sostanza, la proposta di legge mira, con l'unico articolo che la compone, a introdurre specifiche misure tanto contro i delitti motivati dall'odio omofobico e transfobico, quanto contro l'incitazione all'odio omofobico e transfobico, estendendo la protezione già prevista dalla legge italiana in relazione all'istigazione e ai delitti motivati dall'odio etnico, religioso e razziale, senza modificare le sanzioni previste.

La scelta di intervenire sulla « legge Mancino » pare coerente con la *ratio* di essa, la cui finalità è assicurare la tutela penale a favore di minoranze oggetto di pregiudizi e discriminazioni in ragione della razza, etnia, nazionalità o religione. In sostanza, la « legge Mancino » ha per oggetto condotte caratterizzate dal quel medesimo dato che si trova alla base dell'omofobia e transfobia: l'ignoranza del diverso da sé che si traduce in paura e quindi in violenza nei confronti di chi non appartiene al proprio gruppo.

Nella scorsa legislatura il tema è stato a lungo dibattuto, fino a pervenire ad un testo approvato dalla Commissione Giustizia, che aveva per oggetto anche le molestie insistenti, iscritto nel calendario dell'Assemblea, che, tuttavia, a causa dell'anticipato scioglimento delle Camere, non ha avuto alcun esito. Ricorda, inoltre, che l'omofobia fu introdotta anche in un decreto-legge sulla sicurezza, che poi a causa di una erronea formulazione della fattispecie da parte del Senato non venne convertito in legge. In questa legislatura di omofobia si è già discusso, ma solamente sotto il profilo del metodo, per valutare l'opportunità di trattare il tema separatamente ovvero insieme ad altri temi connessi, quali le molestie insistenti o la violenza sessuale. La scelta della maggioranza è stata a favore di una trattazione separata, mentre il Partito Democratico aveva chiesto un'altra soluzione.

Nella scorsa legislatura i punti di confronto-scontro furono sostanzialmente due: la scelta di modificare la « legge Mancino » e la questione della sufficiente determinatezza della nozione di identità di genere. Un punto in comune tra i due schieramenti però emerse. Da parte di tutti, infatti, fu riconosciuta l'esistenza di un fenomeno crescente di violenza e discriminazione basata sull'orientamento sessuale e la necessità di tutelare le vittime anche attraverso lo strumento sanzionatorio penalistico. Da questa condivisione d'intenti noi dobbiamo partire, per confrontarci sulla soluzione migliore da adottare sotto un profilo tecnico per colmare una lacuna del nostro ordinamento. Tuttavia, anche considerato che la proposta di legge in esame ripropone quelle questioni che tanto furono dibattute nella scorsa legislatura, ritengo opportuno soffermarmi su di esse.

La prima questione riguarda la « legge Mancino ». Ha già detto della *ratio* della legge, che giustificherebbe l'inserimento nella medesima di condotte omofobiche o transfobiche. L'obiezione all'integrazione di tale legge più ricorrente, tuttavia, non riguarda la *ratio*, bensì la questione dei reati di opinione, ritenendo alcuni che

sanzionando penalmente l'omofobia attraverso la « legge Mancino » si introdurrebbero nell'ordinamento delle fattispecie incostituzionali in quanto punirebbero una legittima, per quanto possa non essere condivisibile, forma di manifestazione di pensiero riconducibile all'articolo 21 della Costituzione. A sostegno di tale tesi più volte è stato fatto l'esempio di chi pubblicamente affermi la propria contrarietà a modifiche legislative volte a regolamentare le coppie omosessuali. Si è detto che qualora venisse modificata la « legge Mancino » integrandola con gli atti di discriminazione per l'orientamento sessuale, sarebbe stata penalmente perseguibile qualsiasi forma di manifestazione del pensiero nel senso di cui sopra, trattandosi comunque di una forma di discriminazione a danno delle persone omosessuali. In realtà, l'obiezione sulla natura di reato di opinione della nuova fattispecie penale non pare essere fondata. Sarà la Commissione a valutare approfonditamente la questione, tuttavia, quale relatrice, vorrei offrire alcuni spunti di riflessione. La prima riguarda la natura del reato di opinione. La Corte Costituzionale si è soffermata soventemente sul tema, anche in riferimento alla stessa « legge Mancino », la quale ha oramai superato indenne il vaglio di costituzionalità sotto tale profilo. Anzi, ricordo che tale legge, ed in particolare l'articolo 3, è stata oggetto di modifica nella XIV legislatura, quando la maggioranza era di centro-destra, per cui sarei portata a ritenere che la formulazione attuale della « legge Mancino » sia conforme anche per il centro-destra ai parametri di costituzionalità. In effetti se andiamo a vedere quali sono le condotte che tale legge punisce è chiaro che non sono punite le mere forme di manifestazione del pensiero, ma qualcosa di più.

La lettera *a*), di cui al comma 1 dell'articolo 3 della legge del 1975, così come modificata dalla « legge Mancino », che la proposta di legge in esame integra, punisce con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaga idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga

a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La proposta in esame, al comma 1, integra la condotta dell'istigazione aggiungendo i casi in cui il motivo sia fondato sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. La conformità ai principi costituzionali delle condotte istigatrici a commettere atti di discriminazione per le motivazioni già previste dalla « legge Mancino » è stata già valutata positivamente dalla dottrina oltre ad aver oramai superato, a tanti anni dalla entrata in vigore della norma, il vaglio di costituzionalità. La questione è quindi se il motivo dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere possa rendere incostituzionale la fattispecie che punisce la condotta di chi istiga a commettere discriminazioni. Ci troviamo innanzi, infatti, ad una fattispecie penale che si struttura sul reato di istigazione a commettere discriminazioni caratterizzato da particolari motivazioni. Tali motivazioni inficiano la costituzionalità della fattispecie solo nel caso in cui siano irragionevoli. Qualora si ravvisasse tale irragionevolezza non si tratterebbe di una violazione dell'articolo 21 della Costituzione, bensì dell'articolo 3. Siamo fuori dalla materia dei reati di opinione. Ritenere irragionevole punire chi istiga a commettere un delitto sulla motivazione dell'orientamento sessuale o sull'identità di genere è una tesi obiettivamente difficile da sostenere, una volta che, correttamente, si ritiene costituzionalmente corretto punire l'istigazione quando sia motivata dalle ragioni attualmente previste dalla « legge Mancino ». Come si è avuto già modo di chiarire la *ratio* è la medesima: tutelare delle persone che subiscono dei pregiudizi in quanto sono considerate diverse rispetto al gruppo in cui si riconosce la maggioranza delle persone.

Il comma 2 della proposta di legge integra la lettera *b*) dell'articolo 3 della legge del 1975, come modificata dalla « legge Mancino ». Tale disposizione attualmente punisce con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga (è una modifica apportata nella XIV

legislatura al testo che prevede l'incitamento) a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. La proposta in esame si limita ad aggiungere la motivazione basata sull'orientamento sessuale o l'identità di genere. In questo caso quanto si esuli dalla tematica dei reati di opinione è ancora più evidente rispetto alla prima fattispecie. Si tratta di punire l'istigazione a commettere addirittura una violenza ovvero la sua commissione. Sulla costituzionalità del reato di istigazione a commettere un delitto non ritengo di dovermi soffermare trattandosi di un dato pacifico. Anche in questo caso non può essere certo la motivazione dell'orientamento sessuale o dell'identità di genere a rendere incostituzionale la norma, considerato che la ratio è la medesima delle motivazioni già previste dalla norma vigente.

Il comma 3 della proposta di legge modifica il l'articolo 3, comma 3, della legge del 1975. Secondo tale disposizione è vietata ogni organizzazione, associazione, movimento o gruppo avente tra i propri scopi l'incitamento alla discriminazione o alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi. Chi partecipa a tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi, o presta assistenza alla loro attività, è punito, per il solo fatto della partecipazione o dell'assistenza, con la reclusione da sei mesi a quattro anni. Coloro che promuovono o dirigono tali organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi sono puniti, per ciò solo, con la reclusione da uno a sei anni. La proposta di legge in esame aggiunge alle motivazioni di cui sopra quelle fondate sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. Anche in questo caso valgono le considerazioni fatte per le precedenti fattispecie penali. L'incostituzionalità deve essere basata su un giudizio di ragionevolezza ai sensi dell'articolo 3 della costituzione, essendo del tutto estranea la tematica dei reati di opinione. La ragionevolezza trova il proprio fondamento nella ratio della

norma vigente che è la medesima della integrazione che ad essa mira la proposta di legge in esame.

I commi 4 e 6 della proposta di legge hanno natura di coordinamento andando ad incidere su rubriche e titoli delle leggi oggetto di modifiche.

Il comma 5 modifica l'articolo 3, comma 1, della « legge Mancino », secondo cui per i reati punibili con pena diversa da quella dell'ergastolo commessi per finalità di discriminazione o di odio etnico, nazionale, razziale o religioso, ovvero al fine di agevolare l'attività di organizzazioni, associazioni, movimenti o gruppi che hanno tra i loro scopi le medesime finalità, la pena è aumentata fino alla metà. Si tratta, quindi, di una aggravante di carattere generale applicabile a tutti i reati (salvo a quelli puniti con l'ergastolo), che potrebbe trovare posto anche nella parte generale del codice penale. La proposta di legge in esame integra tale aggravante aggiungendo le motivazioni legate all'orientamento sessuale ed all'identità di genere. Si tratta di una integrazione giustificata dalla medesima ratio che accomuna tali motivazioni con quelle già previste dalla legge.

Il secondo punto di discussione che ha caratterizzato i lavori della scorsa legislatura aveva per oggetto la determinatezza della nozione di identità di genere. È stato obiettato che tale nozione non possa essere utilizzata nella formulazione di una fattispecie penale, in quanto il suo significato non sarebbe sufficientemente certo e determinato. Tale obiezione non tiene conto che si tratta di una terminologia che trova ampia diffusione sia a livello di normative internazionali che a livello scientifico. Tuttavia, per eliminare ogni confusione tra orientamento sessuale ed identità di genere ritiene opportuno precisare le due definizioni.

Si tratta di nozioni che attengono a situazioni diverse entrambi meritevoli di tutela penale, che possono essere ben comprese facendo riferimento al glossario del professore Lingiardi. « Orientamento sessuale è la condizione di chi prova attrazione sessuale e affettiva verso per-

sone dello stesso sesso (omosessualità), del sesso opposto (eterosessualità) o di entrambi (bisessualità)». «Ciò che comunemente si intende con identità di genere riguarda il senso soggettivo di appartenenza alle categorie di maschio o di femmina (in altri termini la percezione di sé come maschio o femmina)».

Queste le definizioni dei termini utilizzati nella proposta di legge da lei presentata. Ma per evitare che il termine «identità di genere» possa essere oggetto di diverse interpretazioni, propone la sostituzione con il termine «transessualismo», ovvero la condizione di chi ha il corpo di un sesso (ad esempio maschile) e il senso della propria identità psichica dell'altro sesso (nel nostro esempio, femminile) e non si riconosce nel proprio sesso biologico. Queste persone vivono una situazione che non è difficile ritenere drammatica, essendo costrette a vivere in un corpo alieno da sé e ad un lungo iter anche burocratico e giudiziario per affrontare e completare il percorso di riassegnazione: normalmente sono necessari una lunga psicoterapia e due giudizi (volontaria giurisdizione, dove il secondo procedimento è la naturale prosecuzione del primo) per ottenere in un primo tempo l'autorizzazione alla operazione chirurgica di modifica dei caratteri sessuali esterni e, successivamente, l'autorizzazione al cambio del nome; tra la prima e la seconda fase giudiziale, le persone transessuali sono particolarmente vulnerabili perché hanno ormai il corpo che corrisponde alla loro psiche ma i documenti indicano ancora nome e sesso originali.

Dunque, la diversità delle due condizioni (omosessualità e transessualismo) rende necessaria la precisa indicazione delle due diverse fattispecie cui si vuole offrire tutela penale.

Come ha già detto, l'omofobia è un fenomeno in costante ascesa. Osserva che non si tratta di una sensazione, ma della presa d'atto di dati oggettivi.

Secondo i dati dell'Arcigay, che deposita in Commissione, tra il 2006 ed il 2007

sono stati registrati 42 delitti contro omo e transessuali: 11 omicidi, 23 violenze, 8 atti vandalici.

Dal mese di febbraio nella sola Roma si sono registrati 8 atti di violenza omo e transfobica, dei quali uno è un omicidio. Ma la scorsa estate ci sono stati frequenti episodi di violenza, transessuali uccisi, pestaggi diffusi e perfino nelle carceri sono state denunciate violenze contro omosessuali: un giovane mafioso è stato violentato da colleghi di cosca perché ritenuto gay ed un altro giovane è stato ripetutamente e selvaggiamente violentato perché gay.

I dati sono forniti dall'Arcigay, perché non esistono dati ufficiali. Arcigay ha attivato un numero verde «GayHelpline», che ha il compito di aiutare e monitorare le vittime di violenze omofobiche e transfobiche. Il Governo precedente e in particolare il Ministro per i diritti e le pari opportunità, onorevole Barbara Pollastrini, avevano stanziato 180.000 euro destinati ad una indagine ISTAT per la ricerca sulle discriminazioni che subiscono gay e transessuali in Italia. La prima in Italia. Dichiarò che non si sa che fine ha fatto quello stanziamento, per cui chiede al ministro in carica, onorevole, Mara Carfagna, di portare avanti quella ricerca. Tale richiesta perviene anche dall'Europa, considerato che l'Agenzia europea dei diritti fondamentali di Vienna, che ha diffuso il 30 giugno di quest'anno un rapporto sull'omofobia, ha contestato per il nostro paese la mancanza di dati ufficiali, che rende difficile lo studio del fenomeno. «L'uguaglianza di trattamento – afferma il direttore dell'agenzia Morten Kjaerum – è un diritto fondamentale ed il fatto che lesbiche, gay, bisessuali e transessuali non siano trattati in maniera uguale in Europa è una ragione di inquietudine».

Rileva che si sta parlando di violenza contro altri esseri umani solo perché omosessuali e transessuali, dettata da un'avversione che ha radici nell'odio secolare che molte società, ma non tutte, hanno espresso nei loro confronti. La cultura dei nativi americani, ad esempio la tribù Navajo, tributava rispetto e speciale conside-

razione per i « berdache » (omosessuali e travestiti) anche se il significato reale della parola è più complesso.

In Paesi come l'Inghilterra, la Germania, ma anche San Marino, l'omosessualità fino a pochi anni fa, era un reato perseguito penalmente: l'esempio più noto è quello di Oscar Wilde per l'Inghilterra, ma la storia ricorda le feroci persecuzioni naziste con lo sterminio nei *lager* di circa 30.000 omosessuali, il terzo gruppo dopo ebrei e zingari sui quali si accanirono i boia di Auschwitz e Dackau, grazie al famigerato « paragrafo 175 » del Codice Penale Tedesco (restato in vigore per gran parte del '900). Il prossimo anno, infatti, nel 2009 a Roma il 27 gennaio, in occasione della Giornata della Memoria in ricordo delle vittime del nazismo, uno degli eventi più significativi sarà il ricordo dell'Olocausto, organizzato dalla « Associazione Etica » e patrocinato dalla Comunità Ebraica di Roma.

In Italia, invece, esisteva il principio della cosiddetta « tolleranza repressiva ». L'omosessuale era tollerato, non condannato ma mandato al confino: infatti, non v'è traccia nel ventennio fascista di processi contro persone omosessuali che, invece, attraverso una procedura di polizia, venivano confinati alle Isole Tremiti come soggetti ritenuti socialmente pericolosi. A tale proposito ricorda il film di Ettore Scola « Una giornata particolare ».

Con l'avvento della Repubblica, grazie all'articolo 3 della costituzione, quello stesso principio della tolleranza repressiva ha assunto toni diversi, ma lo stigma sociale, il dileggio nelle parole di tanti, troppi, opinion leader, resta diffuso così come desta allarme la gran mole di azioni delittuose contro persone omo e transessuali: sostanzialmente, nel nostro paese è negata a milioni di cittadini la garanzia del riconoscimento di quel principio di uguaglianza in senso formale e sostanziale che la Costituzione della Repubblica solennemente enuncia all'articolo 3.

Si può anche dire, secondo la relatrice, che la « tolleranza repressiva » si perpetua con il silenzio della legislazione italiana

che non condanna ma neppure tutela e difende le vittime dell'odio omofobico e transfobico.

Come si è già detto, il silenzio della legislazione italiana è rotto dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 18 gennaio 2006.

La Risoluzione rileva che l'omofobia « si manifesta nella sfera pubblica e privata sotto forme diverse, quali discorsi intrisi di odio e istigazioni alla discriminazione, dileggio, violenza verbale, psicologica e fisica, persecuzioni e omicidio, discriminazioni in violazione del principio di uguaglianza, limitazioni arbitrarie e irragionevoli dei diritti, spesso giustificate con motivi di ordine pubblico, libertà religiosa e diritto all'obiezione di coscienza ».

La citata risoluzione, richiamando il contenuto dell'articolo 13 del trattato che istituisce la Comunità europea (e che assegna alla Comunità il potere di adottare misure finalizzate alla lotta alle discriminazioni basate, tra l'altro, sull'orientamento sessuale e di promuovere il principio dell'uguaglianza) e dell'articolo 21 della Carta dei diritti fondamentali, che vieta « qualsiasi forma di discriminazione fondata sul sesso, la razza, il colore della pelle, l'origine etnica o sociale, le caratteristiche genetiche, la lingua, la religione o le convinzioni personali, le opinioni politiche o di qualsiasi altra natura, l'appartenenza ad una minoranza nazionale, il patrimonio, la nascita, gli handicap, l'età o l'orientamento sessuale », chiede agli Stati membri di assicurare che le persone GLBT vengano protette da discorsi omofobici intrisi d'odio e da atti di violenza omofobici, invita con insistenza gli Stati membri e la Commissione a condannare con fermezza i discorsi omofobici carichi di odio o le istigazioni all'odio e alla violenza e a garantire l'effettivo rispetto della libertà di manifestazione, garantita da tutte le convenzioni in materia di diritti umani. La risoluzione chiede alla Commissione europea di far sì che la discriminazione basata sull'orientamento sessuale sia vietata in tutti i settori, completando il pacchetto antidiscriminazione fondato sull'articolo

13 del trattato, mediante la proposta di nuove direttive o di un quadro generale che si estendano a tutti i motivi di discriminazione e a tutti i settori. Chiede la risoluzione sia agli Stati membri che alla Commissione di intensificare la lotta all'omofobia mediante un'azione pedagogica, ad esempio attraverso campagne contro l'omofobia condotte nelle scuole, le università e i mezzi d'informazione, e anche per via amministrativa, giudiziaria e legislativa.

La stessa risoluzione del parlamento europeo dimostra che anche negli altri paesi dell'Unione esiste una emergenza omofobia: il dato è confermato dall'*Eurobarometer*, una pubblicazione della Commissione europea, che nel numero di luglio 2008 esamina le discriminazioni nella Unione europea. Lo studio è stato condotto tra febbraio e marzo del 2008 e rivela che la discriminazione per orientamento sessuale è al secondo posto dopo quella per origini etniche. I tre Paesi dell'Unione europea dove le discriminazioni per orientamento sessuale sono più diffuse sono Cipro (73 per cento degli intervistati), Grecia (73 per cento) e Italia (72 per cento).

Il 3 luglio scorso, la Commissione europea ha approvato l'attesa direttiva sulla promozione del principio di eguaglianza nei settori al di fuori dell'impiego (detta anche direttiva orizzontale anti-discriminazioni): per essere cogente, la direttiva dovrà essere approvata dal Consiglio d'Europa; tuttavia questo è un segnale forte che la Commissione ha voluto dare ai paesi membri, consapevole dell'emergenza di cui stiamo parlando. Ma di questo sono consapevoli molti Paesi europei che, a differenza dall'Italia, hanno un diverso approccio al problema: non si affidano a dati emotivi o a fonti di stampa, ma monitorizzano costantemente il « fenomeno omofobia », per essere ancorati alla realtà e verificare il funzionamento delle leggi e delle strategie « educative » introdotte.

In Inghilterra, dove il fenomeno viene monitorato ed era evidente l'aumento delle aggressioni omofobe, è stata introdotta

una legge, come quella in esame, e sono state adottate azioni positive volte alla formazione educativa e culturale della cittadinanza.

in Francia, dove esistono norme anti omofobia dalla metà degli anni ottanta, il ministro conservatore della Pubblica Istruzione ha incluso la lotta alla omofobia nelle scuole tra le dieci priorità dell'anno scolastico che sta per iniziare;

in Spagna, da quest'anno scolastico, parte una nuova materia di studio: l'educazione alla cittadinanza, che include lezioni per prevenire l'omofobia.

Osserva che là dove il fenomeno non è seguito con la dovuta attenzione, come nel nostro Paese, si crea spaesamento e, da un lato, aumenta la paura nei cittadini omo e transessuali, dall'altro i bulli omofobi si convincono della « normalità » delle proprie azioni, che – al contrario – sono criminose.

Le preme chiudere questa parte appunto sull'emergenza del bullismo omofobico, così come ne parla Vittorio Lingiardi, psichiatra e psicologo, al cui lavoro ha attinto in altre parti della relazione.

« Così come le prepotenze perpetrate costituiscono fattori di *stress* di diversa entità e contenuto, i rischi a breve e lungo termine per i ragazzi vittime di bullismo omofobico possono essere di natura diversa: comportamenti di ritiro come l'abbandono scolastico, autoemarginazione e isolamento, alterazioni nella sfera affettivo-relazionale, problemi psicosomatici, depressione, ansia, insonnia, comportamenti autodistruttivi fino al suicidio ».

Per tutto quanto detto, ritiene che sia evidente che occorra colmare la lacuna presente nel nostro sistema normativo. Questa proposta di legge, lo abbiamo visto, intende farlo con la modifica della « legge Mancino », estendendone l'operatività anche all'orientamento sessuale ed al transessualismo.

È un intervento evidentemente parziale, rispetto a quello che richiede l'Europa e che hanno fatto molti governi di paesi europei, ma è un sensibile e importante passo in avanti.

I diritti civili, il rispetto dei diritti umani, il senso di cittadinanza e di inclusione non sono e non possono essere oggetto di trattativa politica, perché non hanno bandiera politica. I diritti civili non sono di destra e neppure di sinistra, devono essere riconosciuti nel *pantheon* di tutte le forze politiche democratiche, in quanto patrimonio di un paese civile. E come non avrebbero senso barricate ideologiche tra destra e sinistra, neppure ne avrebbero con e nel mondo cattolico.

Osserva che si vuole dare l'impressione che il mondo cattolico sia distante da questo tema, ma il messaggio cristiano è un messaggio inclusivo, al quale i cattolici non possono sottrarsi. Si appella al senso di responsabilità dei deputati cattolici, perché abbraccino anche loro la causa di quella parte dei diritti umani che sono i diritti degli omosessuali.

Ricorda che si è visto che l'omofobia è figlia del pregiudizio, della paura del « diverso » non conosciuto e per questo destabilizzante: la paura si debella attraverso la conoscenza. A tale proposito si chiede chi siano poi gli omosessuali. Osserva che in realtà sono il vicino di casa, il portiere, la donna politica, il giornalista, il medico, l'avvocato, il magistrato. Se costoro sono omosessuali, essi hanno il diritto di restare se stessi senza cessare di essere « cittadini di serie A ».

Sottolinea che non deve stupire che oggi molti omosessuali escano allo scoperto e scelgano di vivere la propria esistenza alla luce del sole, rifiutando lo stigma sociale e la segregazione. Ma sono tantissimi gli omosessuali che vivono, specie in realtà di provincia, una situazione di totale negazione della propria personalità, di umiliante sofferenza psicologica essendo costretti dalla società ma anche dalle famiglie a fingere di essere eterosessuali pur di non incorrere nella sanzione sociale del disprezzo e della vergogna.

Il pregiudizio, questo meccanismo rassicurante di semplificazione del reale, si stratifica fino a condizionare l'individuo, ancor più del suo giudizio, e diventa distruttivo a livello di interazione sociale. E dato che il pregiudizio si rafforza grazie

ai messaggi del mondo circostante (la società, la scuola, lo Stato), è sui messaggi che da essi provengono che dobbiamo lavorare.

Il primo passo è quello dello Stato che assume una funzione pedagogica, che passa attraverso le leggi. Una legge che mette in atto misure contro i reati omofobici e transfobici dice che le persone omosessuali e transessuali sono destinatarie di rispetto. La « legge Mancino » avendo escluso *gay*, lesbiche e trans, dallo status di vittime dei reati di odio, li ha resi vittime una seconda volta. La legge italiana ha stabilito una gerarchia delle vittime, tagliando fuori gli omosessuali e i transessuali: a questo dobbiamo porre rimedio, perché non deve più accadere che un giovane sia portato al suicidio per la propria presunta omosessualità (Torino 2007), non deve più accadere che un bullo cerchi di convertire alla eterosessualità con la forza brutta una ragazza lesbica (Napoli, Agosto 2008). Non deve più accadere che uomini e donne vengano violentati nel fisico e nell'animo per colpa del loro orientamento sessuale o del loro transessualismo.

Il fatto stesso che la legge italiana non associ le discriminazioni di questo tipo a quelle dovute a xenofobia o odio religioso non è solo una negazione di diritti. Come in un circolo vizioso, può essere percepito dall'opinione pubblica come una forma di classifica dei gruppi sociali a rischio di discriminazione e di manifestazioni d'odio: qualcuno con diritti, qualcuno senza, qualcuno da proteggere qualcuno no. Buoni e cattivi. Così accrescendo ulteriormente la percezione di marginalità degli omosessuali e proprio per questo determinando un incremento di episodi di odio. Ed è proprio quello che sta succedendo in Italia, con l'aumento esponenziale di azioni delittuose di vario livello contro le persone omo e transessuali.

La presenza di una legge che tuteli i diritti di una minoranza non abolirebbe la differenza in nome di una società omologata, bensì abolirebbe il trauma della discriminazione. Non si tratta di livellare

esistenza diverse, ma di favorire il dialogo umano e l'affermazione delle soggettività.

Una legge contro la discriminazione non può che aumentare il livello di civiltà del nostro popolo.

Ricorda di essere l'unica omosessuale dichiarata di questo parlamento. Anche se molto visibile, non è un ruolo facile. Confessa che è difficile per un essere umano, seppure in una posizione di evidenza come in questo momento sono io, sapere che per chi lo osserva viene prima il suo orientamento sessuale e poi quello che è, la sua vita, il suo lavoro. È questo l'obiettivo del suo impegno: vuole che quando si guarda una persona si guardi al suo essere individuo intero e cittadino detentore di diritti, invece che solo al suo orientamento sessuale. Vuole che non lo si possa giudicare e condannare per questo, né offenderlo e umiliarlo con le parole o i fatti, senza che questo venga considerato un reato dallo Stato.

Osserva che molti parlamentari, e quelli della Lega lo rivendicano spesso, non fanno politica solo per se stessi, ma perché mirano al cambiamento, cercano obiettivi più alti del semplice governo della realtà. Sottolinea, a tale proposito, che la sua passione politica è un'eredità dei suoi genitori. Sono loro ad averle insegnato che bisogna essere artefici del destino e non rassegnarsi allo stato delle cose. Erano dirigenti dell'Azione Cattolica e hanno insegnato ai contadini della Marsica, la parte più dimenticata dell'Abruzzo, a essere artefici del loro destino, a non rassegnarsi, partecipando e votando alle elezioni del 1948 per costruire un mondo migliore. Dichiarò di sentirsi una figlia dei figli della guerra, coloro che hanno contribuito a ricostruire questo Paese perché lo desideravano migliore per tutti. Migliore anche per lei, e per i cittadini omosessuali come lei.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) ringrazia l'onorevole Concia per la pregevole relazione, i cui intenti sono senza dubbio lodevoli. Numerosi aspetti tuttavia non appaiono condivisibili. In particolare i dati relativi agli atti di discriminazione dovreb-

bero essere indicati con maggiore precisione, specificando anche l'incidenza percentuale sul complesso di tali reati di quelli compiuti proprio in ragione dell'orientamento sessuale della parte offesa. Ritiene che sarebbe opportuno acquisire dati elaborati sulla base di parametri certi ed obiettivi. A suo parere, in realtà, il fenomeno dell'omofobia non raggiunge le drammatiche dimensioni che sembrerebbe avere secondo i dati dell'Arcigay, che la relatrice ha riportato, in quanto spesso la reale motivazione del reato è ben diversa dall'omofobia. In questi casi si tratta di biasimevoli episodi di dilleggio, che non sono diversi da quelli che si basano su atteggiamenti di disprezzo per determinate condizioni personali delle vittime. Sottolinea che la legge che si intende approvare rischia di introdurre reati la cui fattispecie è formulata in maniera indeterminata. Ciò significa che potrebbero essere punite condotte che in realtà non siano lesive di beni giuridiche o che si potrebbe assistere ad una strumentalizzazione della norma, riconducendo ad essa condotte che in realtà hanno ben poco a che vedere con l'omofobia. Evidenzia le difficoltà probatorie circa la reale finalità delle condotte relative ai nuovi reati oggetto della proposta di legge in esame.

Esprime contrarietà anche per la formulazione delle nuove fattispecie di reato, che andrebbero ad integrare un legge già di dubbia costituzionalità come la legge Mancino. Critica il nuovo reato che la proposta di legge intende introdurre, ritenendo che questo punisca anche condotte che si limitano ad esprimere una opinione — come quella del gruppo della Lega — contraria all'estensione alle coppie omosessuali di istituti giuridici, quale ad esempio l'adozione, già previsti per le coppie eterosessuali.

Donatella FERRANTI (PD), dopo aver apprezzato l'esauriente relazione dell'onorevole Concia, dichiara di non condividere assolutamente l'intervento dell'onorevole Paolini. Osserva che la proposta di legge in esame non ha una portata innovativa così ampia come quella ritenuta dall'onorevole

Paolini, si limita unicamente ad estendere alle motivazioni legate all'omofobia fattispecie già pacificamente previste dall'ordinamento per motivazioni diverse da queste, ma del tutto simili, come quelle inerenti all'odio etnico, religioso e razziale. Le argomentazioni dell'onorevole Paolini, a suo vedere, perdono ogni validità nel momento in cui si tiene conto che i reati che si intendono integrare hanno superato tutti i vagli di costituzionalità. Da questi reati, i nuovi si diversificano unicamente solo sotto l'aspetto della motivazione dell'odio che spinge l'autore ad agire. Allargare tali fattispecie alle condotte omofobiche rappresenta una sorta di attuazione del principio di uguaglianza di cui all'articolo 3 della Costituzione. Come ha affermato la relatrice, ritiene che sia del tutto sbagliato ricondurre la tematica dei nuovi reati in esame a quella dei reati di opinione.

Invita tutti ad affrontare l'esame della proposta di legge prescindendo da pregiudizi ed appartenenze politiche, compiendo piuttosto un atto di coscienza civile nell'approvare una legge volta a tutelare persone che sono vittima di gravi violenze e discriminazioni.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, avverte che sono imminenti votazioni in Assemblea e che, i deputati già iscritti a parlare interverranno nella seduta già prevista per domani, alla quale rinvia il seguito dell'esame.

La seduta termina alle 14.50.

**UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 14.50 alle 14.55.

III COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari esteri e comunitari)

S O M M A R I O

INDAGINI CONOSCITIVE:

Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC (<i>Deliberazione</i>)	19
ALLEGATO 1 (<i>Programma dell'indagine</i>)	21
Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo (<i>Deliberazione</i>)	19
ALLEGATO 2 (<i>Programma dell'indagine</i>)	22
Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite (<i>Deliberazione</i>)	20
ALLEGATO 3 (<i>Programma dell'indagine</i>)	23

INDAGINI CONOSCITIVE

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano STEFANI.

La seduta comincia alle 14.10.

Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC.
(*Deliberazione*).

Stefano STEFANI, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, del 17 settembre 2008, sul quale è stata acquisita l'intesa del Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato 1*). Al riguardo, segnala il particolare rilievo della materia, anche alla luce della crisi finanziaria internazionale, oltre che con

riferimento all'esito della missione svolta, in rappresentanza della Camera, a Ginevra per la sessione annuale della Conferenza parlamentare sull'Organizzazione mondiale del commercio nei giorni 11 e 12 settembre 2008.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.

(*Deliberazione*).

Stefano STEFANI, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo, con particolare riferimento alla tutela delle minoranze, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione del 17 settembre 2008, sul quale è stata acquisita l'intesa del Presidente della Ca-

mera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato 2*). Avverte che, fermo restando alla Commissione plenaria il compito di esaminarne le risultanze e di approvarne il documento conclusivo, l'indagine conoscitiva sarà effettuata dal Comitato permanente sui diritti umani, istituito lo scorso 2 luglio 2008 e presieduto dall'onorevole Furio Colombo.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite.

(*Deliberazione*).

Stefano STEFANI, *presidente*, propone lo svolgimento di un'indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio

delle Nazioni Unite, sulla base del programma predisposto nella riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, della Commissione del 17 settembre 2008, sul quale è stata acquisita l'intesa con il Presidente della Camera, ai sensi dell'articolo 144, comma 1, del regolamento (*vedi allegato 3*). Avverte che, fermo restando alla Commissione plenaria il compito di esaminarne le risultanze e di approvarne il documento conclusivo, l'indagine conoscitiva sarà effettuata dal Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio, istituito lo scorso 2 luglio 2008 e presieduto dall'onorevole Enrico Pianetta.

Nessuno chiedendo di intervenire, la Commissione approva la proposta di deliberazione dell'indagine conoscitiva.

La seduta termina alle 14.15.

ALLEGATO 1

Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

L'indagine conoscitiva intende focalizzare le principali questioni sul tappeto che sono emerse criticamente in occasione del fallimento del *round* negoziale di Doha, che ha avuto luogo a Ginevra nel mese di luglio 2008, al fine di verificare la rispondenza o meno dell'attuale configurazione dell'OMC rispetto alle dinamiche del commercio internazionale.

Benché sia generalmente riconosciuta l'esigenza di un forte sistema multilaterale nell'ottica della liberalizzazione degli scambi, lo stallo negoziale sta comportando una reviviscenza degli accordi bilaterali e regionali che rischia di compromettere l'impostazione globale del settore.

In particolare, l'indagine mira ad evidenziare l'impatto dei cambiamenti dell'economia mondiale, determinati soprattutto dall'accresciuta concorrenzialità dei Paesi asiatici, che hanno radicalmente modificato il tradizionale equilibrio tra Paesi industrializzati e Paesi in via di sviluppo in seno all'OMC. Anche la posizione della Russia, di cui è ancora in corso il processo di adesione, sarà specificamente esaminata.

La riforma dell'OMC sarà comunque affrontata nel quadro del più generale ripensamento in corso dell'intera architettura finanziaria internazionale.

Le recenti emergenze delle crisi energetica ed alimentare saranno altresì oggetto di approfondimento, così come le implicazioni sociali ed ambientali del commercio internazionale, per quanto ne concerne la dimensione multilaterale.

Sotto il profilo più strettamente nazionale, l'indagine è volta ad acquisire elementi di valutazione circa l'efficacia dell'assetto negoziale comunitario nella tutela degli interessi della struttura produttiva italiana, in relazione ai margini di intervento comunque a disposizione di ciascuno Stato membro.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione al Presidente della Camera.

Soggetti da audire:

Membri del Governo;

rappresentanti diplomatici presso le Organizzazioni internazionali;

rappresentanti dell'OMC, delle Agenzie delle Nazioni Unite e dell'Unione europea;

rappresentanti delle istituzioni finanziarie internazionali;

rappresentanti delle categorie economiche e sociali e dirigenti di enti pubblici;

accademici ed esperti;

esponenti di organizzazioni non governative.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2009.

ALLEGATO 2

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo.**PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

L'indagine conoscitiva ha per obiettivo lo svolgimento di un'attività di approfondimento tematico e di monitoraggio sulla tutela dei diritti umani e delle libertà fondamentali nel mondo, portando all'attenzione del Parlamento e della società civile gli aspetti più significativi del tema, con particolare riferimento all'evoluzione della stessa nozione di diritti umani, nonché casi emblematici e situazioni concrete.

Anche alla luce degli spunti emersi in sede di programmazione dei lavori del Comitato permanente sui diritti umani, l'indagine è mirata in particolare a valutare lo stato di attuazione della moratoria universale sulla pena di morte, nonché le violazioni ai diritti di tutte le minoranze, dei rifugiati, dei migranti e dei detenuti, il rispetto degli standard di tutela definiti dal diritto internazionale umanitario nelle aree di crisi o di post-conflitto ed ogni altra violazione ai diritti e alle libertà dell'individuo, ivi incluse le libertà religiose ed ogni forma di libertà di espressione.

L'indagine si propone inoltre di approfondire le implicazioni che una efficace politica di difesa dei diritti umani e di sviluppo della democrazia ha sul piano della politica internazionale dell'Italia e dell'Europa e dell'evoluzione e della riforma delle istituzioni internazionali.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in eventuali sopralluoghi al di fuori

della sede parlamentare di cui sarà di volta in volta richiesta autorizzazione al Presidente della Camera.

Soggetti da audire:

Membri del Governo;

membri del Comitato interministeriale per i diritti umani;

rappresentanti diplomatici presso le Organizzazioni internazionali;

direttori generali del Ministero degli affari esteri;

rappresentanti delle Agenzie delle Nazioni Unite;

rappresentanti di soggetti operanti a livello regionale (come ad esempio la Corte europea dei diritti umani, la Commissione africana sui diritti umani e dei popoli, la commissione inter-americana sui diritti umani, la Corte inter-americana sui diritti umani);

rappresentanti degli organismi competenti del Consiglio d'Europa;

rappresentanti degli organismi competenti per i diritti umani nell'ambito dell'OSCE;

rappresentanti delle organismi competenti per i diritti umani dell'Unione europea;

accademici ed esperti;

esponenti di organizzazioni non governative.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2009.

ALLEGATO 3

**Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio
delle Nazioni Unite.****PROGRAMMA DELL'INDAGINE**

L'indagine conoscitiva ha per obiettivo l'approfondimento dell'attività posta in essere dalla comunità internazionale, ed in particolare dal Governo italiano, per il raggiungimento degli otto Obiettivi di Sviluppo del Millennio (gli « Obiettivi »), adottati dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel settembre del 2000 e finalizzati a dimezzare entro il 2015 la povertà.

Gli Obiettivi di Sviluppo del Millennio sono ormai stati acquisiti quale punto di riferimento per la cooperazione internazionale allo sviluppo. Il rapporto delle Nazioni Unite, pubblicato del 2007, ha tuttavia evidenziato gli scarsi risultati ad oggi raggiunti, soprattutto nei confronti dell'Africa subsahariana.

Com'è noto, l'Italia ha fatto propri gli Obiettivi del Millennio quali linee guida della propria politica di cooperazione allo sviluppo e si è particolarmente distinta per la realizzazione del sesto Obiettivo, quello relativo alle pandemie, destinando importanti risorse al Fondo Globale per la lotta all'AIDS, la tubercolosi e la malaria. L'Italia è inoltre particolarmente impegnata nel raggiungere gli Obiettivi relativi al settore sanitario e riserva altresì un'attenzione particolare al settore dell'educazione e alle tematiche di genere, soprattutto nei contesti di fragilità e post-conflitto.

Nel quadro dei diversi soggetti che operano nella comunità internazionale, l'indagine conoscitiva svolgerà in particolare un'azione di monitoraggio sulle iniziative assunte dai Paesi del G8, di cui l'Italia nel corso del 2009 assumerà la presidenza, anche alla luce degli indirizzi

derivanti dai lavori dell'Assemblea Generale delle Nazioni Unite e dalle riunioni tematiche, come il vertice di Accra. L'attività di indagine si articolerà altresì nella consapevolezza dell'importante interazione fra Paesi donatori e tra livello istituzionale, settore privato e società civile.

L'indagine, in linea con quanto emerso in sede di programmazione dei lavori del Comitato permanente sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio costituito in seno alla Commissione, non trascurerà di valutare iniziative, aspetti finanziari ed eventuali rapporti con istituzioni internazionali utili a qualificare la posizione dell'Italia sulle diverse questioni e ad individuare le modalità più opportune per dare maggiore visibilità, soprattutto nelle sedi europee, all'impegno italiano per la realizzazione degli Obiettivi.

L'attività di indagine si articolerà principalmente in audizioni di soggetti rilevanti ai fini dei temi trattati e, ove necessario, in sopralluoghi al di fuori della sede parlamentare di cui sarà di volta in volta richiesta l'autorizzazione al Presidente della Camera.

Soggetti da audire:

Membri del Governo;

rappresentanti diplomatici presso le Organizzazioni internazionali;

direttori generali del Ministero degli affari esteri;

rappresentanti delle Agenzie delle Nazioni Unite;

rappresentanti delle istituzioni finanziarie internazionali;

accademici ed esperti;

esponenti di organizzazioni non governative;

rappresentanti organi di informazione;

esponenti del settore privato.

Termine dell'indagine:

31 dicembre 2009.

IV COMMISSIONE PERMANENTE

(Difesa)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	25
Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio » e « Libero Comune di Zara in esilio ». C. 684 Menia e C. 685 Menia (<i>Esame e rinvio</i>)	25

SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Edmondo CIRIELLI.

La seduta comincia alle 14.30.

Sui lavori della Commissione.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, propone che le due proposte di legge iscritte all'ordine del giorno, in sede referente, recanti la concessione della medaglia d'oro al valore, rispettivamente, all'Associazione « Libero Comune di Fiume in esilio » (C. 684) e all'Associazione « Libero Comune di Zara in esilio » (C. 685), ver-tendo sulla stessa materia, ancorché riferite a beneficiari diversi, siano abbinatae.

La Commissione concorda.

Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio » e « Libero Comune di Zara in esilio ». C. 684 Menia e C. 685 Menia.

(*Esame e rinvio*).

La Commissione inizia l'esame dei provvedimenti in titolo.

Marcello DE ANGELIS (PdL), *relatore*, osserva che le proposte di legge in esame si propongono di rendere onore al sacrificio delle comunità di Zara e di Fiume che nel corso della storia hanno sempre dimostrato il proprio attaccamento e il proprio amore per l'Italia che molto spesso, come è ampiamente documentato, è stato pagato con il sacrificio della vita e con l'esilio dalla propria terra di origine da molti cittadini di queste città. Sottolinea come nella complessità della nostra storia nazionale, in particolare quella preunitaria, alla legittima aspirazione dei cittadini di Fiume e di Zara di far parte della comunità italiana è stata contrapposta, la volontà, spesso brutale, dell'impero austro-ungarico di « slavizzare » Istria e Dalmazia, con il tentativo sistematico di cancellare la lingua, la cultura e la tradizione dei popoli che le abitavano che dovrebbero piuttosto essere considerate senza ombra di dubbio italiane. Ricorda infatti i rapporti strettissimi che Zara ebbe ad intrattenere con la Repubblica di Venezia, l'aggregazione della Dalmazia al Regno italico voluta da Napoleone con la pace di Austerlitz, l'estremo sacrificio di molti dalmati nella difesa della propria

italianità e dell'Italia stessa. Osserva come lo stesso debba valere per Fiume, già colonia Romana con il nome di Tarsatica.

Rileva inoltre come sia altresì noto che molti cittadini di Fiume e di Zara hanno dato un importante contributo alla nostra Patria, sia con il proprio lavoro, sia prestando servizio nelle Forze dell'ordine e nelle Forze armate, sia ricoprendo incarichi istituzionali e rappresentativi, sia nel regio parlamento come in un quello repubblicano. Sottolinea come sia drammaticamente noto, inoltre, che in tempi recenti molti cittadini italiani di quelle terre abbiano subito il dramma dell'esodo forzato e delle uccisioni indiscriminate. Il Parlamento ha già riconosciuto all'unanimità quanto doveroso sia il ricordo di quegli uomini e di quelle donne, cittadini italiani di Istria e Dalmazia, con l'istituzione del giorno del ricordo per i martiri delle foibe.

Oggi queste città non sono più in territorio italiano, ma molti dei loro cittadini continuano ad affermare fortemente la propria identità di nostri connazionali.

Osserva, infine, che sono stati costituiti, in seno alle comunità degli esuli, storiche associazioni che si identificano nei liberi comuni di Zara e Fiume in esilio, tanto da fare di queste città non più solo un luogo fisico, bensì un'appartenenza ideale, dove non soltanto sopravvivono la cultura, la lingua e le tradizioni di sempre, ma nelle quali i suddetti cittadini riaffermano la loro volontà di continuare a essere partecipi di un comune destino nel solco della nostra identità nazionale.

Infine, pur condividendo le finalità dei provvedimenti in oggetto, ne evidenzia alcuni profili problematici di carattere tecnico. In particolare, sottolinea come, la concessione di una onorificenza con riferimento ad entità geografiche, non appartenenti al territorio italiano, potrebbe generare problemi di carattere diplomatico con paesi confinanti.

Al fine di evitare tale inconveniente, si potrebbe, ad esempio, ipotizzare l'attribuzione dell'onorificenza alla memoria dei cittadini coinvolti nelle vicende storiche sopra menzionate, su iniziativa delle Associazioni citate nei provvedimenti in

esame, ovvero della Federazione degli esuli istriani, fiumani e dalmati, già coinvolta nella concessione di onorificenze nell'ambito delle celebrazioni legate alla giornata del ricordo per i martiri delle foibe.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, sottolinea come l'avvio dell'esame dei provvedimenti in oggetto, quale primo atto, in sede referente, della Commissione, risulti particolarmente significativo, in quanto, si colloca nello stesso percorso che fu tracciato in modo concorde, dalla maggioranza e dall'opposizione, nella XIV legislatura, per l'istituzione di una « giornata del ricordo ». Auspica quindi che, anche nell'esame dei provvedimenti in oggetto, possa instaurarsi quel clima di collaborazione, tra tutte le forze politiche, che caratterizzò l'istituzione della « giornata del ricordo ».

Ettore PIROVANO (LNP), nel concordare con le finalità dei provvedimenti in esame, osserva come, nel corso della XIV legislatura, al Senato, in sede di esame di un provvedimento recante il riconoscimento di un'analogha onorificenza, era emerso che la medaglia d'oro non veniva in concreto realizzata con metallo prezioso. Auspica, quindi, che tale spiacevole inconveniente non si ripeta per i provvedimenti in oggetto.

Ettore ROSATO (PD), nel concordare con i rilievi formulati dal relatore, auspica un percorso condiviso dalla maggioranza e dall'opposizione, nell'esame dei provvedimenti in titolo.

Edmondo CIRIELLI, *presidente*, esprime il cordoglio di tutta la Commissione per la scomparsa dell'onorevole Lavagnini che, in precedenti legislature, è stato autorevole componente della Commissione Difesa, ricoprendone anche la carica di Vicepresidente.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.45.

V COMMISSIONE PERMANENTE

(Bilancio, tesoro e programmazione)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Doc. LVII, n. 1- <i>bis</i> Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	27
AVVERTENZA	31

SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del vicepresidente Gaspare GIUDICE. — Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Giuseppe Vegas.

La seduta comincia alle 14.20.

Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.

Doc. LVII, n. 1-*bis* Governo.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Gabriele TOCCAFONDI (PdL), *relatore*, nell' esporre il contenuto della nota di aggiornamento sul DPEF per gli anni 2009-2013, rileva preliminarmente che il bilancio pubblico può costituire la base per giusti interventi pubblici solo nei limiti in cui l'economia reale crea una effettiva disponibilità di risorse. In proposito, il DPEF e l'attuale suo nota di aggiornamento indicano non solo che attualmente la situazione economica non consente

l'espansione degli interventi pubblici, ma che è sempre più urgente abbattere il debito pubblico, vera e propria zavorra per il paese e la sua economia. Il DPEF, prima, e il suo nota di aggiornamento adesso, rappresentano elementi di una manovra seria e rigorosa che fa i conti con una congiuntura internazionale sfavorevole, con vincoli europei, con le criticità dei conti pubblici e con la realtà economica del Paese. L'aggiornamento attuale non fa che proseguire su questa strada. Anzi questo è proprio il segno che il DPEF è finalmente uno strumento che non descrive la filosofia economica di un paese irrealista, dei sogni, ma la realtà. Rileva che in questo senso il DPEF e il suo aggiornamento si muovono in una logica di rispetto dei vincoli europei ed all'interno di un quadro macroeconomico in evoluzione e caratterizzato da importanti fattori di rischio.

Ricorda che la presentazione della nota di aggiornamento al DPEF è avvenuta in un quadro di forte tensione nei mercati internazionali. La crisi finanziaria mondiale si è acuita e permangono numerose incertezze. Negli Stati Uniti, in conseguenza della crisi dei mutui subprime, l'intero panorama finanziario è stato stra-

volto nel volgere di breve tempo: Bear Sterns, sull'orlo della bancarotta, è stato oggetto di una cessione pilotata a JP Morgan; Lehman Brothers è oramai in liquidazione; Merrill Lynch è stata rilevata all'ultimo momento da Bank of America; Morgan Stanley e Goldman Sachs, su pressione della Federal Reserve, hanno visto un drastico ridimensionamento del loro ruolo, diventando banche commerciali.

Questa situazione drammatica ha indotto le autorità statunitensi a varare un maxi-piano di salvataggio dell'economia e della finanza dell'ordine di 700 miliardi di dollari, che, dopo un iniziale momento di euforia, non sembra aver convinto le borse, che mostrano andamenti quanto mai altalenanti. La reiezione del piano da parte della Camera dei rappresentanti ha costituito un ulteriore colpo alla stabilità dei mercati.

Nel ricordare che l'Italia risente ovviamente di questo scenario di notevole incertezza, segnala che la Nota di aggiornamento al DPEF 2009-2013 presenta una revisione al ribasso delle stime della crescita economica pari allo 0,4 per cento per l'anno in corso e per il 2009: nel 2008, la crescita del PIL dovrebbe attestarsi allo 0,1 per cento e nel 2009 allo 0,5 per cento. L'economia italiana ha infatti mostrato nel primo semestre dell'anno segni di rallentamento dovuti al rincaro dei beni energetici e alimentari, all'apprezzamento dell'euro, che ha indebolito la domanda estera, e ad una correzione superiore alle attese nel settore delle costruzioni. Rileva che tuttavia questo andamento non incide sull'indebitamento netto dell'anno in corso, che resta fissato al 2,5 per cento.

La Nota di aggiornamento al DPEF sconta infatti una ricomposizione del conto consolidato delle pubbliche amministrazioni che lascia sostanzialmente invariato il livello del saldo in termini nominali. Si registra infatti un peggioramento di 569 milioni in valore assoluto, quale risultante di un aumento dell'avanzo primario (+762 milioni) che compensa parzialmente la crescita della spesa per interessi (+1.331 milioni).

Il miglioramento del saldo primario è determinato da un notevole contenimento della spesa sia di parte corrente che di parte capitale (-1.497 milioni), a fronte di una dinamica meno favorevole delle entrate (-735 milioni).

Le stime evidenziano una contrazione del gettito relativo alle imposte indirette (-3.594 milioni), parzialmente compensata da un aumento delle imposte dirette (+2.308 milioni) e dei contributi sociali (+497 milioni) attribuibile ad una dinamica più positiva dei redditi da lavoro dipendente in alcuni comparti del settore privato.

Nel periodo successivo la nota di aggiornamento evidenzia un aumento dell'indebitamento netto rispetto alle stime del DPEF, pari allo 0,1 per cento di PIL nel 2009, allo 0,2 nel 2010 e nel 2011, ascrivibile ad un peggioramento dell'avanzo primario e, nei primi due anni, anche ad un aumento della spesa per interessi. Nel 2012 l'aumento dovrebbe essere allo 0,1 per cento, mentre nel 2013, anno in cui verrebbe raggiunto l'obiettivo del pieno pareggio di bilancio, si registrerebbe un miglioramento dell'indebitamento netto dell'ordine dello 0,1 per cento.

Con riferimento al conto consolidato delle pubbliche amministrazioni, osserva che le variazioni apportate dalla Nota di aggiornamento alle singole voci appaiono solo in parte riconducibili alle modifiche apportate nel corso dell'esame parlamentare della manovra di luglio e alle riclassificazioni delle singole poste di tale provvedimento: pur prendendo in considerazione la ricostruzione della manovra contenuta nella Relazione previsionale e programmatica (che tiene conto di entrambi i fattori indicati) non si giunge ad una spiegazione esaustiva degli andamenti risultanti dal quadro a legislazione vigente contenuto nella Nota. Chiede quindi al rappresentante del Governo di chiarire quali variazioni siano riconducibili a riclassificazioni e quali dipendano invece da una revisione dei tendenziali.

In particolare, sul versante delle spese, la Nota evidenzia, rispetto alle stime del

DPEF, una notevole riduzione delle spese per redditi da lavoro dipendente, dell'ordine di 1,35 miliardi di euro nel 2009, di oltre 1,5 miliardi di euro nel 2010 e 2011 e di superiore ai 2 miliardi di euro nel 2012 e 2013; sulle motivazioni di una tale revisione delle stime, chiede un chiarimento al Governo. Tale riduzione delle spese è peraltro più che compensata da un aumento delle spese per consumi intermedi e per pensioni.

Per i consumi intermedi, che comunque si mantengono su tassi di crescita annui piuttosto contenuti (circa lo 0,6 per cento in medio), è previsto un aumento di 943 milioni nel 2009, di 1,65 miliardi nel 2010, di 2,7 miliardi nel 2011, di 2,2 miliardi nel 2012 e di 2,6 miliardi nel 2013; dal momento che la manovra varata nel mese di luglio, scontava una notevole riduzione delle componenti di spesa che incidono su tale voce, sia a livello di amministrazioni centrali che di amministrazioni decentrate, chiede anche in tal caso informazioni più puntuali sulle ragioni della revisione delle stime.

Allo stesso modo ritiene necessario un chiarimento sulla revisione al rialzo delle stime per la spesa pensionistica, per la quale è previsto un aumento di 445 milioni di euro nel 2009 e di 1,5 miliardi di euro negli anni successivi fino al 2013.

Le entrate continuano a mostrare, negli anni successivi al 2008, una notevole flessione, rispetto alle previsioni del DPEF, delle entrate da imposte indirette ed un consistente miglioramento delle entrate da imposte dirette e da contributi sociali.

Il debito pubblico, a fronte di una previsione migliore delle attese per l'anno in corso (103,7 per cento del PIL invece di 103,9), evidenzia un percorso di rientro più lento: viene comunque confermata la discesa al di sotto del PIL nel 2011.

Rileva che la nota di aggiornamento al DPEF 2009-2013 ridetermina infine il livello del saldo netto da finanziare del bilancio dello Stato per gli anni 2009-2011 rispetto a quanto indicato nel mese di giugno.

Per l'esercizio 2009, tale saldo viene fissato pari a 33,6 miliardi di euro a fronte

dei 16,6 miliardi di euro indicati nel DPEF. La nota evidenzia che tale rideterminazione è disposta in base agli elementi che emergono dal bilancio a legislazione vigente per il 2009 ed è conseguenza della revisione (per circa 14 miliardi) di alcune poste relative ai trasferimenti alle Amministrazioni Pubbliche, tra i quali agli enti di previdenza e agli enti territoriali, nonché (per circa 4 miliardi) di poste correttive e compensative delle entrate.

Conclusivamente segnala che il nuovo obiettivo relativo al bilancio dello Stato non implica comunque modifiche al livello programmatico dell'indebitamento netto delle pubbliche amministrazioni. Infatti, per gli anni 2010 e 2011, il saldo è fissato ad un livello più elevato rispetto a quello indicato in giugno, ma mantiene un profilo discendente nell'arco temporale di riferimento. In particolare, il saldo netto da finanziare per il 2010 è pari a 16,5 miliardi (a fronte di 9,1 miliardi di giugno) e quello per il 2011 è pari a 3,1 miliardi (a fronte di un saldo netto da impiegare pari a 0,7 miliardi di euro).

In conclusione, l'aggiornamento del Documento e le contestuali azioni programmate indicano che la ricchezza prima di essere distribuita va creata, la redistribuzione di ciò che non c'è farebbe sicuramente sentire più uguali ma nel senso di più poveri, senza creare quella maggiore eguaglianza alla quale il nostro Paese aspira. Pertanto, sottolineata l'esigenza primaria di risanamento, ritiene fondamentale che il Governo confermi che non appena verranno segnali positivi in termini di crescita economica verrà un'azione congiunta per redistribuire risorse verso le famiglie e i lavoratori, categorie che oggi sono quelle maggiormente esposte agli effetti della crisi in atto.

Il sottosegretario Giuseppe VEGAS si riserva di fornire gli elementi di chiarimento richiesti in sede di replica.

Maino MARCHI (PD) rileva preliminarmente che le critiche rivolte dal suo gruppo al DPEF, da ritenersi del tutto insufficiente ad aiutare la crescita, valgono

anche per la nota di aggiornamento, anche in considerazione del peggioramento della crisi finanziaria internazionale. In particolare durante l'esame parlamentare del DPEF era stata segnalata dall'opposizione l'assenza di interventi efficaci per salari e pensioni, che non può che essere ribadita per la nota di aggiornamento. Segnala inoltre che l'esame dei dati tendenziali contenuti nella nota di aggiornamento confermano che il decreto-legge n. 112 del 2008 ha avuto un effetto recessivo sull'economia nazionale e ricorda che la gravità della situazione è stata confermata anche da centri di ricerca indipendenti. Segnala poi che alla riduzione del tasso di crescita del PIL previsto per il 2008 dallo 0,4 allo 0,1 per cento si accompagna una crescita del PIL nominale. Sul punto chiede spiegazioni al rappresentante del Governo, in quanto tale aumento risulta singolare, se confrontato con il previsto calo del gettito IVA, gettito che infatti risulta legato all'andamento del PIL nominale. In proposito rileva che l'unica spiegazione potrebbe essere quella che il Governo dia per scontato il venir meno dei risultati positivi nella lotta all'evasione fiscale fin qui registrati. Osserva che pure deve essere spiegato perché la spesa per consumi registri una riduzione nel 2008 ed invece un aumento nel 2009, senza che siano previste politiche di sostegno ai consumi. In proposito, ritiene indispensabile che vengano assunte misure urgenti per il sostegno del potere di acquisto delle famiglie, posto che l'andamento dell'inflazione fa sì che il peso dell'imposizione reale sulle famiglie cresce mentre la loro capacità di consumo diminuisce.

Renato CAMBURSANO (IdV) condive le richieste di chiarimento avanzate dal relatore. Rileva che il documento in esame procede all'aggiornamento del DPEF esaminato dal Parlamento nel mese di luglio. Le criticità già rilevate in quella sede risultano oggi amplificate: la manovra attuata nel mese di luglio ha oramai esplicito i suoi effetti negativi sulla crescita. Sottolinea come la non crescita debba oramai considerarsi di natura

strutturale: per il secondo trimestre consecutivo si è infatti registrata una riduzione del PIL. La manovra del Governo non ha poi inciso in alcun modo sul potere di acquisto delle famiglie, che costituisce il vero motore dello sviluppo. Segnala l'assenza di qualsiasi misura volta al recupero del *fiscal drag*. Con riferimento alla prosecuzione della lotta all'evasione fiscale, sostenuta dal Ministro, chiede chiarimenti in ordine alla riduzione delle entrate registrata dalla nota di aggiornamento e, in particolare, sulla riduzione delle entrate indirette e sull'aumento delle entrate dirette. Rileva infine come i dati indichino una minore incisività dell'azione del Governo nel contrasto all'evasione fiscale.

Antonio MISIANI (PD) nel ricordare che l'ottimismo che ha caratterizzato le valutazioni economico-finanziarie del centro destra nella XIV legislatura, evidenzia che dalla Nota di aggiornamento in esame emerge un realismo che non nasconde i motivi di preoccupazione. Sottolinea che si è in presenza, a livello internazionale, di una situazione drammatica che può determinare pesanti ripercussioni anche sull'Italia. Ribadisce pertanto la richiesta di una tempestiva ed esauriente informazione al Parlamento da parte di tutte le autorità in possesso di informazioni rilevanti. Per quanto concerne in modo specifico gli elementi forniti nella nota di aggiornamento, osserva che l'Italia continua a registrare un tasso di crescita del PIL inferiore alla media europea. Rispetto a questo dato risulta particolarmente preoccupante il contributo negativo della domanda interna, che dimostra che le difficoltà del Paese dipendono da una grave debolezza dei consumi e degli investimenti. Osserva altresì che viene confermato il tasso di inflazione programmata, a fronte di una forte accentuazione dell'inflazione reale. La scelta di mantenere per il 2009 il tasso di inflazione programmata all'1,5 per cento non potrà che indebolire ulteriormente il potere d'acquisto di salari e pensioni, con ulteriori effetti negativi

sui consumi. In un contesto tanto preoccupante, rileva che le misure espansive adottate dal Governo si riducono all'esenzione dall'ICI della prima casa e alla detassazione degli straordinari. Per quanto riguarda il primo intervento, osserva che l'esenzione dall'ICI, in considerazione delle disposizioni già adottate in materia dal Governo Prodi, ha rappresentato un vantaggio esclusivamente per gli immobili di valore medio alto, con un contributo assai opinabile alla crescita dell'economia e con l'effetto di creare gravi difficoltà per la finanza degli enti locali, dal momento che le risorse individuate dal Governo per rimborsare a tali enti il minor gettito dell'imposta si sono dimostrate insufficienti. Relativamente alla detassazione degli straordinari, evidenzia che essa è stata introdotta come misura sperimentale limitata al 2008, della quale il Governo non sembra intenzionato a prolungare il periodo di applicazione. Ritiene pertanto che la condotta del Governo, caratterizzata da inerzia e passività, risulti fortemente negativa per gli interessi del Paese. Nel momento in cui in altri Paesi i governi adottano rilevanti misure di sostegno all'economia,

il Governo italiano si dimostra incapace di definire e attuare gli interventi volti a rilanciare i consumi e gli investimenti di cui il Paese avrebbe bisogno.

Gaspare GIUDICE, *presidente*, avverte che stanno per avere inizio le votazioni in Assemblea e pertanto rinvia il seguito dell'esame alla seduta di domani.

La seduta termina alle 15.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

ATTI DEL GOVERNO

Schema di decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di ripartizione della quota dell'otto per mille dell'IRPEF devoluta alla diretta gestione statale per il 2008. Atto n. 21.

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

VI COMMISSIONE PERMANENTE

(Finanze)

S O M M A R I O

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
SEDE CONSULTIVA:	
Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Doc. LVII, n. 1-bis (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	38
ATTI DEL GOVERNO:	
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE, in materia di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni. Atto n. 19 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42
RISOLUZIONI:	
7-00016 Strizzolo: Modalità di attestazione dei requisiti per l'accesso alla ripartizione della quota del 5 per mille (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	36
7-00040 Fluvi: Requisiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	37
7-00042 Conte: Iniziative nel settore dei giochi e delle scommesse (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	37

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI

Martedì 30 settembre 2008.

L'ufficio di presidenza si è riunito dalle 13.50 alle 14.20.

SEDE CONSULTIVA

Martedì 30 settembre 2008. — *Presidenza del presidente Gianfranco CONTE.*

— *Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Daniele Molgora.*

La seduta comincia alle 14.20.

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013.

Doc. LVII, n. 1-bis.

(Parere alla V Commissione).

(*Esame e conclusione – Parere favorevole.*)

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (PdL), *relatore*, rileva come la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 dia innanzitutto conto della situazione macroeconomica, a livello mondiale e nazionale, evidenziando gli effetti negativi sulla crescita economica legati alla grave crisi finanziaria americana, all'incremento del prezzo delle materie prime ed al conseguente acuirsi del livello inflazionistico, al progressivo apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro, nonché alla flessione registratasi in alcuni settori economici di rilievo cruciale, quale, in particolare, quello delle costruzioni.

In tale contesto la Nota segnala come il tasso di crescita del PIL italiano subirà una contrazione dell'0,5 per cento nel 2008 (passando dallo 0,5 allo 0,1 per cento) mentre negli anni successivi la crescita si attesterà allo 0,5 per cento nel 2009, allo 0,9 nel 2010, all'1,2 nel 2011 ed all'1,5 nel 2012-2013, con una riduzione, rispettivamente, dello 0,1 per cento, dello 0,2 dello 0,7 e dello 0,4.

Alla luce di tale significativo peggioramento delle prospettive economiche, e dell'aumento dei tassi di interessi legato alle turbolenze sui mercati finanziari internazionali, il Governo ha dunque ritenuto di rivedere le stime di finanza pubblica contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013, anche per dar conto al Parlamento degli effetti determinati dalla manovra economica anticipata con il decreto-legge n. 112 del 2008, nonché dei risultati dell'attività di monitoraggio svolta nel 2008 sul conto delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare, per quanto riguarda il livello dell'indebitamento netto, esso rimane invariato nel 2008 al 2,5 per cento del PIL, registra un peggioramento, compreso tra 0,1 e 0,2 punti percentuali, negli anni 2009, 2010, 2011 e 2012 (nei quali passa, rispettivamente, dal 2 al 2,1 per cento, dall'1 all'1,2 per cento, dallo 0,1 allo 0,3 per cento e dal pareggio allo 0,1 per cento), migliorando invece nel 2012 e nel

2013 (nel quale si riduce, dallo 0,1 per cento al pareggio). Analoghi riscontri si rinvencono considerando il valore dell'indebitamento depurato dagli andamenti ciclici e dalle misure fiscali *una tantum*: in questo caso, il valore di tale variabile passerà dal 2,3 al 2,5 per cento nel 2008, dall'1,7 all'1,8 nel 2009, dallo 0,6 allo 0,7 nel 2010, rimanendo invece sostanzialmente stabile nei tre anni successivi.

Con riferimento al saldo primario, esso si ridurrà dal 3,1 per cento al 3 nel 2009, dallo 4 al 3,9 nel 2010, dal 4,9 al 4,6 nel 2011, dal 4,9 al 4,8 nel 2012 e dal 5 al 4,9 nel 2013.

Per quanto attiene invece al rapporto tra debito pubblico e PIL, esso registra un miglioramento nel 2008 (passando dal 103,9 al 103,7 per cento) mentre presenta un lieve peggioramento negli anni successivi i significativi (nei quali aumenta dal 102,7 al 102,9 nel 2009, dal 100,4 al 101,3 nel 2010, dal 97,2 al 98,4 nel 2011, dal 93,6 al 95,1 nel 2012 e dal 90,1 al 91,9 nel 2013).

In generale la Nota rileva come le modifiche apportate rispetto alle previsioni iniziali del DPEF siano direttamente connesse al rallentamento dell'attività economica ed all'incremento delle spese per interessi sul debito pubblico dovuto all'aumento dei tassi di interesse a livello mondiale. Peraltro il documento evidenzia come tali modifiche risultino sostanzialmente marginali, in quanto tali elementi negati sono stati sostanzialmente contro bilanciati grazie alla sostanziale tenuta del gettito fiscale e dalle economie di spesa realizzate con i provvedimenti di politica economica approvati nei primi mesi della legislatura.

Per ciò che concerne il Bilancio statale, la Nota provvede altresì a rivedere le stime del saldo netto da finanziare per il 2009, che viene rivisto di circa 18 miliardi di euro (passando da 16,6 a 33,9 miliardi), a seguito della rideterminazione (per 14 miliardi) delle poste di bilancio relative ai trasferimenti ad amministrazioni pubbliche, in particolare enti locali ed enti di

previdenza, e della rideterminazione (per 4 miliardi) delle poste correttive e compensative relative alle entrate.

Per quanto riguarda specificamente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, evidenzia come la Nota riveda anche, seppur parzialmente, le previsioni relative alla pressione fiscale, in particolare segnalando una riduzione nel 2008, nel 2012 e nel 2013 di tale valore, che passa, rispettivamente, dal 43 al 42,8 per cento, dal 43,1 al 42,9 e dal 42,9 al 42,8, mentre restano invariati i dati relativi alle altre annualità considerate.

La Nota elenca quindi con maggiore precisione i provvedimenti di cui si compone la manovra di finanza pubblica, la quale si articola, oltre che nei disegni di legge C. 1441-*bis*, C. 1441-*ter* e C. 1441-*quater*, recanti misure in materia di sviluppo, attualmente all'esame della Camera, e nel disegno di legge S. 847, in materia di lavoro pubblico, attualmente all'esame del Senato, anche per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, nel disegno di legge recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, di prossima presentazione alle Camere, il quale sarà esaminato in sede referente dalla Commissione.

Formula quindi una proposta di parere favorevole (*vedi allegato 1*).

Alberto FLUVI (PD) preannuncia il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere formulata dal relatore, rilevando innanzitutto come la presentazione della Nota di aggiornamento al DPEF non costituisca un atto di buona volontà del Governo nei confronti del Parlamento, ma un preciso obbligo dell'Esecutivo.

Passando quindi alle questioni di merito, esprime preoccupazione per l'atteggiamento finora tenuto dallo stesso Governo, che non sembra voler intervenire sulla grave situazione economica del Paese, riprendendo in tal modo lo stesso orientamento assunto nella XIV legislatura, nel corso della quale la maggioranza di centro-destra insisteva testardamente nel ritenere che tutti i problemi economici del Paese fossero esclusivamente dovuti

alle conseguenze degli attentati terroristici alle Torri gemelle dell'11 settembre 2001. Ritiene, al contrario, che non sia possibile limitarsi ad addossare la responsabilità dell'attuale condizione economica esclusivamente a fattori esterni, negando in tal modo la realtà, ma che occorra avviare al più presto un'incisiva azione di politica economica, ponendosi alla guida delle evoluzioni del sistema. Rileva, infatti, come l'Italia sia ormai tecnicamente in recessione, e come sia pertanto indispensabile adottare misure di rilancio della domanda interna, attraverso strumenti di sostegno ai redditi da lavoro dipendente e da pensione. Sottolinea, a tale riguardo, come l'Esecutivo disponga delle risorse finanziarie per operare in questo senso, in considerazione del fatto che il gettito tributario appare in linea con le previsioni, anche grazie all'efficace attività di contrasto all'evasione fiscale svolta nel corso della passata legislatura.

Lamenta, pertanto, come la Nota di aggiornamento ed il disegno di legge finanziaria presentato alle Camere non contengano alcuna indicazione in tal senso, laddove sarebbe invece opportuno che, dopo gli sgravi per le imprese, si realizzasse una riduzione della pressione fiscale in favore dei lavoratori e dei pensionati.

Roberto OCCHIUTO (UdC) dichiara il voto contrario del proprio gruppo sulla proposta di parere del relatore, rilevando come il Governo abbia perso l'occasione costituita dalla presentazione della Nota di aggiornamento al DPEF per rivedere la propria impostazione di politica economica, che non appare in grado di sostenere la crescita dell'economia nell'attuale fase di grave crisi.

Alessandro Saro Alfonso PAGANO (Pdl), *relatore*, con riferimento alle considerazioni espresse dai deputati intervenuti, ribadisce come le difficoltà dell'economia italiana siano soprattutto legate alla negativa evoluzione della congiuntura internazionale, rilevando come, proprio alla luce di tale evoluzione del contesto macroeconomico, si rivelino particolarmente

fondate le misure contenute nel decreto-legge n. 112 del 2008, le quali hanno consentito la stabilizzazione dei conti pubblici, evitando inoltre il ricorso, frequentissimo in passato, ad una profluvie di interventi microsettoriali privi di organicità.

Ritiene, quindi, che il Governo abbia finora svolto appieno il proprio ruolo, evidenziando a tale proposito una significativa modificazione della politica economica rispetto a quella perseguita nel corso della precedente esperienza di governo del centro-destra: infatti, oltre a rinunciare allo strumento delle entrate *una tantum*, l'Esecutivo, per la prima volta nella storia recente del Paese, è stato in grado di incidere sugli elementi strutturali della spesa pubblica, realizzandone una riduzione e razionalizzazione che era attesa da tempo.

Conferma quindi il proprio giudizio positivo sulla Nota di aggiornamento in esame.

La Commissione approva la proposta di parere del relatore.

La seduta termina alle 14.40.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario per l'economia e le finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.40.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE, in materia di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni.

Atto n. 19.

(Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione — Parere favorevole con osservazioni).

La Commissione prosegue l'esame dello schema di decreto in oggetto, rinviato nella seduta del 24 settembre 2008.

Maurizio LEO (PdL), *relatore*, formula una proposta di parere favorevole con osservazioni (*vedi allegato 2*).

Alberto FLUVI (PD) nel preannunciare la valutazione positiva del proprio gruppo sullo schema di decreto legislativo, ricorda che, nel corso della precedente seduta di esame del provvedimento, aveva chiesto al rappresentante del Governo di fornire informazioni in merito agli orientamenti dell'Esecutivo rispetto ad eventuali modifiche alla disciplina sui requisiti di onorabilità degli esponenti societari. Rileva, infatti, come la normativa attualmente vigente in materia si presti in taluni casi ad un'applicazione distorta, lasciando sostanzialmente alla discrezionalità degli organi societari la scelta circa la rimozione di esponenti che siano incorsi in sanzioni.

Invita quindi il relatore ad inserire nella sua proposta di parere un rilievo in merito.

Gianfranco CONTE, *presidente*, con riferimento alle considerazioni espresse dal deputato Fluvi, sottolinea come lo schema di decreto legislativo abbia un ambito materiale ben delimitato dal contenuto della delega legislativa in base alla quale esso è stato predisposto, non essendo pertanto possibile introdurre ulteriori disposizioni estranee a tali limiti. Ritiene, peraltro, che il relatore potrebbe valutare l'opportunità di inserire nella proposta di parere una premessa, che segnali al Governo la questione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA si riserva di approfondire la tematica sollevata dal deputato Fluvi, evidenziando peraltro come essa esuli dagli ambiti assegnati alla sua diretta competenza.

Maurizio LEO (PdL), *relatore*, comprende le ragioni della sollecitazione avanzata dal deputato Fluvi, rilevando tuttavia come l'oggetto proprio dello schema di

decreto sia il recepimento nell'ordinamento nazionale della direttiva 2006/46/CE, la quale non attiene alla materia concernente i requisiti di onorabilità degli esponenti societari.

Considera peraltro possibile accogliere il suggerimento avanzato dal Presidente, riformulando la propria proposta di parere nel senso di inserirvi un'ulteriore premessa in materia (*vedi allegato 3*).

La Commissione approva la proposta di parere, come riformulata dal relatore.

La seduta termina alle 14.50.

RISOLUZIONI

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Gianfranco CONTE. — Interviene il sottosegretario dell'economia e delle finanze Daniele Molgora.

La seduta comincia alle 14.50.

7-00016 Strizzolo: Modalità di attestazione dei requisiti per l'accesso alla ripartizione della quota del 5 per mille.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 2 luglio 2008.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA rileva come la norma cui fa riferimento la risoluzione, approvata nel corso della precedente legislatura, risulti assolutamente chiara nel suo disposto, pur risultando discutibile sul piano del merito, in quanto costringe i soggetti che intendono partecipare alla ripartizione delle quote del 5 per mille ad una duplicazione di adempimenti, la quale risulta sostanzialmente inutile. In tale contesto sottolinea quindi l'opportunità di rivedere il dettato normativo, in quanto ogni misura che intendesse limitarsi a sanare situazioni problematiche emerse sinora in sede applicativa non

eviterebbe il riproporsi in futuro di analoghe questioni.

Ivano STRIZZOLO (PD) esprime rammarico per la posizione assunta dal Governo, il quale sembra voler abdicare al proprio ruolo di indirizzo politico, senza risolvere le difficoltà nell'applicazione della normativa in materia, che derivano anche dalla rigidità dell'Agenzia delle entrate. Sottolinea infatti come la questione attenga ad aspetti di natura meramente formale, risultando del tutto abnorme escludere dalla ripartizione del 5 per mille associazioni che posseggono i requisiti previsti e che hanno avuto il solo torto di non interpretare correttamente la disciplina, tardando nel trasmettere all'Amministrazione finanziaria l'autocertificazione attestante i requisiti medesimi.

Chiede quindi al Sottosegretario di compiere ulteriori approfondimenti in merito, eventualmente valutando la possibilità di un intervento legislativo che riapra i termini per la presentazione della predetta documentazione.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA esclude che il Governo intenda in alcun modo penalizzare le associazioni che intendono partecipare alla ripartizione del 5 per mille, chiarendo come il proprio intervento intendesse indicare l'esigenza di modificare a regime una norma che, seppure discutibile, risulta chiara nella sua portata, non essendo a suo giudizio sufficiente la previsione, contenuta nella risoluzione, di una sanatoria per il passato che non escluderebbe il riproporsi di analoghe difficoltà in futuro.

Alberto FLUVI (PD) ritiene come la risoluzione non intenda sollevare polemiche pretestuose tra maggioranza ed opposizione, ma persegua l'obiettivo di risolvere un problema oggettivo.

A tale proposito ricorda che, nel corso dello svolgimento di una sua interrogazione a risposta immediata in materia, sia emerso come il Tribunale di Bari, con una recente sentenza, abbia disposto il reintegro di un'associazione precedentemente

esclusa dal riparto del 5 per mille, evidenziando quindi l'urgenza di intervenire in materia, al fine di eliminare l'attuale situazione di incertezza.

Ivano STRIZZOLO (PD) ribadisce il proprio invito al Sottosegretario a compiere ogni sforzo per favorire la positiva soluzione della problematica affrontata dalla risoluzione, così da venire incontro alle legittime aspettative di quelle associazioni che si sono viste ingiustamente precludere la partecipazione al riparto delle quote del 5 per mille.

Gianfranco CONTE, *presidente*, ritiene che l'audizione del Direttore dell'Agenzia delle entrate, prevista per la giornata di domani, consentirà alla Commissione di acquisire ulteriori, utili elementi in merito alla tematica affrontata dalla risoluzione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

7-00040 Fluvi: Requisiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 23 settembre 2008.

Il Sottosegretario Daniele MOLGORA, alla luce degli approfondimenti svolti sul tema oggetto della risoluzione, rileva come la Banca d'Italia, specificamente interpellata, abbia segnalato come l'obbligo, per le società di consulenza finanziaria, di trasformarsi in società di intermediazione immobiliare (SIM) e di costituirsi in forma di società per azioni, corrisponda all'esigenza di assicurare un adeguato livello di vigilanza sull'operatività di tali soggetti, in quanto la forma della Spa garantisce la presenza di una struttura organizzativa

più solida, e pertanto, di controlli interni più efficaci, rispetto a quella delle società a responsabilità limitata. La stessa Banca d'Italia ha peraltro rilevato come le peculiarità delle SIM operanti esclusivamente nel settore della consulenza siano riconosciute dalla disciplina vigente, la quale prevede infatti che esse dispongano di un capitale sociale minimo di soli 120.000 euro, più basso di quello previsto per tutte le altre SIM.

Gianfranco CONTE, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia ad altra seduta il seguito della discussione.

7-00042 Conte: Iniziative nel settore dei giochi e delle scommesse.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione della risoluzione in oggetto, rinviata nella seduta del 25 settembre 2008.

Gianfranco CONTE, *presidente*, informa che è stato recentemente assegnato alla Commissione, in sede referente, il disegno di legge C. 1707, di conversione del decreto-legge n. 149 del 2008, recante disposizioni urgenti per assicurare adempimenti comunitari in materia di giochi, vertente sulla medesima materia della risoluzione, la discussione della quale potrà pertanto riprendere, ai sensi dell'articolo 117, comma 1, del regolamento, solo dopo la conclusione dell'esame di tale provvedimento.

Avverte inoltre che è in corso di presentazione un'ulteriore risoluzione su tali temi, la quale potrà essere discussa congiuntamente all'atto di indirizzo già all'ordine del giorno della Commissione.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 15.

ALLEGATO 1

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 (Doc. LVII, n. 1-bis).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminata, per gli aspetti di competenza, la Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013 (Doc. LVII, n. 1-bis);

evidenziato come, mediante la presentazione della Nota di aggiornamento, il Governo abbia inteso, con senso di responsabilità e trasparenza, dare conto degli effetti sulle variabili di finanza pubblica derivanti dal deteriorarsi della congiuntura economica internazionale, favorendo in tal modo il doveroso coinvolgimento del Parlamento nella definizione, monitoraggio ed aggiornamento delle linee di politica economica;

rilevati, in particolare, gli effetti negativi sulla crescita riconducibili alle drammatiche evoluzioni della crisi finanziaria americana, all'incremento del prezzo delle materie prime ed al conseguente acuirsi del livello inflazionistico, nonché al progressivo apprezzamento dell'euro nei confronti del dollaro;

sottolineato come, nonostante il significativo peggioramento delle prospettive economiche a livello mondiale, la revisione delle stime di finanza pubblica contenute nel Documento di programmazione economico-finanziaria 2009-2013 risulti sostanzialmente marginale, grazie alla sostanziale tenuta del gettito tributario ed alle economie di spesa realizzate con i provvedimenti di politica economica ap-

provati nei primi mesi della legislatura, che hanno consentito di compensare l'aumento degli oneri per interessi sul debito pubblico;

evidenziato, in particolare, come il livello dell'indebitamento netto per il 2008 risulti invariato, registrando un lieve peggioramento, compreso tra 0,1 e 0,2 punti percentuali, nel triennio 2009-2011;

rilevato altresì come il rapporto tra debito pubblico e PIL non segnali peggioramenti significativi, registrando addirittura un miglioramento di 0,2 punti percentuali nel 2008;

sottolineato, per quanto riguarda specificamente gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, come la previsione relativa alla pressione fiscale segnali un leggero miglioramento rispetto a quella contenuta nel DPEF, passando dal 43 al 42,8 per cento in rapporto al PIL nel 2008, dal 43,1 al 42,9 nel 2012 e dal 42,9 al 42,8 nel 2013;

rilevato come i dati contenuti nella Nota di aggiornamento confermino ulteriormente la lucidità ed efficacia della politica economica posta in essere dal nuovo Governo, che, anche grazie all'anticipazione delle misure di finanza pubblica realizzata con il decreto-legge n. 112 del 2008, ha consentito di proseguire nel processo di stabilizzazione e risanamento dei conti pubblici in un contesto economico, nazionale ed internazionale, sfavorevole;

considerato che la manovra di finanza pubblica si articola, per quanto riguarda gli ambiti di competenza della Commissione Finanze, oltre che nel richiamato decreto-legge n. 112 del 2008, già convertito in legge, anche nel disegno di legge recante delega al Governo in materia

di federalismo fiscale, il quale determinerà un significativo riassetto dell'intero sistema tributario nazionale,

esprime

PARERE FAVOREVOLE.

ALLEGATO 2

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE, in materia di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni (Atto n. 19).

PROPOSTA DI PARERE DEL RELATORE

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2006/46/CE, in materia di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni (Atto n. 19);

rilevato come la Direttiva di cui lo schema di decreto legislativo dispone il recepimento nell'ordinamento italiano costituisca un passo avanti significativo nella realizzazione del Piano d'azione adottato della Commissione europea per la modernizzazione del diritto societario ed il rafforzamento del governo societario, prevedendo la responsabilità collettiva degli amministratori, il rafforzamento della trasparenza delle operazioni con parti correlate e delle disposizioni fuori bilancio, e il miglioramento delle informazioni sulle prassi di governo societario applicate nelle società;

sottolineato inoltre come la Direttiva intenda facilitare gli investimenti transfrontalieri e migliorare la comparabilità dei bilanci e delle relazioni a livello europeo, accrescendo così la fiducia del pubblico attraverso la disponibilità di informazioni più specifiche e coerenti;

evidenziato come lo schema di decreto legislativo risulti pienamente aderente al dettato della Direttiva di cui si dispone il recepimento, garantendo inoltre un adeguato coordinamento con la disciplina preesistente in materia;

rilevato in particolare come lo schema di decreto consenta opportunamente di uniformare, attraverso il rinvio ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le definizioni di « strumento finanziario », « strumento finanziario derivato », « *fair value* », « parte correlata » e « modello e tecnica di valutazione generalmente accettato »;

evidenziato come le modifiche appurate dal provvedimento al Codice civile, al decreto legislativo n. 127 del 1991 ed al decreto legislativo n. 87 del 1992, intendano altresì garantire una completa informazione in merito operazioni « rilevanti » realizzate con parti correlate e non concluse sulla base di normali condizioni di mercato, rispetto alle quali le disposizioni vigenti potrebbero non consentire di avere un quadro completo dei rischi e benefici ad esse associati;

sottolineato come lo schema di decreto estenda e specifichi maggiormente la disciplina relativa alle informazioni sul governo e sugli assetti proprietari delle società emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati, incrementando anche sotto questo profilo la trasparenza dei flussi informativi resi disponibili per il mercato;

rilevato come il provvedimento persegua, al tempo stesso, obiettivi di equilibrata semplificazione degli oneri amministrativi per le società, mediante l'elevazione dei limiti numerici che consentono l'utilizzabilità del bilancio in forma abbre-

viata, ovvero che esonerano dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato;

rilevato come lo schema di decreto si ponga in armonia con gli interventi legislativi realizzati in materia negli ultimi anni, focalizzati a rafforzare i presidi normativi per la prevenzione e la lotta alle pratiche finanziarie e societarie scorrette, al fine di garantire la tutela dei diritti degli azionisti, dei creditori e dei dipendenti, nonché di garantire il corretto ed efficace funzionamento dei mercati;

sottolineato come la perdurante fase di turbolenza sui mercati finanziari internazionali, unitamente ai gravi scandali che in anni recenti hanno turbato l'economia italiana, confermino con forza l'esigenza di procedere ulteriormente in tale percorso di revisione e rafforzamento, a tutti i livelli, dei controlli sulla gestione e sull'operatività finanziaria delle società, con particolare attenzione a quelle facenti appello al pubblico risparmio,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 2, ed

all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di individuare criteri che consentano un'omogenea e corretta qualificazione delle operazioni « rilevanti » o « di importo rilevante », cui fanno riferimento le disposizioni sopra richiamate; a tal fine si segnala l'opportunità di ricorrere a parametri prevalentemente qualitativi, in conformità ai principi contabili internazionali;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di dettagliare maggiormente la nozione di « maggiori azionisti », eventualmente facendo riferimento a quella di « azionisti di controllo »;

c) con riferimento all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 123-bis, comma 1, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della medesima lettera, nel senso di far riferimento a strutture piramidali o di partecipazione incrociata;

d) con riferimento all'articolo 6, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento ai « documenti » con quello alle « relazioni », al fine di meglio chiarire la portata della disposizione, alla luce del contenuto dello schema di decreto.

ALLEGATO 3

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE, in materia di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni (Atto n. 19).

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE

La VI Commissione Finanze,

esaminato lo schema di decreto legislativo recante attuazione della Direttiva 2006/46/CE, in materia di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni (Atto n. 19);

rilevato come la Direttiva di cui lo schema di decreto legislativo dispone il recepimento nell'ordinamento italiano costituisca un passo avanti significativo nella realizzazione del Piano d'azione adottato dalla Commissione europea per la modernizzazione del diritto societario ed il rafforzamento del governo societario, prevedendo la responsabilità collettiva degli amministratori, il rafforzamento della trasparenza delle operazioni con parti correlate e delle disposizioni fuori bilancio, e il miglioramento delle informazioni sulle prassi di governo societario applicate nelle società;

sottolineato inoltre come la Direttiva intenda facilitare gli investimenti transfrontalieri e migliorare la comparabilità dei bilanci e delle relazioni a livello europeo, accrescendo così la fiducia del pubblico attraverso la disponibilità di informazioni più specifiche e coerenti;

evidenziato come lo schema di decreto legislativo risulti pienamente aderente al dettato della Direttiva di cui si dispone il recepimento, garantendo inoltre un adeguato coordinamento con la disciplina preesistente in materia;

rilevato in particolare come lo schema di decreto consenta opportuna-

mente di uniformare, attraverso il rinvio ai principi contabili internazionali adottati dall'Unione europea, le definizioni di « strumento finanziario », « strumento finanziario derivato », « *fair value* », « parte correlata » e « modello e tecnica di valutazione generalmente accettato »;

evidenziato come le modifiche apportate dal provvedimento al Codice civile, al decreto legislativo n. 127 del 1991 ed al decreto legislativo n. 87 del 1992, intendano altresì garantire una completa informazione in merito operazioni « rilevanti » realizzate con parti correlate e non concluse sulla base di normali condizioni di mercato, rispetto alle quali le disposizioni vigenti potrebbero non consentire di avere un quadro completo dei rischi e benefici ad esse associati;

sottolineato come lo schema di decreto estenda e specifichi maggiormente la disciplina relativa alle informazioni sul governo e sugli assetti proprietari delle società emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati, incrementando anche sotto questo profilo la trasparenza dei flussi informativi resi disponibili per il mercato;

rilevato come il provvedimento persegua, al tempo stesso, obiettivi di equilibrata semplificazione degli oneri amministrativi per le società, mediante l'elevazione dei limiti numerici che consentono l'utilizzabilità del bilancio in forma abbreviata, ovvero che esonerano dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato;

rilevato come lo schema di decreto si ponga in armonia con gli interventi legislativi realizzati in materia negli ultimi anni, focalizzati a rafforzare i presidi normativi per la prevenzione e la lotta alle pratiche finanziarie e societarie scorrette, al fine di garantire la tutela dei diritti degli azionisti, dei creditori e dei dipendenti, nonché di garantire il corretto ed efficace funzionamento dei mercati;

sottolineato come la perdurante fase di turbolenza sui mercati finanziari internazionali, unitamente ai gravi scandali che in anni recenti hanno turbato l'economia italiana, confermino con forza l'esigenza di procedere ulteriormente in tale percorso di revisione e rafforzamento, a tutti i livelli, dei controlli sulla gestione e sull'operatività finanziaria delle società, con particolare attenzione a quelle facenti appello al pubblico risparmio;

sottolineata, in tale contesto, l'opportunità di rivedere la disciplina relativa ai requisiti di onorabilità degli esponenti societari, al fine di eliminare le distorsioni che si riscontrassero nella normativa vigente in materia,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

a) con riferimento all'articolo 1, comma 1, all'articolo 2, comma 2, ed

all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo, valuti il Governo l'opportunità di individuare criteri che consentano un'omogenea e corretta qualificazione delle operazioni « rilevanti » o « di importo rilevante », cui fanno riferimento le disposizioni sopra richiamate: a tal fine si segnala l'opportunità di ricorrere a parametri prevalentemente qualitativi, in conformità ai principi contabili internazionali;

b) con riferimento all'articolo 1, comma 5, dello schema di decreto, valuti il Governo l'opportunità di dettagliare maggiormente la nozione di « maggiori azionisti », eventualmente facendo riferimento a quella di « azionisti di controllo »;

c) con riferimento all'articolo 5, comma 1, capoverso articolo 123-bis, comma 1, lettera c), valuti il Governo l'opportunità di correggere la formulazione della medesima lettera, nel senso di far riferimento a strutture piramidali o di partecipazione incrociata;

d) con riferimento all'articolo 6, valuti il Governo l'opportunità di sostituire il riferimento ai « documenti » con quello alle « relazioni », al fine di meglio chiarire la portata della disposizione, alla luce del contenuto dello schema di decreto.

VII COMMISSIONE PERMANENTE

(Cultura, scienza e istruzione)

S O M M A R I O

INTERROGAZIONI:

5-00232 Zazzera: Riconoscimento della città di Gravina in Puglia quale sito UNESCO	44
ALLEGATO 1 (Testo della risposta)	47
5-00240 Benamati: Sistema di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide	45
ALLEGATO 2 (Testo della risposta)	49
5-00273 Fugatti: Verifica contabile dell'ufficio SIAE di Trento nei confronti di alcune associazioni culturali della provincia	45
ALLEGATO 3 (Testo della risposta)	51
5-00275 Siragusa: Scioglimento della riserva per i docenti ammessi ai corsi abilitanti	45
ALLEGATO 4 (Testo della risposta)	53
5-00322 De Biasi: Criteri di attribuzione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia del MiBac	45
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	55
5-00318 Siragusa: Stanziamento di fondi per la Scuola superiore di Catania	45
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	56
COMITATO DEI NOVE:	
DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. C. 1634-A Governo .	46
AVVERTENZA	46

INTERROGAZIONI

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Valentina APREA. — Intervengono il sottosegretario di Stato per i beni e le attività culturali Francesco Maria Giro e il sottosegretario di Stato per l'istruzione l'università e la ricerca Giuseppe Pizza.

La seduta comincia alle 14.

5-00232 Zazzera: Riconoscimento della città di Gravina in Puglia quale sito UNESCO.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (vedi allegato 1).

Pierfelice ZAZZERA (IdV), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, ritenendo che occorrerebbe essere meno restrittivi nel riconoscimento di certe realtà come siti Unesco,

dato che dal riconoscimento potrebbero derivare spinte fondamentali all'attuazione di interventi di tutela del patrimonio esistente da parte dei soggetti che hanno avuto il riconoscimento in questione.

5-00240 Benamati: Sistema di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 2*).

Gianluca BENAMATI (PD), intervenendo in sede di replica, si dichiara parzialmente soddisfatto della risposta ricevuta, ringraziando innanzitutto il sottosegretario dell'impegno personale profuso e manifestando apprezzamento per la volontà da parte del Governo di mettere nuovamente in atto una programmazione di tipo pluriennale, auspicando peraltro che vi siano riscontri effettivi di tale attività di programmazione.

5-00273 Fugatti: Verifica contabile dell'ufficio SIAE di Trento nei confronti di alcune associazioni culturali della provincia.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 3*).

Maurizio FUGATTI (LNP), replicando, si dichiara soddisfatto dal punto di vista tecnico della risposta ricevuta, rilevando che non appare opportuno colpire in modo così drastico le associazioni di volontariato per quel che riguarda il pagamento dei diritti d'autore, dato che ciò può contribuire a scoraggiare l'attività delle associazioni in questione.

5-00275 Siragusa: Scioglimento della riserva per i docenti ammessi ai corsi abilitanti.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 4*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara insoddisfatta della risposta ricevuta, rilevando che non si capisce per quale motivo vi sono situazioni di docenti che sono stati ammessi ai corsi abilitanti, sulla base, anche, di pronunciamenti differenti da parte dei vari Tribunali amministrativi regionali. Auspica quindi che la questione possa essere risolta anche attraverso provvedimenti legislativi *ad hoc*.

5-00322 De Biasi: Criteri di attribuzione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia del MiBac.

Il sottosegretario Francesco Maria GIRO risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 5*).

Emilia Grazia DE BIASI (PD), intervenendo in sede di replica, si dichiara insoddisfatta dalla risposta ricevuta, auspicando che in occasione dell'esame della prossima legge finanziaria si possa discutere approfonditamente dei criteri per l'attribuzione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia presso il Ministero per i beni e le attività culturali.

5-00318 Siragusa: Stanziamento di fondi per la Scuola superiore di Catania.

Il sottosegretario Giuseppe PIZZA risponde all'interrogazione in titolo nei termini riportati in allegato (*vedi allegato 6*).

Alessandra SIRAGUSA (PD), replicando, si dichiara parzialmente soddisfatta, rilevando che occorre dare un finanziamento apposito alla scuola superiore di Catania o prevedere la possibilità per la scuola di reperire risorse autonomamente, al fine di scongiurare il rischio che la scuola venga chiusa.

Valentina APREA, *presidente*, dichiara concluso lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno.

La seduta termina alle 14.50.

COMITATO DEI NOVE

Martedì 30 settembre 2008.

DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università.

C. 1634-A Governo.

Il Comitato dei nove si è riunito dalle 14.50 alle 15.05.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

INTERROGAZIONI

5-00313 Ghizzoni: Finanziamento di alcuni programmi spaziali e iniziative correlate.

ALLEGATO 1

5-00232 Zazzera: Riconoscimento della città di Gravina in Puglia quale sito UNESCO.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'interrogante, Onorevole Pierfelice Zazzera, fa riferimento nel testo dell'interrogazione ad un precedente atto di sindacato ispettivo presentato dall'Onorevole Giuseppina Servodio, nel corso della passata legislatura ed al quale il Ministero non ha dato risposta.

Si ritiene doveroso precisare che il Ministero aveva predisposto il testo della risposta da presentare in Aula Camera, ma la stessa non è mai stata inserita all'ordine del giorno dei lavori parlamentari.

Il testo allora predisposto, di cui dò oggi lettura, resta del tutto valido, salvo gli aggiornamenti successivamente acquisiti.

Nel dare riscontro alla formale richiesta di ampliamento del sito iscritto « I Sassi di Matera » con l'inserimento della città di Gravina in Puglia, formulata dal sindaco di Gravina dottor Rino Vendola (con nota n. 32877 del 20 novembre 2006), l'allora Capo del dipartimento per la ricerca l'innovazione e l'organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali, con nota del 22 dicembre 2006 faceva presente che, a seguito delle decisioni assunte dal Comitato per il patrimonio mondiale nella 28^a Sessione (28 giugno-7 luglio 2004) in relazione alle necessità di riequilibrio e rappresentatività della Lista, ed al fine di contenere il numero delle candidature da esaminare annualmente e porre un limite ai Paesi con molti siti già iscritti, le proposte di estensione di siti già presenti sulla Lista dovevano essere considerate come nuove iscrizioni. Alla luce di tali innovative disposizioni, il Ministero per i beni e le attività culturali non ritenne opportuno presentare proposte di estensione dei siti già iscritti.

Tuttavia nella medesima nota si faceva anche presente che, qualora nel corso delle successive riunioni, il Comitato avesse rivisto le decisioni assunte nel 2004, si sarebbe potuta prendere in considerazione la richiesta avanzata dal comune.

L'Amministrazione comunale a tal fine veniva invitata a far pervenire all'Ufficio Lista del Patrimonio mondiale UNESCO una sintetica documentazione su Gravina di Puglia, nella quale, in particolare, dovevano essere evidenziate le caratteristiche di eccezionalità della città – con riferimento, ovviamente, ai requisiti di valore per i quali è stato iscritto il sito « I Sassi di Matera » –, lo stato di conservazione della stessa, nonché gli strumenti di tutela vigenti e le modalità attuali di gestione.

L'Amministrazione comunale ha, quindi, presentato all'Ufficio Lista del Patrimonio mondiale UNESCO del Ministero un *dossier* che, tuttavia, rispondeva solo in modo molto parziale alle richieste formulate con la nota del dicembre 2006.

In ogni caso, il Ministero ha convenuto che la candidatura proposta meritasse una più approfondita valutazione, anche alla luce dell'effettivo interesse che riveste il territorio che da Gravina giunge a Matera e, tenuto conto dell'insufficienza della documentazione pervenuta, ha accettato l'invito a partecipare ad incontri e ad effettuare un sopralluogo nella città di Gravina.

A seguito di tale sopralluogo, svoltosi il 1° marzo 2007, sono emerse alcune criticità, alle quali è necessario fare fronte prima di avviare la candidatura.

In particolare, desta preoccupazione lo stato di conservazione del centro storico,

che in alcune parti è abbandonato, pericolante e trascurato, né risultano programmate iniziative per porre rimedio a tale condizione di degrado.

Appare chiaro che una situazione del genere mal si concilia con la richiesta di iscrizione in una Lista; si rende quindi necessario che l'Amministrazione comunale si attivi per avviare un programma di riqualificazione del centro storico, ponendosi questa azione come condizione indispensabile per presentare la candidatura.

Contemporaneamente è stato richiesto di approfondire l'aspetto scientifico della candidatura, tenuto conto che la documentazione trasmessa non sembra coerente con i requisiti imposti dall'UNESCO.

Inoltre, tenendo presente gli orientamenti emersi per le nuove candidature in sede UNESCO, è stato suggerito di verificare la possibilità di presentare una candidatura più articolata, comprendendo anche ulteriori testimonianze di insediamenti rupestri e di paesaggio culturale nel territorio compreso tra Gravina e Matera.

Ad oggi, nessuna comunicazione in merito all'attivazione di iniziative tese a soddisfare le suddette richieste è pervenuta al competente Ufficio UNESCO del Ministero.

Si ritiene, infine, opportuno sottolineare che le candidature UNESCO non costituiscono strumento per assicurare la tutela del territorio; al contrario, ai sensi della Convenzione sulla salvaguardia del patrimonio mondiale e culturale e naturale, gli Stati che presentano le richieste di iscrizione sono tenuti a dimostrare l'esistenza di adeguati strumenti di tutela a livello nazionale o locale in grado di garantire, di fronte alla Comunità internazionale, la conservazione dei beni iscritti nella Lista del patrimonio mondiale.

Si vuole comunque rassicurare l'Onorevole interrogante che rimane integro l'interesse del Ministero nei confronti della possibile estensione del sito di Matera ad un contesto più ampio che comprenda in modo particolare Gravina, ovviamente qualora da parte del comune, siano avviate tutte le azioni propedeutiche sopra elencate, finalizzate appunto alla riproposizione della candidatura.

Anche a seguito dell'interrogazione presentata dall'onorevole Zazzera, l'Ufficio Unesco con nota del 5 settembre 2008, ha nuovamente sollecitato il comune ad inviare la necessaria documentazione.

ALLEGATO 2

5-00240 Benamati: Sistema di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Nella seduta del 16 luglio 2008 in risposta all'interpellanza n. 94 ebbi già l'opportunità di esporre i passi significativi dei 23 anni che hanno caratterizzato la storia del Programma nazionale di ricerche in Antartide.

Il PNRA rappresenta un percorso scientifico di assoluta eccellenza in discipline che apportano un contributo essenziale per le tematiche cruciali del nostro secolo: cambiamenti climatici, salute, biodiversità, alimentazione ed adattamento biologico.

La regione Antartica è un osservatorio privilegiato della storia e dello stato di salute del nostro pianeta. Nella profondità dei ghiacci vi è un inestimabile patrimonio di conoscenza che ci parla delle fasi evolutive della biosfera. Le informazioni sul ciclo del carbonio, sulle serie climatiche, sulla contaminazione e su altri numerosi parametri chimico-fisici ci restituiscono un quadro prezioso del passato (sino ad 820.000 anni fa) e dei futuri scenari che ci attendono. Peraltro, realizzare misure atmosferiche, in regioni remote a bassa antropizzazione, consente di comprendere meglio quale sia il reale impatto delle attività umane sull'ambiente.

L'unicità delle condizioni climatiche e lo stato di assoluto isolamento, propri dell'Antartide, consentono importanti indagini relative ai processi di adattamento fisiologico e l'osservazione delle capacità dei microrganismi resistenti. Ad oggi sono attive ricerche che spaziano dalla microbiologia, all'epidemiologia, dagli studi sugli effetti dei raggi ultravioletti all'analisi di alcuni tipi di tumore.

Interessanti anche gli impatti sulle scienze agrarie con gli studi relativi agli

impatti dei cambiamenti climatici sul biota e gli studi sullo sfruttamento sostenibile delle risorse alieutiche.

Ma la ricerca polare è, anche, un insostituibile volano per la collaborazione scientifica internazionale in particolare con i paesi del trattato per l'Antartide, a cui l'Italia ha aderito sin dal 1987 (nel 1987 è diventata membro consultivo dell'*Antarctic Treaty Consultative meetings* e nel 1988 è stata ammessa come membro effettivo allo *Scientific Committee on Antarctic Research*).

Sono qui a confermare che dopo un biennio di estrema sofferenza del programma Antartico, l'attuale governo ha deciso di finanziare la campagna 2008 garantendo la possibilità di perseguire importanti obiettivi di ricerca e la salvaguardia di un patrimonio infrastrutturale di grande valore.

Si è voluto innanzitutto rispondere al preciso dovere di non vanificare i consistenti investimenti sino ad oggi realizzati dal governo italiano (circa 500 milioni di euro negli ultimi 23 anni).

Investimenti che ci hanno consentito di consolidare un importante presidio strategico, scientifico e politico.

Il nuovo finanziamento relativo alla campagna 2008 consente di:

garantire la manutenzione del patrimonio infrastrutturale e strumentale che tra l'altro comprende la stazione costiera Mario Zucchelli e la stazione Italo francese Concordia;

scongurare l'interruzione dell'acquisizione delle serie storiche di dati degli osservatori geofisici;

completare l'analisi e lo studio dei campioni e l'elaborazione dei dati raccolti nell'ambito di progetti di ricerca avviati precedentemente al 2007;

finanziarie le ricerche sui dati e materiali raccolti nel 2007 presso la stazione Concordia;

attuare progetti a carattere paleoclimatico sulla base delle perforazioni effettuate nei precedenti anni.

Stiamo, infine, cercando di definire alcune attività relative all'Anno Polare Internazionale (IPY), un'iniziativa interdisciplinare che coinvolge circa 50.000 ricercatori di 63 nazioni. Promosso dal Consiglio internazionale per la scienza (ICSU) e dall'Organizzazione Meteorologica Mondiale (WMO), l'Anno Polare Internazionale si pone l'obiettivo principale di consentire un'osservazione e una comprensione più dettagliate delle regioni polari, attirando l'attenzione del mondo intero sulla loro importanza attraverso iniziative di ricerca a scala globale. L'Italia si candida, in questo processo, con 31 proposte di ricerca per la regione antartica, 13 progetti di ricerca per la regione artica e 22 che hanno carattere bipolare.

In assoluta coerenza con le preoccupazioni espresse nell'interrogazione degli onorevoli Benamati, Ghizzoni e Lulli, il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca conferma l'intendimento di sostenere la ricerca in Antartide anche attraverso l'individuazione di precisi strumenti atti a garantire continuità e rendere così possibile una programmazione pluriennale peraltro essenziale anche per la collaborazione con i nostri *partner* internazionali.

In particolare, il Ministero dell'università e della ricerca intende potenziare la capacità di intervento della ricerca Polare operando nella direzione di una « visione unitaria » dei progetti artici ed antartici. È una direzione già intrapresa da molti paesi (Francia – *Institut Polaire Française Paul Emil Victor*, Danimarca – *Danish Polar Center*, Germania – *Alfred Wegener Institut*, Norvegia – *Norsk Polar Institutt*, Rus-

sia – *Artic Antarctic Research Institute*) che riflette la precisa convergenza delle dinamiche globali, come ad esempio quella dei cambiamenti climatici.

La ricerca polare costituisce un prezioso strumento a supporto del continuo impegno della comunità internazionale nella ricerca per la mitigazione e l'adattamento orientata alle prossime sfide del nostro secolo. Com'è noto l'Italia, per tali obiettivi, oltre ad essere impegnata nelle due basi Antartiche (Concordia e Mario Zucchelli), ha anche stabilito presidi permanenti di ricerca nella regione Polare Artica quali la stazione nell'arcipelago delle Svalbard – *Amunsen Nobile Climate Change Tower* – finalizzata anch'essa, al monitoraggio dei parametri climatici.

Pensiamo che sia doverosa ed opportuna un'evoluzione verso l'istituzione di un organismo in grado di riflettere il carattere di forte interdisciplinarietà della ricerca polare e di consentire un'effettiva copartecipazione dei diversi Enti oggi interessati.

Vi sono problematiche cruciali che dovremo essere in grado di seguire con attenzione anche per orientare le scelte nazionali in alcuni settori strategici; un esempio esplicito è quello dell'apertura delle nuove rotte di navigazione a Nord Ovest (la rotta più diretta che collega l'Atlantico e il Pacifico attraverso il Canada settentrionale), fattore in grado di modificare radicalmente gli equilibri del trasporto marittimo mondiale con conseguenze sostanziali per l'area mediterranea che oggi beneficia dell'effetto polarizzante di Suez.

La via individuata dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca è, quindi, quella di un sostanziale potenziamento, attraverso una razionalizzazione, che consenta di porre a fattor comune obiettivi, risorse e strumenti finanziari dei vari enti oggi coinvolti, a diverso titolo, nelle attività polare. In tal modo intendiamo conferire valore ad un importante *asset* della ricerca che confermiamo essere un fondamentale strumento cognitivo per affrontare i molteplici temi sensibili che costituiscono le sfide del nostro secolo.

ALLEGATO 3

5-00273 Fugatti: Verifica contabile dell'ufficio SIAE di Trento nei confronti di alcune associazioni culturali della provincia.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto rappresentato dall'interrogante, onorevole Fugatti, sulla gestione della sede SIAE di Trento, espongo quanto segue anche alla luce degli elementi forniti dalla Società italiana autori ed editori.

La SIAE, ai sensi e per gli effetti della legge 22 aprile 1941, n. 633, esercita la protezione delle opere ad essa affidate in tutela dagli oltre novantamila fra associati e mandanti; in particolare utilizza, mediante la concessione e per conto degli aventi diritto, permessi di utilizzazione, nei quali sono indicate la misura del compenso e le modalità della licenza e, nelle condizioni generali, le previsioni applicabili a tutte le possibili fattispecie.

Per quanto attiene strettamente alla questione posta dall'onorevole interrogante, la SIAE, ai vari utilizzatori del repertorio, rilascia « permessi » in base ai quali può essere utilizzata qualunque opera faccia parte del repertorio amministrato dalla Società.

Da parte sua, l'utilizzatore deve versare, per diritti d'autore, una quota percentuale dell'incasso dello spettacolo o intrattenimento (inclusi i proventi indiretti, come ad esempio le sponsorizzazioni o la pubblicità).

Le tariffe applicate sono molteplici e distinte a seconda delle varie fattispecie di utilizzazione ma, fondamentalmente, seguono il principio generale della determinazione del compenso sotto forma di una aliquota sugli introiti conseguiti dall'organizzatore dello spettacolo, inclusi gli eventuali proventi da pubblicità, *sponsor* e

contribuzioni, quando collegati all'evento, e, comunque, su una quota parte di questi ultimi.

Ai sensi degli articoli 7 e 10, comma 2 dello Statuto, la misura dei compensi per l'utilizzazione delle opere, salvo quanto previsto per le singole Sezioni della SIAE, è stabilito dal Consiglio di amministrazione su parere delle competenti Commissioni di sezione.

In base alle direttive del Consiglio di amministrazione vengono stipulati accordi con le associazioni di categoria più rappresentative degli utilizzatori interessati ed in tutte è prevista la corresponsione dei diritti, oltre che sull'ammontare dei corrispettivi derivanti dalla vendita dei biglietti, anche sugli altri proventi che afferiscono all'allestimento dello spettacolo.

Nel caso richiamato dall'onorevole interrogante, alle associazioni culturali della provincia autonoma di Trento è stato richiesto, con apposita nota, quanto già previsto al punto 13 delle condizioni generali del permesso sottoscritto dalle stesse ai fini del rilascio dell'autorizzazione per l'utilizzo del repertorio amministrato dalla SIAE e della determinazione dell'esatta base di calcolo del compenso dovuto per diritto d'autore.

Quanto richiesto, inoltre, è concordato convenzionalmente nell'accordo vigente fra SIAE ed AGIS – Associazione generale italiana dello spettacolo – associazione sicuramente fra le più rappresentative in ambito nazionale ed anche nell'ambito della provincia autonoma di Trento.

Tale accordo prevede l'esclusione dalla base di calcolo di quanto erogato dal

Fondo unico dello spettacolo e dei finanziamenti non imputabili all'allestimento dello spettacolo.

Tale orientamento che ricomprende nella base di calcolo per il diritto d'autore i contributi erogati da enti pubblici, corrisponde puntualmente alla giurisprudenza consolidata della Cassazione che, ad esempio con la sentenza n. 267 del 2004, ha stabilito quanto segue: «l'esistenza di un collegamento diretto tra l'erogazione del contributo e l'esecuzione dell'opera giustifica l'inclusione dei finanziamenti pubblici per le manifestazioni artistiche

nella base imponibile per il calcolo dei compensi dovuti a SIAE per lo sfruttamento economico delle opere dell'ingegno».

Da ultimo si segnala che la procedura posta in essere dalla Filiale SIAE di Trento è di *routine* e viene normalmente utilizzata in tutta Italia.

La regola viene applicata sia per manifestazioni di grande risonanza ed affluenza di pubblico, che per le innumerevoli manifestazioni che vengono finanziate quasi integralmente con il sostegno degli Enti territoriali.

ALLEGATO 4

5-00275 Siragusa: Scioglimento della riserva per i docenti ammessi ai corsi abilitanti.**TESTO DELLA RISPOSTA**

L'onorevole interrogante ripropone un argomento già posto con l'atto di sindacato ispettivo n. 5-00150, cui è stata fornita risposta in questa stessa sede in data 9 luglio 2008.

Ricordo che la questione riguarda i docenti precari non abilitati che avevano maturato 360 giorni di servizio alla data di scadenza del termine di presentazione delle domande di partecipazione ai corsi abilitanti speciali indetti con decreto ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005, in attuazione del decreto-legge n. 97 del 7 aprile 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004, anziché nel periodo, stabilito dalla legge stessa, compreso tra il 1° settembre 1999 e il 6 giugno 2004.

L'onorevole interrogante chiede ora l'emanazione di un provvedimento volto allo scioglimento della riserva nei confronti dei docenti precari non abilitati che sono stati ammessi ai suddetti corsi abilitanti speciali in esecuzione di provvedimenti cautelari dell'autorità giurisdizionale; a tal fine invoca l'applicazione del comma 2-bis dell'articolo 4 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, comma aggiunto dalla legge n. 168 del 17 agosto 2005 in sede di conversione, che così recita: « Conseguono ad ogni effetto l'abilitazione professionale o il titolo per il quale concorrono i candidati, in possesso del titolo per partecipare al concorso, che abbiano superato le prove d'esame scritte ed orali previste dal bando, anche se l'ammissione alle medesime o la ripetizione della valutazione da parte della

commissione sia stata operata a seguito di provvedimenti giurisdizionali o di autotutela ».

A tal proposito, confermo quanto già comunicato in questa sede il 9 luglio scorso e faccio presente che la sopra riportata disposizione del comma 2-bis non sembra applicabile nella situazione prospettata riguardando fattispecie diversa e precisamente gli esami di abilitazione relativi alle professioni per le quali sono previsti appositi ordini. Ciò risulta sia dalla rubrica dell'articolo 4 – Elezioni degli ordini professionali e disposizioni in materia di abilitazione e di titolo professionale – che dalla connessione tra il comma 2-bis e i commi 1 e 2, i quali fanno espresso riferimento agli ordini professionali richiamando, al comma 1, il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. L'articolo 1 di questo regolamento, che reca « Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione agli esami di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti », ne definisce l'ambito di applicazione delimitandolo alle professioni ivi indicate, tra le quali non figura quella di insegnante.

Nel caso rappresentato dall'onorevole interrogante trattasi invece di procedura diretta al conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento e successivamente all'inserimento nella graduatoria permanente, finalizzata all'assunzione, con rapporto di lavoro subordinato, in relazione ai corri-

spondenti posti di insegnamento che via via nel tempo risultano vacanti e disponibili.

Si tratta pertanto di fattispecie diverse, aventi diverse finalità, disciplinate da norme diverse e non assimilabili tra loro. Ribadisco infatti che mentre per gli insegnanti precari non abilitati il conseguimento dell'abilitazione costituisce requisito necessario per l'inserimento nelle gra-

duatorie ad esaurimento, ai fini dell'instaurazione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione scolastica, nella fattispecie degli esami di abilitazione professionale, ai quali si riferisce il menzionato articolo 4 del decreto-legge n. 115 del 2005, il superamento dei relativi esami è necessario per l'iscrizione ad albi e ordini professionali per l'esercizio della corrispondente professione.

ALLEGATO 5

5-00322 De Biasi: Criteri di attribuzione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia del MiBac.**TESTO DELLA RISPOSTA**

Con riferimento a quanto rappresentato dall'interrogante, onorevole De Biasi, circa le procedure di affidamento degli incarichi dirigenziali di seconda fascia presso il Ministero per i beni e le attività culturali, si porta a conoscenza dell'onorevole interrogante che l'Amministrazione ha proceduto all'attribuzione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia informando la propria attività alla piena realizzazione degli obiettivi di efficienza ed efficacia, tenuto conto anche della recente normativa concernente i criteri di contenimento della spesa pubblica stabiliti nella legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007).

Il conferimento degli incarichi dirigenziali è stato predisposto secondo modalità idonee a garantire la migliore utilizzazione delle competenze professionali dei dirigenti in relazione ai risultati da conseguire

e tenendo conto della disponibilità manifestata al riguardo dai dirigenti stessi.

Fondamentale elemento è stato anche considerato il risultato conseguito nei precedenti incarichi, come si desume dalle schede individuali di valutazione, nonché dai *curricula* presentati.

Al fine di evitare ipotesi di incertezza in merito alle procedure di attribuzione degli incarichi stessi, si sottolinea che il Ministero per i beni e le attività culturali ha conformato la propria attività ai criteri indicati dal decreto ministeriale del 16 maggio 2007, anche per quanto riguarda la durata dell'incarico, il cui termine è stato fissato in ragione degli obiettivi da perseguire al fine di assicurare la certezza delle situazioni giuridiche e garantire la continuità dell'azione amministrativa, in ossequio ai principi costituzionali del buon andamento e dell'imparzialità delle pubbliche amministrazioni.

ALLEGATO 6

5-00318 Siragusa: Stanziamento di fondi per la Scuola superiore di Catania.**TESTO DELLA RISPOSTA**

La Scuola Superiore funzionante presso l'Università di Catania è stata avviata in via sperimentale nel 1997 con specifico Accordo di programma sottoscritto dal MLTRST e istituita nel 2005 come struttura didattica speciale dell'Università secondo quanto previsto dal decreto ministeriale n. 262 del 2004, articolo 22, sulla Programmazione Universitaria.

Il suddetto decreto, al comma 2 dell'articolo 22, recita « A termine del triennio, sulla base delle valutazioni positive da parte del Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario in ordine ai risultati dei processi formativi, può essere disposto l'accreditamento..., il mantenimento dell'accreditamento è subordinato alla valutazione positiva da parte del Comitato, con cadenza triennale, dei risultati conseguiti ».

Il decreto non prevede l'istituzione di una struttura universitaria autonoma (ma non la esclude), piuttosto fa riferimento, articolo 25, al processo di accreditamento delle Università che di fatto non è stato avviato.

Il Comitato ha già valutato l'attività della Scuola al termine della prima fase (Doc. 11/02), esprimendo un giudizio complessivamente positivo dello sforzo fatto, ma evidenziando alcuni punti critici soprattutto relativamente alla ristretta area di reclutamento degli studenti, al momento provenienti prevalentemente dalla Sicilia, alla difficoltà nel coinvolgimento degli studenti stranieri provenienti dall'area mediterranea, alla disomogeneità qualitativa delle iniziative di *master post laurea*.

Per quanto esposto, non si raccomandava l'istituzione di un Ateneo autonomo, ma si consigliava di continuare la sperimentazione.

Successivamente, in relazione alle iniziative di sperimentazione avviate mediante la stipulazione di accordi di programma e in attuazione dell'articolo 11 del decreto ministeriale 8 maggio 2001 sulla programmazione del sistema universitario per il triennio 2001-2003 e, in seguito, dall'articolo 22 del decreto ministeriale 5 agosto 2004, sulla programmazione 2004-2006, è stato previsto il consolidamento della Scuola superiore, nell'ambito dell'Università di Catania.

Da ultimo, il decreto ministeriale 3 luglio 2007, n. 362, registrato alla Corte dei conti il 2 agosto 2007, Registro n. 6 – Foglio n. 78, relativo alle linee generali di indirizzo della programmazione delle Università per il triennio 2007-2009, ha disposto, all'Allegato A, che « considerata l'entità delle risorse complessivamente disponibili per il sistema universitario e l'opportunità che le stesse siano interamente impegnate per il sostegno delle attività delle Università attualmente esistenti, ... nel corso degli anni 2007-2009 non si darà luogo alla istituzione di nuove Università statali », intendendo per tali, come precisato dall'articolo 4, comma 6, del medesimo decreto, sia le Università che gli Istituti ad ordinamento speciale, quali sono le Scuole superiori.

In relazione poi alla richiesta di autonomia della predetta Scuola, presentata dall'Università di Catania, il Ministero, con nota n. 137 del 17 aprile 2008, ha chiesto al Comitato nazionale per la valutazione

del sistema universitario di esprimere il proprio parere; il medesimo, con nota n. 242 del 26 maggio 2008, ha espresso il proprio parere.

L'analisi della documentazione trasmessa al Ministero da parte del direttore della scuola professor Rizzarelli, ha consentito al suddetto Comitato di formulare un parere positivo, sia sulla metodologia adottata per reclutare studenti qualificati sia sui progressi nell'offerta formativa e residenziale ed in particolare:

è stata rilevata un'aumentata partecipazione di studenti provenienti da altre regioni italiane a dimostrazione di come la Scuola avesse promosso la propria offerta formativa, mantenendo un livello di qualità elevato nella selezione;

sono stati osservati criteri di merito per ciò che riguarda il mantenimento del posto nella Scuola da parte degli studenti selezionati;

le iniziative avviate nell'area mediterranea hanno fatto crescere la partecipazione di studenti e dottorandi stranieri alle attività di formazione;

il programma di residenzialità è risultato essere in fase di completamento per ciò che riguarda la sede definitiva della Scuola mentre è programmata la realizzazione di nuovi laboratori a disposizione degli alunni;

numerose e qualificate sono state le iniziative rivolte alla internazionalizzazione della Scuola, sia per ciò che riguarda

la partecipazione di studenti e docenti ai corsi organizzati, sia per quanto concerne le attività di ricerca;

le altre Università siciliane e gli Atenei di Cosenza, Napoli II e Sassari, nonché la Fondazione Banco di Sicilia e la ST-Microelectronics hanno espresso il loro sostegno alla Scuola.

Pertanto, il Comitato ha ritenuto che i processi formativi avviati fossero da valutare positivamente e che la Scuola dovesse essere posta in condizione di continuare la propria attività con le risorse appropriate.

Si deve altresì tenere presente che la situazione finanziaria che ha indotto, al momento dell'adozione del decreto ministeriale n. 362 del 2007, ad escludere la possibilità di prevedere la costituzione di nuove istituzioni universitarie statali non è, nel frattempo, affatto migliorata, ma è divenuta ancora più critica.

Pertanto come già anticipato dall'onorevole signor Ministro assicuro che le aspettative avanzate dall'Ateneo saranno tenute nella massima considerazione al fine di completare il processo di istituzionalizzazione della Scuola Superiore di Catania in tempi ragionevoli.

Con riferimento, infine, alla richiesta di un trasferimento di risorse aggiuntivo a favore della Università di Catania per il sostegno della predetta Scuola Superiore, si deve far presente che la criticità nell'attuazione situazione finanziaria complessiva del sistema universitario, cui è stato fatto sopra riferimento, allo stato, non consente di potere provvedere al riguardo.

VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

S O M M A R I O

COMITATO RISTRETTO:

Riqualificazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci

58

COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 settembre 2008.

Riqualificazione e recupero dei centri storici.

C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583

Iannuzzi e C. 1129 Bocci.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.15 alle 14.50.

IX COMMISSIONE PERMANENTE

(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Tiscali Italia spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	59
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Telecom Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta e C. 772 Carlucci (<i>Esame e rinvio</i>)	60

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI.

La seduta comincia alle 9.40.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di Tiscali Italia spa.
(*Svolgimento e conclusione*).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Mario ROSSO, *amministratore delegato e presidente di Tiscali*, svolge una relazione

sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Jonny CROSIO (LNP), Settimo NIZZI (PdL), Giorgio SIMEONI (PdL), Silvano MOFFA (PdL), Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Alessandro MONTAGNOLI (LNP) e Luca Giorgio BARBARESCHI (PdL).

Mario ROSSO, *amministratore delegato e presidente di Tiscali*, risponde ai quesiti posti.

Mario MARIANI, *amministratore delegato di Tiscali Italia*, interviene per una precisazione.

Mario VALDUCCI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Tiscali per il loro intervento e dichiara conclusa l'audizione. Sospende quindi la seduta.

La seduta, sospesa alle 10.30, riprende alle 10.35.

Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.

Audizione di rappresentanti di Telecom Italia.

(Svolgimento e conclusione).

Mario VALDUCCI, *presidente*, avverte che la pubblicità dei lavori sarà assicurata, oltre che mediante l'attivazione dell'impianto audiovisivo a circuito chiuso, anche attraverso la trasmissione televisiva sul canale satellitare della Camera dei deputati. Introduce, quindi, l'audizione.

Franco BERNABÈ, *amministratore delegato di Telecom Italia*, svolge una relazione sui temi oggetto dell'indagine conoscitiva.

Intervengono, per porre quesiti e formulare osservazioni, i deputati Aurelio Salvatore MISITI (IdV), Giorgio SIMEONI (PdL), Enzo CARRA (PD), Jonny CROSIO (LNP), Alessandro MONTAGNOLI (LNP) e Settimo NIZZI (PdL).

Franco BERNABÈ, *amministratore delegato di Telecom Italia*, risponde ai quesiti posti.

Mario VALDUCCI, *presidente*, dopo aver svolto alcune considerazioni, ringrazia l'amministratore delegato di Telecom Italia per il suo intervento. Dichiarata quindi conclusa l'audizione.

La seduta termina alle 11.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Mario VALDUCCI. —

Interviene il sottosegretario di Stato per le infrastrutture e i trasporti, Bartolomeo Giachino.

La seduta comincia alle 14.20.

Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale.

C. 44 Zeller, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta e C. 772 Carlucci.

(Esame e rinvio).

La Commissione inizia l'esame del provvedimento.

Silvano MOFFA (PdL), *relatore*, prima di illustrare i provvedimenti in oggetto, ricorda che il tema della sicurezza stradale era stato affrontato con particolare impegno dalla IX Commissione nella scorsa legislatura. La Commissione aveva svolto un'apposita indagine conoscitiva in materia, avviata il 14 febbraio 2007 e conclusasi il 5 marzo 2008 con l'approvazione di un documento, ampiamente condiviso da tutte le componenti politiche. Sul piano legislativo, la Commissione aveva concentrato la propria attività sull'esame del disegno di legge C. 2480, di iniziativa governativa. Dopo un articolato dibattito, il testo era stato ampiamente modificato ed integrato e trasmesso all'Assemblea. A seguito dell'approvazione da parte del Senato, la Commissione aveva esaminato in terza lettura il disegno di legge, giungendo alla definizione di un testo sul quale vi era una sostanziale convergenza delle forze politiche. Prima della trasmissione all'Assemblea, lo scioglimento anticipato delle Camere aveva interrotto l'iter del provvedimento.

Con riferimento ai provvedimenti in oggetto, osserva che la proposta di legge C. 649, dando seguito alle indicazioni contenute nel documento conclusivo dell'indagine conoscitiva, intende recuperare il lavoro compiuto dalla Commissione nella precedente legislatura, riproponendo in larga parte i contenuti del testo del disegno di legge di cui all'A.C. 2480, come modificato e integrato dalla Commissione

stessa. Peraltro, alcune modifiche al codice della strada sono state nel frattempo introdotte con due decreti legge: il n. 117 del 2007 e il più recente n. 92 del 2008. Tali provvedimenti sono intervenuti, in particolare, in materia di sanzioni per la guida in stato di ebbrezza e in stato di alterazione per uso di stupefacenti. In tal senso, alcune delle disposizioni contenute nella proposta di legge dovranno essere coordinate con il nuovo testo del codice.

Nel complesso, osserva che la finalità prioritaria della proposta di legge è quella di introdurre misure volte a migliorare la sicurezza della circolazione stradale, sia attraverso l'aggravamento delle sanzioni per violazioni delle norme del codice, sia mediante disposizioni volte alla prevenzione ed all'incremento della messa in sicurezza delle infrastrutture stradali e viarie, nonché della segnaletica stradale.

Fra le disposizioni più innovative contenute nella proposta, segnala, all'articolo 2, l'introduzione della «guida accompagnata», che consente ai minori di effettuare un periodo di esercitazione alla guida, utile per accedere alla successiva abilitazione alla guida ed al conseguimento della patente, avendo già acquisito una esperienza concreta di conduzione degli autoveicoli. Si tratta di un sistema che è stato già positivamente sperimentato in Francia.

Per quanto riguarda la misure specificamente sanzionatorie, segnala innanzitutto l'articolo 3, che aumenta le sanzioni per chi guida senza avere conseguito la patente. L'articolo 8 interviene sulle procedure inerenti la patente a punti e sulle decurtazioni di punteggio: in particolare, vengono aggravate le decurtazioni di punti sulla patente per alcune infrazioni considerate particolarmente pericolose, quali quelle previste dall'articolo 191 del codice, relative al comportamento dei conducenti nei confronti dei pedoni. Si sofferma poi sull'articolo 10, che apporta modifiche alle norme relative all'osservanza dei limiti di velocità, prevedendo la rimodulazione delle fasce di eccesso di velocità nonché delle sanzioni, e sull'articolo 18, che pre-

vede misure per la sospensione della patente ai « neo patentati » e per la revisione della patente di guida.

L'articolo 5 introduce limitazioni per la guida di coloro che hanno conseguito la patente da meno di tre anni, riducendo il limite di velocità massima attualmente consentito per tale categoria di guidatori.

Fra le altre disposizioni segnala la delega al Governo, prevista dall'articolo 26, per l'adozione di uno o più decreti legislativi ai fini del coordinamento e armonizzazione del codice della strada con le altre disposizioni vigenti, della semplificazione delle procedure e dell'apparato sanzionatorio.

Si sofferma quindi sulle norme finalizzate al miglioramento delle infrastrutture: si tratta dell'articolo 21, che prevede obblighi nei confronti degli enti proprietari e concessionari delle strade, con la finalità di migliorare i livelli di sicurezza della circolazione; dell'articolo 22, che reca disposizioni in materia di barriere stradali di sicurezza e adeguamento della segnaletica; dell'articolo 23, secondo il quale le maggiori entrate derivanti dall'aumento delle sanzioni pecuniarie sono destinate all'ammodernamento ed alla messa in sicurezza delle infrastrutture stradali, al miglioramento della segnaletica, dell'illuminazione, alla realizzazione di campagne di prevenzione in materia di sicurezza stradale.

Le altre proposte abbinate alla C. 649 intervengono su specifici aspetti della normativa in materia di sicurezza stradale.

La proposta di legge C. 44, di iniziativa dei deputati Zeller e Brugger, è finalizzata ad una riduzione complessiva del quadro sanzionatorio introdotto dai recenti decreti legge, il n. 117 del 2007 ed il n. 92 del 2008. Secondo i proponenti, infatti, tali misure appaiono eccessivamente gravose, mentre il fenomeno della incidentalità stradale dovrebbe essere contrastato prioritariamente con un forte aumento dei controlli da parte delle forze dell'ordine. La proposta dispone pertanto la riduzione delle sanzioni amministrative per una serie di fattispecie fra le quali la guida in stato di ebbrezza, ovvero in stato di alte-

razione per uso di stupefacenti, e il superamento dei limiti di velocità. Inoltre, l'articolo 8 sopprime la disposizione – introdotta dalla legge di conversione del decreto-legge n. 117 del 2007 – che ha imposto il divieto di somministrare alcolici nei locali da intrattenimento oltre le ore 2 di notte.

La proposta di legge C. 471, di iniziativa del deputato Anna Teresa Formisano, introduce un obbligo di comunicazione a carico dei responsabili di strutture sanitarie nei confronti del Dipartimento dei trasporti terrestri, nei casi di soggetti che siano in stato di coma da più di quarantotto ore. Per tali soggetti si prevede che la conferma di validità della patente di guida venga subordinata ad una valutazione di idoneità, rimessa alla commissione medica prevista dall'articolo 119 del codice della strada. Al riguardo segnala che un'analoga disposizione è contenuta all'articolo 9 della proposta di legge Meta ed altri C. 649.

La proposta di legge C. 772, di iniziativa del deputato Carlucci, reca un aggravamento del quadro sanzionatorio per alcune violazioni delle norme di comportamento previste dal codice della strada. In particolare essa prevede la revoca della patente per chi abbia provocato la morte di altre persone se la violazione sia stata commessa in stato di ubriachezza e il tasso alcolemico risulti pari o superiore al doppio del valore di 1,5 grammi per litro. Inoltre, la proposta interviene sulle sanzioni previste per il caso di rifiuto di sottoporsi all'accertamento del tasso alcolemico. In proposito, ricorda che il recente decreto-legge n. 92 del 2008 ha già previsto un regime molto rigoroso per tale fattispecie, alla quale si applicano le stesse sanzioni previste in caso di accertamento di un tasso superiore a 1,5 di alcol grammi per litro: l'arresto da tre mesi a un anno e un'ammenda da 1.500 a 6.000 euro.

Fa quindi presente che sono state assegnate alla IX Commissione ulteriori proposte di legge rispetto a quelle in oggetto, che toccano ambiti disciplinari ulteriori e che la Commissione potrebbe prendere in considerazione, abbinandole a quelle in esame,

al fine di realizzare un intervento legislativo organico di riforma del settore della circolazione e della sicurezza stradale.

Mario VALDUCCI, *presidente*, auspica che il lavoro della Commissione possa portare alla definizione di un provvedimento condiviso dalle diverse forze politiche. A conferma di questa volontà evidenzia la scelta di iniziare l'esame della materia in oggetto muovendo da una proposta di legge, l'A.C. 649, sottoscritta dal capogruppo del principale gruppo di opposizione, la quale recupera il lavoro svolto da questa Commissione nella passata legislatura.

Michele Pompeo META (PD) esprime apprezzamento per la scelta del presidente Valducci di calendarizzare tempestivamente la materia in esame, partendo da un provvedimento, quale è l'A.C. 649, da lui sottoscritto, che rappresenta l'esito del lavoro realizzato da questa Commissione nella scorsa legislatura. Dichiara altresì di apprezzare il lavoro di sintesi svolto dal relatore, che ha dato conto dei vari contributi offerti dalle diverse forze politiche.

Ritiene pertanto opportuno che su una questione così rilevante, quale è quella della sicurezza stradale, si muova da una posizione politica condivisa, anche in considerazione dell'obiettivo di ridurre sensibilmente il numero dei morti sulle strade. A tale fine giudica necessario procedere con speditezza, valutando in seguito anche l'eventualità, ricorrendone i presupposti, di proseguire l'esame dei provvedimenti in oggetto in sede legislativa. Si dichiara invece perplesso in ordine alla eventualità di abbinare un elevato numero di provvedimenti a quelli già in esame: si tratterebbe di una scelta che potrebbe complicare un efficace lavoro di sintesi.

Conclude ribadendo l'auspicio di riuscire, entro la legislatura corrente, a concludere il lavoro di riforma del codice della strada, sviluppando un proficuo dibattito all'interno della Commissione, che deve restare la sede nella quale saranno assunte le decisioni principali.

Angelo COMPAGNON (UdC) osserva che quella della sicurezza stradale è una materia sulla quale la Commissione dovrebbe lavorare unitariamente per giungere a scelte condivise, evitando comunque di conferire eccessive deleghe all'Esecutivo.

Sottolinea quindi l'opportunità che ai provvedimenti in oggetto vengano abbinate le ulteriori iniziative legislative, assegnate alla IX Commissione, che vertono sulla materia della circolazione e della sicurezza stradale anche oltre l'ambito disciplinare contenuto nella proposta di legge C. 649, tra le quali anche una da lui presentata.

Aurelio Salvatore MISITI (IdV) apprezza la scelta di avviare l'esame della materia in oggetto partendo dalla proposta di legge C. 649, sottoscritta dal deputato Meta e da altri deputati di opposizione. In questo modo appare più facilmente perseguibile l'obiettivo di giungere a soluzioni condivise verso il comune obiettivo di ridurre la mortalità sulle strade: a tale fine la Commissione deve rappresentare la sede propria presso cui saranno assunte le principali decisioni sulla materia, limitando il conferimento di deleghe al Governo e manifestando una complessiva compattezza nella elaborazione delle scelte di fondo.

Settimo NIZZI (Pdl) dichiara di condividere la scelta di avviare tempestivamente l'esame delle proposte di legge in oggetto, riservandosi di intervenire compiutamente sul merito dei provvedimenti nel seguito dell'esame.

Alessandro MONTAGNOLI (LNP), dopo aver dichiarato di condividere la scelta di iniziare tempestivamente l'esame dei prov-

vedimenti in oggetto, ritiene necessario che il Parlamento offra una risposta decisa sul tema della sicurezza stradale. Si riferisce, in particolare, alla questione dei controlli sui mezzi pesanti provenienti dall'estero, in ordine ai quali si deve procedere senza indugi e con rigore, al pari di quanto avviene all'estero sui mezzi italiani.

Il sottosegretario Bartolomeo GIACHINO esprime preliminarmente il proprio compiacimento per il dibattito che si è sviluppato sui provvedimenti in esame, che ha evidenziato una volontà, all'interno della Commissione, di dare luogo a scelte condivise.

Fa presente che presso il Ministero delle infrastrutture sarà presto avviato un tavolo sul tema della sicurezza stradale: è, questo, un obiettivo che il Governo intende perseguire rigorosamente al fine di produrre una sensibile riduzione degli incidenti e dei morti sulle strade. In proposito osserva che i controlli sulle strade, effettuati dai Ministeri delle infrastrutture, del lavoro e dell'interno, stanno producendo significativi risultati anche grazie all'uso di strumenti avanzatissimi. Si tratta di un elevato numero di controlli, che il Governo si propone di aumentare in misura rilevante nei prossimi anni. Dichiara quindi di condividere l'osservazione del deputato Misiti, secondo cui l'obiettivo di migliorare la sicurezza sulle strade è tanto più perseguibile quanto più la maggioranza e l'opposizione si dimostreranno uniti nella predisposizione delle misure più idonee in proposito, trasmettendo così un deciso messaggio all'opinione pubblica.

Mario VALDUCCI, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.55.

X COMMISSIONE PERMANENTE

(Attività produttive, commercio e turismo)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi del Governo</i>)	66
AVVERTENZA	65

SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Andrea GIBELLI. — Interviene il Sottosegretario di Stato dello sviluppo economico Adolfo URSO.

La seduta comincia alle 14.10.

Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.

(Seguito dell'esame e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato nella seduta del 29 settembre 2008.

Andrea GIBELLI, *presidente*, comunica che il Governo ha presentato una prima serie di proposte emendative, che sono in distribuzione e sono state valutate dagli uffici. Con riferimento ad esse risulta inammissibile per carenza della compensazione l'emendamento 22.0.100 che introduce un regime agevolativo per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti; la prevista riduzione delle entrate, infatti, appare certa e quantificata, mentre

la copertura è effettuata su un capitolo di bilancio il cui ammontare è determinato annualmente ed è, dunque, incerto.

Per quanto concerne l'emendamento 10.100, informo che è stata effettuata una riformulazione che è in distribuzione; in relazione all'emendamento 13.0.100, infine, informa che sono stati ritirati i commi 1, 2 e 3. Le restanti proposte emendative, infine, risultano ammissibili.

Comunica quindi che il Governo ha presentato un'altra serie di emendamenti sui quali è ancora da effettuare una valutazione di ammissibilità.

Propone quindi, in relazione agli emendamenti già valutati come ammissibili, di stabilire un termine per la presentazione dei subemendamenti alle ore 10,00 di domani, 1° ottobre, e di prevedere, al contempo, una seduta della Commissione alle ore 9,00 per comunicare i risultati dell'istruttoria sulle restanti proposte emendative del Governo e stabilire un ulteriore termine per i subemendamenti.

Domenico SCILIPOTI (IdV), propone al Presidente di stabilire un termine più ampio, alle ore 12,00, per tutti i subemendamenti.

Andrea GIBELLI, *presidente*, chiarisce che, al fine di fissare il termine degli ulteriori subemendamenti è necessario effettuare previamente la valutazione di ammissibilità. Rinvia quindi il seguito della seduta.

La seduta termina alle 14.30.

AVVERTENZA

Il seguente punto all'ordine del giorno non è stato trattato:

*UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO
DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI*

ALLEGATO

**Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese,
nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo.**

EMENDAMENTI ED ARTICOLI AGGIUNTIVI DEL GOVERNO

ART. 5.

Dopo l'articolo 5 è inserito il seguente:

« Art. 5-bis

(Riordino del sistema degli incentivi, agevolazioni a favore di ricerca, sviluppo e innovazione e altre forme di incentivi).

1. Il Governo, nel rispetto delle attribuzioni costituzionali delle regioni, determina le priorità, le opere e gli investimenti strategici di interesse nazionale, compresi quelli relativi al fabbisogno energetico, da realizzare urgentemente per la crescita unitaria del sistema produttivo nazionale. L'individuazione viene compiuta attraverso un piano, inserito nel documento di programmazione economico-finanziaria, predisposto dal Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con i Ministri competenti e le regioni o province autonome interessate e previa intesa della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 e sottoposto all'approvazione del CIPE. Il Ministro dello sviluppo economico, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, predispone il piano in funzione di unitari obiettivi di sviluppo sostenibile, assicurando l'integrazione delle attività economiche con le esigenze di tutela dell'ambiente e di sicurezza energetica e di riduzione dei costi di accesso. In sede di prima applicazione della presente legge il piano è approvato dal CIPE entro il 31 marzo 2009.

2. Al fine di rilanciare l'intervento dello Stato a sostegno delle aree in crisi in vista

della crescita unitaria del sistema produttivo nazionale, il Governo è delegato ad adottare entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge uno o più decreti legislativi, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze e con gli altri ministri competenti per materia, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province di Trento e Bolzano, di riordino della disciplina della programmazione negoziata e degli incentivi per lo sviluppo del territorio, per gli interventi di reindustrializzazione di aree di crisi, degli incentivi per la ricerca, sviluppo e innovazione – limitatamente a quelli di competenza del predetto ministero –, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

1) semplificazione delle norme statali concernenti l'incentivazione delle attività economiche con particolare riferimento alla chiarezza delle modalità di concessione e erogazione delle agevolazioni, e al più ampio ricorso ai sistemi di informatizzazione;

2) razionalizzazione e riduzione delle misure di incentivazione di competenza del Ministero dello sviluppo economico;

3) differenziazione e regolamentazione delle misure di incentivazione ove necessario in funzione della dimensione dell'intervento agevolato, ovvero dei settori economici di riferimento;

4) priorità per l'erogazione degli incentivi definiti attraverso programmi negoziati con i soggetti destinatari degli interventi;

5) preferenza per le iniziative produttive con elevato contenuto di innovazione;

6) snellimento delle attività di programmazione con la soppressione o riduzione delle fasi inutili ed eccessivamente gravose, con la fissazione di termini certi per la conclusione dei relativi procedimenti amministrativi, conformemente ad un quadro normativo omogeneo a livello nazionale;

7) razionalizzazione delle modalità di monitoraggio, verifica e valutazione degli interventi;

8) adeguata diffusione di investimenti produttivi sull'intero territorio nazionale, tenuto conto dei livelli di crescita e di occupazione;

3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2 sono trasmessi per l'acquisizione dei pareri alle Commissioni parlamentari competenti per materia. I pareri sono espressi, entro trenta giorni dalla data di trasmissione dello schema di decreto legislativo; decorsi tali termini si procede anche in assenza dei pareri. Entro un anno dall'entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 2, con i medesimi criteri di delega, possono essere emanate disposizioni correttive e integrative dei medesimi decreti.

4. Al Fondo di cui all'articolo 1, comma 340, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono assegnate dal CIPE, a valere sul fondo per le aree sottoutilizzate di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, risorse fino al limite annuale di 50 milioni di euro. Per l'utilizzo delle risorse stanziato ai sensi del presente comma, il CIPE provvede, con le modalità di cui all'articolo 1, comma 342, della predetta legge n. 296 del 2006, ad aggiornare i criteri e gli indicatori per l'individuazione e la delimitazione delle zone franche urbane al fine di incrementare progressivamente la loro distribuzione territoriale.

5. Al comma 853 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006 n. 296, dopo le

parole « con delibera del CIPE, » è aggiunta la parola : « adottata » e, dopo le parole « su proposta del Ministro dello sviluppo economico, » sono aggiunte le parole « previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, ».

6. L'articolo 24, commi 32 e 33, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 si interpreta nel senso che il provvedimento di revoca delle agevolazioni disposte dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, dal Ministero delle attività produttive e dal Ministero dello sviluppo economico in materia di incentivi alle imprese costituisce titolo per l'iscrizione a ruolo, ai sensi dell'articolo 67, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43 e successive modificazioni, degli importi corrisposti e dei relativi interessi, rivalutazioni e sanzioni nei confronti di tutti gli obbligati e quindi anche nei confronti dei soggetti che hanno prestato garanzia fideiussoria in relazione alle agevolazioni revocate.

7. Al fine di incentivare e favorire il rilancio delle attività rientranti nel settore turistico con riduzione degli oneri amministrativi a carico delle imprese, non rientrano tra le fattispecie di cui all'articolo 3, lettera e), punto e. 5), del decreto del presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, le installazioni ed i rimessaggi dei mezzi mobili di pernottamento collocati entro il perimetro delle strutture turistico-ricettive all'aria aperta regolarmente autorizzate, purché tali mezzi ottemperino alle specifiche condizioni strutturali e di mobilità stabilite dagli ordinamenti regionali.

5. 0. 100. Il Governo.

ART. 10.

All'articolo 10, comma 1, lett. e), dopo le parole: « Si applicano le disposizioni di cui », inserire le seguenti: « all'articolo 474-bis e ».

L'articolo 11 è soppresso.

Il comma 1 dell'articolo 12 è sostituito dal seguente:

« 1. All'articolo 9, comma 1, lettera a), della legge 16 marzo 2006, n. 146, dopo le parole: « in ordine ai delitti previsti dagli articoli » sono inserite le seguenti: « 473 e 474, comma 1, e 517-ter, aggravati ai sensi dell'articolo 474-bis. ».

Il comma 3 è soppresso.

All'articolo 13 apportare le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2, inserire il seguente:

2-bis. L'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, è sostituito dal seguente:

« ART. 134. — (Norme in materia di competenza). — 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168:

a) tutti i procedimenti giudiziari in materia di proprietà industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprietà industriale, nonché in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprietà industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato UE, la cui cognizione è del giudice ordinario, ed in generale in materie che presentano ragioni di connessione anche impropria con quelle di competenza delle sezioni specializzate;

b) tutte le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64 e 65 e dagli articoli 98 e 99;

c) le controversie in materia di indennità di espropriazione dei diritti di proprietà industriale, di cui conosce il giudice ordinario;

d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'Ordine di cui al Capo VI del presente Codice, di cui conosce il giudice ordinario ».

b) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

3-bis. All'articolo 245 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, il comma 2 è sostituito dal seguente:

« 2. Le controversie in grado d'appello nelle materie di cui all'articolo 134, iniziate dopo l'entrata in vigore del presente codice, restano devolute alla cognizione delle sezioni specializzate di cui all'articolo 134, anche se il giudizio di primo grado o il giudizio arbitrale sono iniziati o si sono svolti secondo le norme precedentemente in vigore, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di esse una pronuncia sulla competenza ».

3-ter. La disposizione di cui all'articolo 120 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore del testo modificato. La disposizione di cui all'articolo 134 del citato codice di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, come modificato dalla presente legge, si applica anche ai procedimenti in corso al momento dell'entrata in vigore della modificazione, a meno che non sia già intervenuta nell'ambito di essi una pronuncia sulla competenza ».

c) dopo il comma 4 inserire i seguenti:

« 4-bis. Presso il Ministero dello sviluppo economico è costituito il Consiglio Nazionale Anticontraffazione con funzioni di coordinamento delle azioni intraprese da ogni amministrazione al fine di miglio-

rare l'insieme dell'azione di contrasto a livello nazionale. Sono inoltre attribuiti allo stesso Consiglio i seguenti compiti:

a) monitorare i fenomeni in materia di violazione dei diritti di proprietà industriale, nonché di proprietà intellettuale limitatamente ai disegni e modelli;

b) studiare misure volte a contrastare la violazione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale che realizzino un *enforcement* effettivo dei diritti di proprietà industriale;

c) sensibilizzare le imprese sui diritti e doveri della proprietà industriale, facilitando la conoscenza della regolamentazione dei paesi esteri con una informativa continua nonché assistere le imprese per la tutela contro le pratiche commerciali sleali;

d) sviluppare azioni di sensibilizzazione dei consumatori e dei lavoratori;

e) elaborare ogni anno un piano d'azione in materia di lotta alla contraffazione effettuando un monitoraggio e una valutazione dei risultati;

f) favorire azioni di coordinamento con altre strutture omologhe di paesi esteri.

4-ter. Il Consiglio Nazionale Anticontraffazione è presieduto dal Ministro dello sviluppo economico o da un rappresentante da lui designato ed è composto, al fine di garantire la rappresentanza degli interessi pubblici e privati e assicurare le necessarie sinergie fra amministrazione pubblica e imprese, dalle seguenti Amministrazioni:

Ministero dello sviluppo economico, quattro componenti;

Ministero dell'economia e delle finanze, tre componenti;

Ministero degli affari Esteri, un componente;

Ministero della difesa, un componente;

Ministero per le politiche Agricole e Forestali, un componente;

Ministero dell'interno, un componente;

Ministero della giustizia, un componente;

Il Consiglio può invitare ai propri lavori, in ragione delle tematiche trattate, rappresentanti delle imprese e dei produttori senza diritto di voto.

4-quater. Le modalità di funzionamento del Consiglio di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro dello Sviluppo Economico, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, degli affari esteri, delle politiche agricole e forestali, dell'interno, della giustizia e per i beni e le attività culturali. La segreteria è assicurata dall'Ufficio Italiano Brevetti e marchi.

4-quinquies. La partecipazione al Consiglio di cui ai commi 4-bis e 4-ter non dà luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti, indennità, o rimborsi spese. All'attuazione dei commi da 4-bis a 4-quater si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali a legislazione vigente.

« b) armonizzazione della normativa alla disciplina comunitaria ed internazionale intervenuta successivamente all'emanazione del decreto legislativo n. 30 del 2005, nonché individuazione del regime sanzionatorio derivanti dall'applicazione dell'articolo 5 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 3, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2006, n. 78, recante attuazione della direttiva 98/44/CE in materia di protezione giuridica delle invenzioni biotecnologiche; »

10. 100. Il Governo.

ART. 13.

Dopo l'articolo 13 inserire il seguente:

ART. 13-bis.

(Iniziativa a favore dei consumatori e della trasparenza dei prezzi).

1. I gestori dei servizi dell'energia elettrica, del gas naturale e delle telecomuni-

cazioni devono specificare nelle offerte ai clienti le formule e i criteri adottati per la definizione dei prezzi fornendo indicazioni complete e trasparenti circa i costi attesi con riferimento al profilo di domanda del cliente qualora disponibile ovvero a tipologie simili di clienti, affinché sia possibile per il cliente interessato dall'offerta effettuare valutazioni e confronti, anche in relazione ad eventuali offerte alternative di altri gestori.

2. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni predispongono le disposizioni regolamentari necessarie per l'attuazione delle misure di cui al comma 4 entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

13. 0. 100. Governo.

ART. 15.

a) *L'articolo 15 è sostituito dal seguente:*

« Art. 15.

(Delega al Governo in materia nucleare).

1. Il Governo, nel rispetto delle norme in tema di valutazione di impatto ambientale e di pubblicità delle relative procedure, è delegato ad emanare, secondo le modalità, i criteri ed i principi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, entro il 30 giugno 2009, uno o più decreti legislativi di riassetto normativo recanti i criteri per la disciplina della localizzazione nel territorio nazionale di impianti di produzione elettrica nucleare, per i sistemi di stoccaggio dei rifiuti radioattivi e del materiale nucleare e per la definizione delle misure compensative da corrispondere alle popolazioni interessate. Con tali decreti sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione, di esercizio e di disattivazione degli impianti di cui al precedente periodo.

2. La delega è esercitata nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) previsione della possibilità di dichiarare i siti aree di interesse strategico nazionale, soggette a speciali forme di vigilanza e protezione;

b) definizione di adeguati livelli di sicurezza dei siti, che soddisfino le esigenze di tutela della salute della popolazione e dell'ambiente;

c) riconoscimento di benefici diretti alle persone residenti ed alle imprese operanti nel territorio circostante il sito, con oneri a carico delle imprese coinvolte nella costruzione o nell'esercizio degli impianti e delle strutture;

d) previsione delle modalità che i produttori di energia elettrica nucleare devono adottare per la sistemazione dei rifiuti radioattivi e dei materiali nucleari irraggiati e lo smantellamento degli impianti a fine vita;

e) identificazione delle modalità di esercizio del potere sostitutivo del Governo in caso di mancato raggiungimento delle necessarie intese con i diversi enti locali coinvolti, secondo quanto previsto all'articolo 120 della Costituzione;

f) previsione che la costruzione e l'esercizio di impianti di produzione di energia elettrica nucleare siano considerate attività di preminente interesse statale e, come tali, soggette ad autorizzazione unica rilasciata, su istanza del soggetto richiedente e previa intesa con la Regione interessata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare;

g) previsione che l'autorizzazione unica sia rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241; l'autorizzazione deve comprendere la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenza delle opere, l'eventuale dichiarazione di inamovibilità e l'apposizione del vincolo preordinato al-

l'esproprio dei beni in essa compresi; l'autorizzazione unica sostituisce ogni provvedimento amministrativo, autorizzazione, concessione, licenza, nulla osta, atti di assenso e atti amministrativi, comunque denominati previsti dalle norme vigenti, costituendo titolo a costruire ed esercire le infrastrutture in conformità del progetto approvato.

3. Nei giudizi davanti agli organi di giustizia amministrativa che comunque riguardino le procedure di progettazione, approvazione e realizzazione delle opere, infrastrutture ed insediamenti produttivi concernenti il settore dell'energia e relative attività di espropriazione, occupazione e asservimento si applicano le disposizioni di cui all'articolo 246 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.

4. Nel comma 4 dell'articolo 11 del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, dopo le parole «fonti energetiche rinnovabili», sono aggiunte le parole «energia nucleare prodotta sul territorio nazionale».

5. Disposizioni correttive ed integrative dei decreti legislativi di cui al comma 1 possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi di cui al presente articolo, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore.

6. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

b) al comma 1, dell'articolo 16 sono soppresse le parole: «Con le stesse modalità sono, altresì, stabilite le procedure autorizzative e i requisiti soggettivi per lo svolgimento delle attività di costruzione e di esercizio degli impianti di cui al periodo precedente».

c) dopo l'articolo 16, è aggiunto il seguente:

ART. 16-bis.

(Misure per la sicurezza e il potenziamento del settore energetico).

1. Per lo svolgimento dei servizi specialistici in campo energetico, le ammini-

strazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono rivolgersi, nell'ambito delle risorse disponibili, al Gestore dei Servizi Elettrici Spa e alle sue controllate. Il Gestore dei Servizi Elettrici Spa e le sue controllate forniscono tale supporto secondo modalità stabilite con atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico e adeguano, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, lo statuto societario.

2. Al fine di consentire la razionalizzazione e l'efficienza delle strutture di natura pubblicistica operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas naturale e la loro semplificazione gestionale mediante l'accorpamento funzionale con altre strutture a totale partecipazione pubblica esistenti, il Fondo Bombole Metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, l'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono soppressi alla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Le funzioni esercitate dal Fondo Bombole Metano di cui alla legge 8 luglio 1950, n. 640, dall'Agenzia nazionale delle scorte petrolifere di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, sono attribuite alla Cassa Conguaglio GPL (Gas di Petrolio Liquefatto) di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 28 ottobre 1977, n. 44.

4. Le funzioni e i compiti attribuiti alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, di cui al provvedimento del Comitato Interministeriale Prezzi del 6 luglio 1974, n. 34, sono trasferiti all'Acquirente Unico S.p.A, fatta eccezione per le attività di accertamento e verifica di natura tecnica, che sono trasferite al Gestore dei Servizi Elettrici Spa.

5. I soggetti indicati ai commi 3 e 4 succedono a titolo universale agli enti soppressi, in ogni rapporto, anche contro-

verso, e ne acquisiscono le risorse finanziarie, strumentali e di personale.

6. Con atto di indirizzo strategico del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono ridefiniti i compiti e le funzioni di Sogin S.p.A. prevedendo le modalità per disporre il conferimento di beni o rami di azienda di Sogin S.p.A. ad una o più società, partecipate dallo Stato in misura non inferiore al 20 per cento, operanti nel settore energetico.

7. Al fine di accelerare e assicurare l'attuazione dei programmi per l'efficienza ed il risparmio energetico, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, predispone un piano straordinario per l'efficienza ed il risparmio energetico entro il 31 dicembre 2009 e lo trasmette alla Commissione europea. Il piano straordinario preparato con l'apporto dell'Agenzia di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, conterrà in particolare:

a) misure per favorire il coordinamento e l'armonizzazione tra funzioni e compiti in materia di efficienza energetica svolti dallo Stato, dalle regioni, dalle province autonome e dagli enti locali;

b) valutazioni di efficacia dei programmi e delle iniziative attuate e in fase di avvio con definizione di strumenti per la raccolta centralizzata delle informazioni;

c) meccanismi ed incentivi per l'offerta di servizi energetici da parte di categorie professionali, organismi territoriali, imprese e loro associazioni e grandi centri commerciali;

d) definizione di indirizzi per la sostituzione di prodotti, apparecchiature e processi con sistemi ad alta efficienza anche estendendo l'applicazione dei certificati bianchi e di standard di efficienza,

anche prevedendo forme di detassazione e l'istituzione di fondi di rotazione per il finanziamento tramite terzi nei settori dell'edilizia, dell'industria e del trasporto.

Il tutto, nei limiti di stanziamento a legislazione vigente.

Le norme di cui all'articolo 5, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 maggio 2008, n. 115, sono soppresse.

8. Entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di agevolare e promuovere lo sviluppo delle fonti rinnovabili di energia, il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, di intesa con la Conferenza unificata Stato-Regioni, definisce norme, criteri e procedure standardizzate che le amministrazioni responsabili adottano ai fini dell'individuazione delle risorse rinnovabili disponibili e dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio delle diverse tipologie di impianti che utilizzino le fonti rinnovabili di energia, fatti salvi gli impianti idroelettrici e geotermoelettrici con potenza superiore a 3 MWe. Lo stesso decreto stabilisce criteri e meccanismi per migliorare la raccolta e lo scambio delle informazioni. Le norme e le procedure standardizzate verranno definite nel rispetto dei principi della semplificazione, certezza e trasparenza dell'azione amministrativa.

9. Al comma 2 dell'articolo 7 del decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, dopo le parole: « maggioranza semplice delle quote millesimali », sono aggiunte le parole: « rappresentate dagli intervenuti in assemblea ».

10. All'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, come convertito dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, sono apportate le seguenti modifiche:

a) Al comma 3, alla fine del secondo capoverso, dopo le parole: « le necessarie misure di salvaguardia » aggiungere il seguente periodo: « Dalla comunicazione ai Comuni interessati dell'avviso dell'avvio del procedimento, è sospesa ogni determi-

nazione comunale in ordine alle domande di permesso di costruire nell'ambito delle aree potenzialmente impegnate fino alla conclusione del procedimento autorizzativo. In ogni caso la misura di salvaguardia perderà efficacia decorsi tre anni dalla data dell'avviso dell'avvio del procedimento ».

b) Dopo il comma 4-*quater* aggiungere i seguenti:

« 4-*quinquies*. Non richiedono alcuna autorizzazione gli interventi su elettrodotti esistenti, facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica, consistenti in riparazione, rimozione e sostituzione di componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, con elementi di caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

4-*sexies*. 1. Sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività gli interventi sugli elettrodotti facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica che comportino varianti di lunghezza non superiore a metri lineari 1500 e che utilizzino il medesimo tracciato ovvero se ne discostino per un massimo di 40 metri lineari, e componenti di linea, quali, a titolo esemplificativo, sostegni, conduttori, funi di guardia, catene, isolatori, morsetteria, sfere di segnalazione, fondazioni, impianti di terra, aventi caratteristiche analoghe, anche in ragione delle evoluzioni tecnologiche.

2. Sono altresì realizzabili mediante denuncia di inizio attività varianti all'interno delle Stazioni Elettriche facenti parte della rete nazionale di trasporto dell'energia elettrica che non comportino modifiche della cubatura degli edifici.

3. Tali interventi sono realizzabili mediante denuncia di inizio attività a condizione che non siano in contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti e rispettino le norme in materia di elettromagnetismo.

4. La denuncia di inizio attività costituisce presupposto del provvedimento di

autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera principale.

5. Il gestore dell'elettrodotto, almeno trenta giorni prima dell'effettivo inizio dei lavori, presenta al Ministero dello Sviluppo Economico, ed in copia ai Comuni interessati, la denuncia di inizio attività accompagnata da una dettagliata relazione a firma di un progettista abilitato e dagli opportuni elaborati progettuali, che asseveri la conformità delle opere da realizzare agli strumenti urbanistici approvati e non in contrasto con quelli adottati ed ai regolamenti edilizi vigenti, nonché il rispetto della normativa in materia di elettromagnetismo e di progettazione, costruzione ed esercizio delle linee elettriche.

6. Qualora la variante interessi aree sottoposte ad un vincolo, il termine di trenta giorni di cui al comma 1 decorre dal rilascio del relativo atto di assenso. Ove tale atto non sia favorevole, la denuncia è priva di effetti.

7. La sussistenza del titolo è provata con la copia della denuncia di inizio attività da cui risulti la data di ricevimento della denuncia, l'elenco di quanto presentato a corredo del progetto, l'attestazione del professionista abilitato, nonché gli atti di assenso eventualmente necessari.

8. Il Comune interessato, ove entro il termine indicato al comma 1 riscontri l'assenza di una o più delle condizioni stabilite, informa il Ministero dello Sviluppo Economico, e notifica all'interessato l'ordine motivato di non effettuare il previsto intervento.

9. È salva la facoltà di ripresentare la denuncia di inizio attività, con le modifiche o le integrazioni necessarie per renderla conforme alla normativa urbanistica ed edilizia.

10. Ultimato l'intervento, il progettista o un tecnico abilitato rilascia un certificato di collaudo finale, che va presentato al Ministero dello Sviluppo Economico, con il quale si attesta la conformità dell'opera al progetto presentato con la denuncia di inizio attività ».

11. All'articolo 1, comma 1, del decreto-legge del 7 febbraio 2002, n. 7, come convertito dalla legge 9 aprile 2002, n. 55,

dopo le parole: « la costruzione e l'esercizio degli impianti di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, gli interventi di modifica o ripotenziamento, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio degli stessi », sono inserite le seguenti parole: « ivi compresi gli interventi di sviluppo ed adeguamento della rete elettrica di trasmissione nazionale necessari all'immissione in rete dell'energia prodotta ».

12. L'articolo 46 del decreto legge 1° ottobre 2007, n. 159, come modificato dalla legge di conversione 29 novembre 2007, n. 222, è sostituito dal seguente:

« 1. L'autorizzazione per la costruzione e l'esercizio di terminali di rigassificazione di gas naturale liquefatto e delle opere connesse, ovvero per l'aumento della capacità dei terminali esistenti, è rilasciata a seguito di procedimento unico ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e d'intesa con la Regione interessata, previa valutazione di impatto ambientale ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni e integrazioni. Il procedimento di autorizzazione si conclude nel termine massimo di 200 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza. L'autorizzazione, ai sensi dell'articolo 14-ter, comma 9, della legge 7 agosto 1990, n. 241, sostituisce ogni autorizzazione, concessione o atto di assenso comunque denominato ivi compresa la concessione demaniale, fatta salva la successiva adozione e aggiornamento delle relative condizioni economiche e tecnico-operative da parte dei competenti organi del Ministero delle infrastrutture e trasporti.

2. Qualora l'esito della conferenza di servizi comporti la variazione dello strumento urbanistico, la determinazione di conclusione del procedimento costituisce proposta di variante sulla quale, tenuto conto delle osservazioni, delle proposte e delle opposizioni formulate dagli aventi titolo ai sensi della legge 17 agosto 1942, n. 1150, si pronuncia definitivamente il

consiglio comunale entro il termine perentorio di novanta giorni. Decorso inutilmente tale termine, la determinazione della conferenza di servizi equivale ad approvazione della variazione dello strumento urbanistico.

3. Nei casi in cui gli impianti di cui al comma 1 siano ubicati in area portuale o in area terrestre ad essa contigua e la loro realizzazione comporti modifiche sostanziali del Piano Regolatore Portuale, la procedura statale di valutazione di impatto ambientale considera contestualmente il progetto di variante di Piano regolatore portuale ed il progetto di terminale di rigassificazione ed il relativo complessivo provvedimento è reso anche in assenza del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici di cui all'articolo 5, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. Negli stessi casi, l'autorizzazione di cui al comma 1 è rilasciata di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti e costituisce anche approvazione della variante del piano regolatore portuale.

4. Le disposizioni del presente articolo si applicano, su richiesta del proponente, da presentare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai procedimenti autorizzativi in corso alla medesima data.

5. L'articolo 8 della legge 24 novembre 2000, n. 340 è abrogato, fatta salva la sua applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge per i quali non è esercitata l'opzione di cui al comma 4. »

13. I commi da 77 a 82 dell'articolo 1 della legge 23 agosto 2004, n. 239 sono sostituiti dai seguenti:

« 77. Il permesso di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui all'articolo 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è rilasciato a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali e regionali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241. Esso consente lo svolgimento di attività di prospezione con-

sistente in rilievi geologici, geofisici e geochimici, eseguiti con qualunque metodo o mezzo, ed ogni altra operazione volta al rinvenimento di giacimenti, escluse le perforazioni dei pozzi esplorativi. Del rilascio del permesso di ricerca di cui al comma precedente è data comunicazione ai comuni interessati.

78. L'autorizzazione alla perforazione del pozzo esplorativo, alla costruzione degli impianti e delle opere necessari, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'attività di perforazione, che sono dichiarati di pubblica utilità, è concessa, previa valutazione di impatto ambientale, su istanza del titolare del permesso di ricerca, da parte dell'Ufficio territoriale U.N.M.I.G. competente, a seguito di un procedimento unico, al quale partecipano la regione e gli enti locali interessati, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241.

79. Qualora le opere di cui al comma precedente comportino variazione degli strumenti urbanistici, il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 78 ha effetto di variante urbanistica.

80. La concessione di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in terraferma, di cui agli articoli 5 e 6 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, è rilasciata a seguito di un procedimento unico al quale partecipano le amministrazioni statali, regionali e locali interessate, svolto nel rispetto dei principi di semplificazione e con le modalità di cui alla legge 7 agosto 1990 n. 241.

81. La concessione di coltivazione di idrocarburi in terraferma costituisce titolo per la costruzione degli impianti e delle opere necessari, degli interventi di modifica, delle opere connesse e delle infrastrutture indispensabili all'esercizio, che sono considerati di pubblica utilità ai sensi delle leggi vigenti.

82. Qualora le opere di cui al comma precedente comportino variazioni degli strumenti urbanistici, il rilascio della concessione di cui al comma 81 ha effetto di variante urbanistica. ».

Le disposizioni di cui ai commi da 77 a 82 della legge 23 agosto 2004, n. 239, come modificate dalla presente legge, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, eccetto quelli per i quali sia completata la procedura per il rilascio dell'intesa da parte della regione competente.

14. Il Comitato centrale metrico istituito dall'articolo 7 del R.D. 9 gennaio 1939, n. 206, così come modificato dall'articolo 5 della legge 11 agosto 1991, n. 273 e dall'articolo 15 del decreto legislativo 24 febbraio 1997, n. 40, è soppresso.

15. Laddove per disposizione di legge o di regolamento è previsto che debba essere acquisito il parere tecnico del Comitato Centrale Metrico, il Ministero dello sviluppo economico può chiedere un parere facoltativo agli Istituti metrologici primari, di cui all'articolo 2 della legge 11 agosto 1991, n. 273, ovvero ad istituti universitari, con i quali stipula convenzioni senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.

16. L'effettuazione di attività di analisi e statistiche nel settore dell'energia, previste dal nuovo regolamento approvato dal parlamento europeo il 12 marzo 2008, nonché all'avvio e al monitoraggio dell'attuazione della strategia energetica nazionale di cui all'articolo 7 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modifiche dalla legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133, sono effettuate dal Ministero dello sviluppo economico senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, nei limiti delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, secondo le procedure di cui al predetto articolo. ».

d) L'articolo 17, è così modificato:

1. Al comma 2, lettera a), le parole « un progetto dimostrativo », sono sostituite

tuite dalle parole: « progetti dimostrativi ».

2. Al comma 2, lettera b), dopo le parole (ITER), sono aggiunte le parole « accordi bilaterali internazionali di cooperazione energetica e nucleare. ».

3. Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

« 2-bis. Al fine di garantire la continuità delle iniziative intraprese nel settore della ricerca di sistema elettrico, il Ministro dello sviluppo economico attua le disposizioni in materia di ricerca e sviluppo di sistema previste dall'articolo 3, comma 10, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, e dal decreto del Ministro delle attività produttive 8 marzo 2006, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 63 del 16 marzo 2006, per il triennio 2009-2011 anche attraverso la stipula di specifici accordi di programma. ».

e) All'articolo 18, comma 1, dopo le parole « settore dell'energia. », le parole: « La giurisdizione di cui al presente comma si intende estesa anche alle controversie relative a diritti costituzionalmente garantiti. », sono soppresse.

Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente comma:

« 2-bis. Sono fatte salve le previsioni in materia di competenza territoriale di cui al comma 25 dell'articolo 2 della legge 14 novembre 1995, n. 481. ».

15. 100. Il Governo.

ART. 22.

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

« Art. 22-bis.

(Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti).

1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di

durata non limitata, anche nell'ambito dell'ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento, riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell'articolo 18 della legge 29 dicembre 1993, n. 580, limitatamente al versamento del diritto annuale relativo all'anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di cui all'articolo 1, comma 1, lettera f), punto 4, del decreto ministeriale 11 maggio 2001, n. 359, va inteso al netto delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di 1,5 milioni di euro da trasferire all'Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura per essere successivamente ripartite fra le singole Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per il 2008. All'onere derivante dalle disposizioni di cui al presente comma si provvede mediante utilizzo per pari importo delle economie derivanti dai provvedimenti di revoca totale o parziale delle agevolazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 ottobre 1992, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 1992, n. 488 ai sensi dell'articolo 2, comma 554, della legge 24 dicembre 2007, n. 244. »

22. 0. 100. Il Governo.

(Inammissibile)

ART. 31.

Sostituire l'articolo 31 con il seguente:

ART. 31.

(Progetti di innovazione industriale e misure per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria).

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, al fine di promuovere e sostenere la competitività del sistema produttivo, il Ministro dello sviluppo economico, d'intesa con la Conferenza per-

manente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, può aggiornare o modificare le aree tecnologiche per i progetti di innovazione industriale indicate all'articolo 1, comma 842, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ovvero individuare nuove aree tecnologiche. A decorrere dall'anno 2009 l'aggiornamento o l'individuazione di nuove aree tecnologiche può intervenire entro il 30 giugno di ogni anno.

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta, un decreto legislativo per il riordino del sistema delle stazioni sperimentali per l'industria con riattribuzione delle competenze e conseguente soppressione dell'Istituto nazionale per le conserve alimentari, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) definizione del sistema delle stazioni sperimentali in termini di organicità delle relazioni tra enti e Ministero dello sviluppo economico, in funzione di obiettivi di politica economia generale di miglioramento della competitività del sistema produttivo nazionale attraverso la promozione ed il sostegno all'innovazione, alla ricerca ed alla formazione del personale qualificato;

b) qualificazione delle Stazioni sperimentali come enti pubblici economici, sottoposti alla vigilanza del Ministero dello sviluppo economico, considerati nell'espletamento delle loro attività di ricerca e sviluppo precompetitivo anche come organismi di ricerca secondo la disciplina comunitaria;

c) razionalizzazione organizzativa e funzionale mediante la trasformazione, la fusione, lo scorporo o la soppressione delle Stazioni Sperimentali già esistenti in relazione alle esigenze di promozione e

sostegno al sistema produttivo nazionale attraverso l'individuazione o il riordino dei settori produttivi di riferimento per la relativa attività, in considerazione delle capacità ed esperienze specifiche maturate dalle Stazioni sperimentali nei tradizionali campi di attività ed in quelli connessi o funzionali alle capacità operative, professionali e tecniche, definendo le modalità operative per il trasferimento di risorse umane e finanziarie, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale;

d) previsione dell'adozione di regolamento, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali in relazione alla destinazione del personale, in caso di trasformazione, fusione, scorporo o soppressione delle Stazioni sperimentali già esistenti, con individuazione di modalità operative per la articolazione delle attività di riferimento delle Stazioni sperimentali secondo gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *c)*;

e) riconoscimento di autonomia statutaria delle Stazioni sperimentali, con previsione della adozione a maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Stazione Sperimentale della deliberazione di approvazione dello statuto e delle relative modifiche, e relativa approvazione da parte del Ministero dello sviluppo economico, con determinazione del limite massimo di componenti per la composizione del Consiglio di Amministrazione in funzione della articolazione rappresentativa del nuovo o diverso settore di competenza individuato secondo gli obiettivi di cui alle lettere *a)* e *c)* e comunque in misura non superiore a dodici;

f) previsione che ogni Stazione sperimentale provveda alla gestione delle spese ed al finanziamento delle proprie attività mediante i proventi ed i contributi a carico delle imprese, ai sensi dell'articolo

8 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, senza oneri a carico dello Stato, nonché previsione della stipula di convenzioni tra Ministero dello sviluppo economico, Agenzia delle entrate ed altre amministrazioni competenti, per la regolazione dei rapporti finanziari e delle modalità di riscossione dei contributi previsti;

g) previsione della possibilità di stipula da parte delle Stazioni Sperimentali di convenzioni ed accordi di programma con amministrazioni, enti pubblici e privati, nazionali, comunitari ed internazionali per le finalità di cui al comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo le modalità ed i criteri definiti nello statuto;

h) riassetto e semplificazione della normativa vigente sulle stazioni sperimentali, fatto salvo quanto previsto alla lettera d), modificando le disposizioni contenute nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 540, secondo i principi e criteri direttivi di cui al presente articolo ed all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, ed individuando espressamente le norme abrogate;

i) previsione che i rapporti di lavoro dei dipendenti delle stazioni sperimentali siano disciplinati dalle disposizioni del capo I, titolo II, del libro V del codice civile e dalle leggi sui rapporti di lavoro subordinato nell'impresa;

j) definizione delle misure transitorie per assicurare la continuità operativa degli organismi nel processo di riordino, anche stabilendo che i consigli di amministrazione siano costituiti entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2 e che gli statuti siano deliberati dal Consiglio di amministrazione entro due mesi dalla data di insediamento e che, in caso di inutile decorso del termine, sia nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico un commissario straordinario per l'adozione degli atti richiesti.

3. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 2, il Governo può adottare, nel rispetto degli oggetti e dei principi e criteri direttivi nonché della procedura di cui al medesimo comma 2, uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative e correttive.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.»

31. 100. Il Governo.

ART. 70.

All'articolo 70 sopprimere il comma 2.

70. 100. Il Governo.

XI COMMISSIONE PERMANENTE

(Lavoro pubblico e privato)

S O M M A R I O

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> (Seguito dell'esame e rinvio)	79
ALLEGATO 1 (Emendamenti)	86

ATTI DEL GOVERNO:

Proposta di nomina del dottor Luigi Simeone a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 16 (Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio)	81
---	----

SEDE REFERENTE:

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441- <i>quater</i> (Seguito dell'esame e rinvio)	81
ALLEGATO 2 (Subemendamenti agli emendamenti 23.20, 24.50, 32.03, 37.01, 38.010, 38.011, 39.02, 39.04, 39.07, 67.07 e 67.08 del Governo e del relatore)	124
ALLEGATO 3 (Ulteriori emendamenti e nuove formulazioni)	137
AVVERTENZA	85

SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 9.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-*quater*.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti del relatore 66.42, 66.44, 66.45, nonché all'emendamento del Governo 38.02. Avverte altresì che il relatore e il Governo hanno presentato nuovi emendamenti. Tali emendamenti sono pubblicati in allegato al resoconto della seduta odierna che ricomprende anche le proposte emendative già pubblicate (*allegato 1*).

Con riferimento al vaglio di ammissibilità delle nuove proposte emendative pervenute, fa presente che risultano inammissibili per estraneità di materia i seguenti emendamenti ed articoli aggiuntivi: 24.51 del Governo incidente sulle funzioni e sulla composizione del consiglio di am-

ministrazione dell'Istituto Gaslini di Genova; 24.011 del Governo relativo alla proroga del termine di collaudo in caso di ristrutturazione edilizia presso le aziende sanitarie locali, le aziende ospedaliere, le aziende ospedaliere universitarie, i policlinici universitari a gestione diretta e gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico di diritto pubblico, necessari per rendere disponibili i locali destinati all'attività libero-professionale intramuraria; 24.012 del Governo relativo ai registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario; 32.02 del Governo che interviene sul testo unico in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, eliminando la prescrizione ivi recata a norma della quale, nel caso di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, non occorre designare il coordinatore per la progettazione nei cantieri in cui è prevista la presenza di più imprese; 39.06 del Governo che esclude il carattere facoltativo dell'accoglimento della domanda di proroga per un periodo massimo di un biennio oltre i limiti di età del collocamento a riposo per i professori universitari e per i magistrati.

Avverte altresì che è inammissibile per carenza di compensazione l'articolo aggiuntivo 39.05 del Governo. Reputa invece ammissibili sotto il profilo della copertura finanziaria i seguenti articoli aggiuntivi: 39.03 del Governo, nel presupposto, sul quale è necessaria una conferma da parte del Governo, che anche il conferimento di un incarico di consulenza sia subordinato alla messa in indisponibilità di un posto da dirigente per una spesa equivalente, condizione non esplicitata nel testo dell'emendamento nel caso appunto di affidamento della consulenza; 67.07 del Governo, nel presupposto, sul quale è necessario acquisire conferma dal Governo, che la spesa disposta, pari a 706 milioni di euro nel 2009, non determini la riduzione dei finanziamenti di spese, sempre a carico del Fondo per l'occupazione, disposte sulla base di norme di legge. A tale fine, infatti, fa notare che le disponibilità del Fondo per il 2009 ammontano a 834 milioni di euro (di cui 164 milioni risul-

tanti dalla Tabella F della legge finanziaria 2008 e 700 milioni rifinanziati dal decreto-legge n. 112 del 2008): di tali risorse, rimarrebbero disponibili 98 milioni di euro, dal momento che, oltre ai 706 milioni utilizzati dall'articolo aggiuntivo in esame, il decreto-legge n. 134 del 2008 dispone il finanziamento degli interventi in materia di ammortizzatori sociali per un ammontare di 30 milioni di euro annui a decorrere dal 2009, sempre a carico del Fondo per l'occupazione.

Aggiunge che, a seguito del supplemento di istruttoria svolta, la presidenza: reputa ammissibile, con riferimento alla materia, l'articolo aggiuntivo 23.04 del relatore in quanto vertente su un aspetto specifico della materia disciplinata in via generale dall'articolo aggiuntivo 67.07 dichiarato ammissibile; conferma il giudizio di inammissibilità per estraneità di materia degli articoli aggiuntivi Delfino 23.02 e Delfino 24.09, in quanto afferenti a specifiche problematiche non affrontate dal provvedimento in esame, quali, rispettivamente, la proroga, fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia, dell'indennizzo spettante per la cessazione dell'attività commerciale, e l'inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative artigiane; dichiara inammissibili per carenza di compensazione l'emendamento Paladini 23.7 e gli articoli aggiuntivi 38.01 del Governo e Giudice 38.03.

Comunica quindi che – secondo quanto convenuto in sede di ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi – il termine per la presentazione di subemendamenti ai nuovi emendamenti del relatore e del Governo è fissato per le ore 12 della giornata odierna.

La seduta termina alle 9.10.

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 9.10.

Proposta di nomina del dottor Luigi Simeone a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP).

Nomina n. 16.

(Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio).

La Commissione inizia l'esame della proposta di nomina in titolo.

Stefano SAGLIA, *presidente e relatore*, dopo aver illustrato il curriculum del candidato a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP), fa presente che il curriculum risulta pienamente rispondente ai requisiti necessari per svolgere l'incarico per il quale è avanzata la candidatura. Preannuncia pertanto una proposta di parere favorevole.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 9.20.

SEDE REFERENTE

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Stefano SAGLIA. — Interviene il sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Pasquale Viespoli.

La seduta comincia alle 14.20.

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro.

C. 1441-quater.

(Seguito dell'esame e rinvio).

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che sono stati presentati subemendamenti agli emendamenti 23.20, 24.50, 32.03, 37.01, 38.010, 38.011, 39.02, 39.04, 39.07, 67.07 e 67.08 del relatore e del Governo (*allegato 2*).

Relativamente ai subemendamenti riferiti agli emendamenti 23.20, 24.50 e 32.03,

la presidenza dichiara inammissibile per carenza di compensazione il subemendamento 0.23.20.2.

Avverte altresì che il relatore ha presentato l'articolo aggiuntivo 38.012 (*allegato 3*). Relativamente a tale proposta emendativa, la presidenza si riserva il vaglio di ammissibilità alla luce della relazione tecnica che richiede al Governo.

Invita quindi il relatore ad esprimere il parere sulle proposte emendative riferite all'articolo 23.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, invita il presentatore a ritirare l'emendamento Di Biagio 23.2. Esprime quindi parere favorevole sugli identici emendamenti 23.3 del relatore, Di Biagio 23.5, Paladini 23.6, Damiano 23.8 e Delfino 23.9. Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Di Biagio 23.4. Passa quindi ad esprimere il parere sui subemendamenti riferiti all'emendamento 23.20 del relatore: esprime quindi parere contrario sui subemendamenti Paladini 0.23.20.1, Favia 0.23.20.3, Fedriga 0.23.20.4 e 0.23.20.5, Labocchetta 0.23.20.6 e Fedriga 0.23.20.7; esprime invece parere favorevole sul subemendamento Fedriga 0.23.20.8. Tornando agli emendamenti, auspica l'approvazione del proprio emendamento 23.20, mentre ritira il proprio articolo aggiuntivo 23.04.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore, eccezion fatta per l'emendamento 23.20 del relatore, sul quale si rimette alla Commissione.

Stefano SAGLIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore dell'emendamento Di Biagio 23.2: si intende vi abbia rinunciato.

La Commissione approva all'unanimità gli identici emendamenti 23.3 del relatore, Di Biagio 23.5, Paladini 23.6, Damiano 23.8 e Delfino 23.9. Respinge quindi, con distinte votazioni, i subemendamenti Paladini 0.23.20.1 e Favia 0.23.20.3.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira i propri subemendamenti 0.23.20.4 e 0.23.20.5.

Stefano SAGLIA, *presidente*, constata l'assenza del presentatore del subemendamento Labocchetta 0.23.20.6: si intende vi abbia rinunciato.

Massimiliano FEDRIGA (LNP), accogliendo l'invito del relatore, ritira il proprio subemendamento 0.23.20.7.

La Commissione approva il subemendamento Fedriga 0.23.20.8. Approva quindi l'emendamento 23.20 del relatore.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, esprime parere contrario sugli emendamenti Livia Turco 24.13, Borghesi 24.9, Livia Turco 24.19, 24.20, 24.21, 24.22, sugli identici emendamenti Livia Turco 24.23 e Delfino 24.36, nonché sugli emendamenti Livia Turco 24.24 e 24.25, Damiano 24.32 e Livia Turco 24.26. Esprime invece parere favorevole sull'emendamento Formichella 24.4. Esprime quindi parere contrario sugli emendamenti Livia Turco 24.27, 24.28, 24.29 e 24.17. Passando al subemendamento Iannaccone 0.24.50.1, riferito all'emendamento 24.50 del Governo, esprime parere favorevole. Esprime, quindi, parere favorevole sull'emendamento 24.50 del Governo, nonché sull'emendamento Iannaccone 24.6. Esprime, quindi, parere contrario sull'emendamento Livia Turco 24.31, mentre esprime parere favorevole sull'emendamento Formichella 24.5. Ritira quindi il proprio emendamento 24.35 e invita i presentatori a ritirare l'emendamento Madia 24.34. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Livia Turco 24.18, a condizione che sia riformulato nel senso di sopprimere le parole « e della salvaguardia del Sistema sanitario nazionale ». Esprime altresì parere contrario sull'emendamento Livia Turco 24.30, mentre invita il presentatore a ritirare l'emendamento Di Biagio 24.1. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Iannaccone 24.7, mentre invita i presentatori a ritirare l'emen-

damento Borghesi 24.10. Esprime altresì parere favorevole sull'emendamento Di Biagio 24.11, a condizione che sia riformulato sostituendo le parole « previa concertazione con le parti sociali » con le seguenti: « sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ». Esprime quindi parere contrario sull'emendamento Livia Turco 24.14, mentre esprime parere favorevole sugli identici emendamenti Osvaldo Napoli 24.12 e Paladini 24.8. Esprime altresì parere contrario sugli emendamenti Livia Turco 24.15 e 24.16. Esprime quindi parere favorevole sull'emendamento Di Biagio 24.2, a condizione che sia riformulato nel senso di inserire al comma 4, lettera c), dopo la parola « strutture », le seguenti: « anche mediante la loro unificazione ». Invita quindi il presentatore a ritirare l'emendamento Di Biagio 24.3 ed esprime, infine, parere favorevole sull'articolo aggiuntivo 24.013 del Governo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore, eccezion fatta per il subemendamento Iannaccone 0.24.50.1, su cui esprime parere contrario.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Livia Turco 24.13, Borghesi 24.9, Livia Turco 24.19 e 24.20.

Stefano SAGLIA, *presidente*, constatata l'imminente ripresa delle votazioni in Assemblea, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta, sospesa alle 15, è ripresa alle 20.10.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che la presidenza ritiene inammissibili per carenza di compensazione i subemendamenti Di Biagio 0.37.01.5, Damiano 0.38.010.17, Delfino 0.38.010.24, gli identici Damiano 0.38.010.25 e Argentin 0.38.010.26, Damiano 0.38.011.2 e Paladini 0.39.07.1. Reputa altresì inammissibile per

estraneità di materia il subemendamento Caparini 0.39.04.5.

Avverte poi che il Governo ha presentato la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 39.03 (*allegato 3*), che tende a chiarire quanto rilevato dalla presidenza in sede di vaglio di ammissibilità sotto il profilo della copertura finanziaria.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, in relazione all'emendamento 39.05, già dichiarato inammissibile per carenza di compensazione, chiede alla presidenza di riesaminare l'articolo aggiuntivo alla luce della relazione tecnica che deposita.

Stefano SAGLIA, *presidente*, alla luce della relazione tecnica depositata dal rappresentante del Governo in ordine all'articolo aggiuntivo 39.05, ritiene di riammettere tale articolo.

Avverte poi che il Governo ha presentato la nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 37.01 (*allegato 3*) e che il relatore ha presentato una nuova formulazione dell'articolo aggiuntivo 38.012 (*allegato 3*), che la presidenza reputa ammissibile. Comunica che il termine per la presentazione di subemendamenti agli articoli aggiuntivi 37.01 (*nuova formulazione*) del Governo e 38.012 (*nuova formulazione*) del relatore è fissato per domani, 1° ottobre, alle ore 9.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI, con riferimento all'emendamento 24.50 del Governo, ne propone una riformulazione (*allegato 3*), al fine di salvaguardare la posizione del personale dell'ISFOL.

Cesare DAMIANO (PD) chiede chiarimenti in merito alla nuova formulazione dell'emendamento 24.50 del Governo.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI ribadisce che la nuova formulazione è a tutela delle specifiche situazioni del personale dell'ISFOL.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, esprime parere favorevole sull'emendamento 24.50 del Governo come riformulato.

La Commissione respinge, con distinte votazioni, gli emendamenti Livia Turco 24.20, 24.21, 24.22, gli identici emendamenti Livia Turco 24.23 e Delfino 24.36, nonché gli emendamenti Livia Turco 24.24 e 24.25, Damiano 24.32 e Livia Turco 24.26.

Cesare DAMIANO (PD) chiede chiarimenti sull'emendamento Formichella 24.4.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, chiarisce che l'Enasarco è, al pari degli altri enti citati all'articolo 24, un ente sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Tale ente inoltre presenta aspetti particolari e ha recentemente avviato la dismissione del patrimonio immobiliare.

Cesare DAMIANO (PD) osserva che l'Enasarco, a differenza degli altri enti citati all'articolo 24, è un ente previdenziale.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, ribadisce che la situazione dell'Enasarco presenta motivi di preoccupazione.

Giovanni PALADINI (IdV) osserva che l'inserimento dell'Enasarco fra gli enti di cui all'articolo 24 appare incongruo, in quanto sarebbe l'unico ente previdenziale citato dalla disposizione.

Teresio DELFINO (UdC) chiede al Governo quali criteri abbiano portato a all'individuazione degli enti contemplati all'articolo 24 e dichiara altresì di non comprendere quali criteri abbiano portato a respingere il suo emendamento 24.36 concernente la Croce Rossa italiana e a orientarsi a favore dell'emendamento sull'Enasarco.

Stefano SAGLIA, *presidente*, propone di accantonare l'emendamento Formichella 24.4, per consentire una più attenta considerazione del suo contenuto.

La Commissione concorda. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Livia Turco 24.27, 24.28, 24.29 e 24.17.

Stefano SAGLIA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori del subemendamento Iannaccone 0.24.50.1: si intende vi abbiano rinunciato.

Maria Anna MADIA (PD) esprime apprezzamento per la riformulazione dell'emendamento 24.50 del Governo, sul quale peraltro annuncia l'astensione del suo gruppo, in vista di una più attenta considerazione delle disposizioni in esso contenute nel corso dell'esame in Assemblea.

La Commissione approva l'emendamento 24.50 (*nuova formulazione*) del Governo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, avverte che, a seguito dell'approvazione dell'emendamento 24.50 (*nuova formulazione*) del Governo, gli emendamenti Iannaccone 24.6, Livia Turco 24.31, Formichella 24.5 e Madia 24.34 sono preclusi.

Ivano MIGLIOLI (PD) cita un articolo di stampa che stabilisce un collegamento tra i contenuti degli emendamenti Formichella 24.4, precedentemente accantonato, e Formichella 24.5, testé dichiarato precluso.

Maria Grazia GATTI (PD) chiede chiarimenti sui motivi della preclusione dell'emendamento Livia Turco 24.31.

Stefano SAGLIA, *presidente*, chiarisce che tutti gli emendamenti riferiti alla lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 24 sono stati dichiarati preclusi a seguito dell'approvazione dell'emendamento 24.50 (*nuova formulazione*) del Governo, interamente sostitutivo della citata lettera *a*).

Maria Grazia GATTI (PD) accetta la riformulazione dell'emendamento Livia Turco 24.18, di cui è cofirmataria, proposta dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento Livia Turco 24.18, come riformulato (*allegato 3*). Respinge quindi l'emendamento Livia Turco 24.30.

Aldo DI BIAGIO (Pdl), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 24.1.

Stefano SAGLIA, *presidente*, constata l'assenza dei presentatori dell'emendamento Iannaccone 24.7.

Ivano MIGLIOLI (PD) fa proprio l'emendamento Iannaccone 24.7.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento Iannaccone 24.7.

Giovanni PALADINI (IdV) dichiara di non accogliere l'invito al ritiro dell'emendamento Borghesi 24.10, di cui è cofirmatario.

La Commissione respinge l'emendamento Borghesi 24.10.

Aldo DI BIAGIO (Pdl) accetta la riformulazione del suo emendamento 24.11, proposta dal relatore.

La Commissione approva all'unanimità l'emendamento Di Biagio 24.11, come riformulato (*allegato 3*). Respinge quindi l'emendamento Livia Turco 24.14. Approva altresì gli identici emendamenti Osvaldo Napoli 24.12 e Paladini 24.8. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli emendamenti Livia Turco 24.15 e 24.16.

Aldo DI BIAGIO (Pdl) accetta la riformulazione del suo emendamento 24.2, proposta dal relatore.

La Commissione approva l'emendamento Di Biagio 24.2, come riformulato (*allegato 3*).

Aldo DI BIAGIO (Pdl), accogliendo l'invito del relatore, ritira il suo emendamento 24.3.

La Commissione approva l'articolo aggiuntivo 24.013 del Governo. Passa quindi all'esame degli emendamenti ed articoli aggiuntivi riferiti all'articolo 32.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, raccomanda l'approvazione del suo emendamento 32.8, quindi esprime parere contrario sugli identici emendamenti Paladini 32.12 e Damiano 32.5, nonché sugli emendamenti Damiano 32.6, Paladini 32.11, Paladini 32.2, sugli identici emendamenti Paladini 32.4, Poli 32.10 e Damiano 32.7. Raccomanda quindi l'approvazione dei suoi emendamenti 32.9 e 32.20. Esprime parere contrario a tutti i subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo del Governo 32.03, di cui raccomanda l'approvazione.

Il sottosegretario Pasquale VIESPOLI esprime parere conforme a quello del relatore.

Maria Grazia GATTI (PD) chiede di conoscere i motivi della dichiarazione di inammissibilità riferita all'emendamento Paladini 32.3 ed agli articoli aggiuntivi Fedriga 32.01 e 32.02 del Governo.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ricorda che l'emendamento e gli articoli aggiuntivi richiamati sono stati dichiarati inammissibili per estraneità di materia.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 32.8. Respinge quindi, con distinte votazioni, gli identici emendamenti Paladini 32.12 e Damiano 32.5, Damiano 32.6, Paladini 32.11, Paladini 32.2, nonché gli identici emendamenti Paladini 32.4, Poli 32.10 e Damiano 32.7.

Maria Grazia GATTI (PD) esprime perplessità sui motivi di inammissibilità dichiarati in ordine agli emendamenti Di Biagio 32.1 e Paladini 32.3, che sembrano intervenire sul libro unico del lavoro analogamente all'emendamento del relatore 32.9 ritenuto ammissibile.

Giuliano CAZZOLA (PdL), *relatore*, fa notare che gli emendamenti citati dichiarati inammissibili apportano esplicite modifiche alla disciplina generale sul libro unico del lavoro, mentre il testo dell'articolo 32, a cui si riferisce il suo emendamento, cita le registrazioni effettuate sul

libro unico del lavoro come elemento delle ipotesi cui non si applicano le sanzioni.

Teresa BELLANOVA (PD) dichiara di non concordare con le valutazioni espresse dal relatore.

Stefano SAGLIA, *presidente*, ritenendo opportuno procedere ad un maggiore approfondimento della questione, propone che siano accantonati gli emendamenti 32.9 del relatore, Paladini 32.3 e Di Biagio 32.1.

La Commissione concorda.

La Commissione approva l'emendamento del relatore 32.20. Respinge quindi, con distinte votazioni, tutti i subemendamenti presentati all'articolo aggiuntivo del Governo 32.03. Approva poi l'articolo aggiuntivo del Governo 32.03.

Stefano SAGLIA, *presidente*, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 21.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

RISOLUZIONI

7-00041 Damiano: *Attuazione della normativa vigente sulla stabilizzazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa in relazione ad attività in bound e out bound nei call center.*

7-00043 Delfino: *Stabilizzazione dei precari nei call center.*

7-00044 Cazzola: *Puntuale applicazione della legge n. 30 del 2003 in relazione ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.*

COMITATO RISTRETTO

Norme in favore di lavoratori con familiari gravemente disabili.

C. 82 Stucchi, C. 322 Barbieri, C. 331 Schirru, C. 380 Volontè, C. 527 Osvaldo Napoli, C. 870 Ciocchetti, C. 916 Marinello, C. 1279 Grimoldi.

ALLEGATO 1

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater).

EMENDAMENTI

ART. 23.

(Delega al Governo per la revisione della disciplina in tema di lavori usuranti).

Sostituirlo con il seguente:

ART. 23.

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi, al fine di concedere ai lavoratori che maturano i requisiti per l'accesso al pensionamento a decorrere dal 1° gennaio 2009 impegnati nelle attività di cui al presente articolo la possibilità di conseguire, su domanda, il diritto al pensionamento anticipato con requisiti inferiori a quelli previsti per la generalità dei lavoratori dipendenti, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) con decorrenza 1° gennaio 2009, previsione di un requisito anagrafico ridotto di un anno ogni dieci di occupazione in attività usuranti, fino ad un massimo di ventiquattro mesi;

b) con decorrenza 1° gennaio 2016, previsione di un requisito anagrafico ridotto di un anno ogni dieci di occupazioni in attività usuranti fino ad un massimo di trentasei mesi;

c) estensione delle disposizioni di cui alle precedenti lettere *a)* e *b)* anche ai lavoratori autonomi, secondo criteri, re-

gole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività lavorativa espletata;

d) previsione dell'obbligo, in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e agli altri enti previdenziali interessati, di predisporre le procedure e la documentazione idonee a consentire ai datori di lavoro di certificare, unitamente al versamento della contribuzione dovuta, l'avvenuta esposizione ad attività usuranti per ciascuno dei dipendenti interessati, ai quali è rilasciato, su richiesta, il relativo *curriculum* lavorativo. Norme specifiche sono altresì previste per i lavoratori autonomi. Per le situazioni pregresse, la procedura di accertamento tecnico dello svolgimento di attività usuranti e particolarmente usuranti nonché della sussistenza e della durata dell'esposizione è affidata all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), che delega alla Consulenza tecnica accertamenti rischi e prevenzione (CONTRAP) la verifica, svolta dai tecnici del medesimo istituto, della situazione ambientale dell'azienda e dell'organizzazione del lavoro. La certificazione rilasciata dall'INAIL deve essere presentata alle strutture dell'INPS o degli altri enti previdenziali territorialmente competenti a corredo della domanda di pensione con i requisiti ridotti previsti dal presente articolo.

2. I benefici di cui al precedente comma sono riconosciuti ai lavoratori impegnati in mansioni particolarmente usuranti di cui all'articolo 2 del decreto 19 maggio 1999 del Ministro del lavoro e

della previdenza sociale, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 208 del 4 settembre 1999; ai lavoratori dipendenti notturni definiti ai sensi del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, che, fermi restando i criteri di cui al precedente comma, possano far valere, nell'arco temporale ivi indicato, una permanenza minima di ottanta notti, con esclusione dei lavoratori dello spettacolo, degli sportivi e degli allenatori professionisti; ai lavoratori addetti alla cosiddetta « linea catena » che, all'interno di un processo produttivo in serie, contraddistinto da un ritmo collegato a lavorazioni o a misurazione di tempi di produzione con mansioni organizzate in sequenze di postazioni, svolgano attività caratterizzate dalla ripetizione costante dello stesso ciclo lavorativo su parti staccate di un prodotto finale, che si spostano a flusso continuo o a scatti con cadenze brevi determinate dall'organizzazione del lavoro o dalla tecnologia, con esclusione degli addetti a lavorazioni collaterali a linee di produzione, alla manutenzione, al rifornimento materiali e al controllo di qualità; ai lavoratori addetti al trasporto pubblico con massi pesanti, nonché agli appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della protezione civile che possano far valere una permanenza minima di diciotto anni in attività operativa.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede a valere sull'apposito Fondo di cui all'articolo 1, comma 3, lettera f), della legge 24 dicembre 2007, n. 247. Per la parte eccedente, si provvede mediante utilizzo delle disponibilità di cui all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 38, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

23. 1. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Inammissibile)

Al comma 1, dopo le parole: Il Governo aggiungere le seguenti: , previa concertazione con le parti sociali,

23. 2. Di Biagio.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

* **23. 3.** Il Relatore.

Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

* **23. 5.** Di Biagio.

Al comma 1, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

* **23. 6.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

* **23. 8.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: sei con la seguente: tre.

* **23. 9.** Delfino, Poli.

Al comma 1, dopo la parola: attività aggiungere le seguenti: o mansioni.

23. 4. Di Biagio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. All'articolo 1, comma 3, lettera b), della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , ovvero siano membri delle Forze dell'Ordine che svolgono servizi di turnazione in quinta, ovvero rotativi e notturni ».

23. 7. Paladini, Porcino.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

1-bis. Il Governo della Repubblica è altresì delegato ad adottare entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge uno o più decreti delegati volti a disciplinare, sulla base di criteri, regole e modalità compatibili e coerenti con le particolari caratteristiche dell'attività svolta e senza ulteriori oneri a carico dello Stato, misure di tutela a favore di talune figure di lavoratori autonomi e di appartenenti alle Forze dell'Ordine impegnate in particolari lavori e attività usuranti.

23. 20. Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

1. A decorrere dal 1° luglio 2009 ai soggetti percettori di trattamenti pensionistici superiori a otto volte il trattamento minimo INPS è corrisposto nel calcolo della rivalutazione automatica delle pensioni un importo pari al 50 per cento della quota di rivalutazione sospesa per l'anno 2008 per effetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 19, della legge 24 dicembre 2007, n. 247. A decorrere dal 1° luglio 2010 ai medesimi soggetti è corrisposto un importo pari alla quota residua.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante l'utilizzazione del gettito proveniente dal contributo di solidarietà di cui all'articolo 9-bis della legge n. 166 del 1991.

23. 03. Il Relatore.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Proroga cassa integrazione guadagni straordinaria ed indennità di mobilità).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31

dicembre 2009, sono prorogati i trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità alle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, alle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti ed alle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite massimo di spesa di 45 milioni di euro, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

23. 04. Il Relatore.

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Riduzione premi INAIL).

1. Con effetto dal 1° gennaio 2009, nei confronti delle imprese appartenenti alla gestione di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c) del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n. 38, si procede alla riduzione di 20 punti percentuali dell'ammontare complessivo dei premi dovuti all'INAIL.

2. Con la medesima decorrenza alle imprese di cui al comma precedente viene concessa una ulteriore riduzione pari al 30 per cento dell'ammontare dei premi dovuti all'INAIL per i dipendenti che partecipino a corsi di formazione in materia di prevenzione e sicurezza sul lavoro.

3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino ad un importo di 360 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009.

23. 01. Delfino, Poli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 23, aggiungere il seguente:

ART. 23-bis.

(Proroghe in materia previdenziale).

1. L'efficacia delle disposizioni di cui al decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207, e successive modificazioni ed integrazioni è prorogata fino al momento della decorrenza del trattamento pensionistico di vecchiaia spettante. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, pari a tre milioni di euro per l'anno 2008, si provvede mediante utilizzo del «Fondo per la razionalizzazione della rete commerciale» di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 28 marzo 1996, n. 207.

23. 02. Delfino, Poli.

(Inammissibile)

ART. 24.

(Deleghe al Governo per la riorganizzazione di enti vigilati dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali).

Sopprimerlo.

24. 13. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sostituire le parole: finalizzati alla riorganizzazione con le seguenti: finalizzati a conseguire complessivamente minori spese mediante la riorganizzazione.

24. 9. Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: dell'Istituto superiore di sanità,.

24. 19. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Bur-

tone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , dell'Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali.

24. 20. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , dell'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro.

24. 21. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , degli istituti zooprofilattici sperimentali.

24. 22. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , della Croce rossa italiana.

* **24. 23.** Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , della Croce rossa italiana.

* **24. 36.** Delfino, Poli.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , della Lega italiana per la lotta contro i tumori.

24. 24. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , dell'Agenzia italiana del farmaco.

24. 25. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

Conseguentemente al medesimo comma, lettera a), sopprimere le parole: dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori e.

24. 32. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori.

24. 26. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, alinea, dopo le parole: dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori *aggiungere le seguenti:* , di Enasarco.

24. 4. Formichella.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: , dell'Istituto per gli affari sociali.

24. 27. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: e di Italia Lavoro Spa.

24. 28. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, sopprimere le parole: nonchè alla ridefinizione del rapporto di vigilanza del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali sugli stessi enti, istituti e società.

24. 29. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, alinea, aggiungere in fine le seguenti parole: , ferme restando la propria autonomia di ricerca e delle funzioni loro attribuite.

24. 17. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

« a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa, nonché l'eventuale trasformazione di quest'ultima in ente pubblico economico; ».

24. 50. Il Governo.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: efficacia, efficienza inserire la seguente: , trasparenza.

24. 6. Innaccone, Lo Monte, Belcastro, Commerico, Latteri, Lombardo, Milo, Sardella.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali.

24. 31. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: della salute e delle politiche sociali aggiungere le seguenti: , anche al fine di evitare duplicazioni di oneri contributivi a carico dei contribuenti,.

24. 5. Formichella.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: la trasformazione fino alla fine della lettera con le seguenti: l'eventuale

trasformazione di Italia Lavoro Spa in ente pubblico economico.

24. 35. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole da: , in tutto o parte fino alla fine della lettera con le seguenti: dell'Istituto per gli affari sociali, prevedendo per il costituendo ente pubblico economico e per l'ISFOL, la ridefinizione delle rispettive missioni e competenze, al fine di assicurare un sistema coordinato e integrato nel settore della formazione professionale, del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto della natura giuridica dei singoli enti.

24. 34. Madia, Bellanova, Damiano, Berretta, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: , riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla salute dei cittadini e della salvaguardia del Sistema sanitario nazionale.

24. 18. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

24. 30. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burton, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mossella, Murer, Pedoto, Sbroellini, Berretta, Gatti.

Al comma 1, la lettera c), sostituire le parole: prevedendo, in particolare, la possibilità con le seguenti: disponendo in particolare sulla facoltà.

24. 1. Di Biagio.

Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: un anno con le seguenti: sei mesi.

24. 7. Innaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la lettera seguente:

d-bis) istituzione, a decorrere dall'anno 2009, nello stato di previsione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di un Fondo a favore dei lavoratori con familiari gravemente disabili e nel quale confluiscono i risparmi derivanti dalla riorganizzazione dei suddetti enti, e definizione delle modalità di gestione di tale Fondo nonché la possibilità per le lavoratrici ed i lavoratori che si dedicano al lavoro di cura e di assistenza di familiari disabili aventi una percentuale di invalidità uguale al 100 per cento, che assume connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e che necessitano di assistenza continua poiché non in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, ai sensi di quanto previsto dalla tabella di cui al decreto del Ministro della sanità 5 febbraio 1992, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 47 del 26 febbraio 1992, di ottenere su richiesta e fino ad esaurimento delle risorse del Fondo, un rimborso rapportato alla mancata retribuzione delle ore e delle giornate impiegate nell'assistenza al familiare gravemente disabile.

24. 10. Borghesi, Paladini, Porcino.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Ministro dello sviluppo economico, aggiungere le parole: ,previa concertazione con le parti sociali,.

24. 11. Di Biagio.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: previo parere delle con le seguenti: d'intesa con la.

24. 14. Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroolini, Berretta, Gatti.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti parole: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* **24. 12.** Osvaldo Napoli.

Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano con le seguenti parole: Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

* **24. 8.** Paladini, Porcino.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: , rispettivamente, entro quaranta ed entro trenta giorni con le seguenti: entro sessanta giorni.

24. 15. Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Malgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroolini, Berretta, Gatti.

Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole: ; decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.

24. 16. Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Malgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbroolini, Berretta, Gatti.

Al comma 4, lettera b), dopo la parola: razionalizzazione aggiungere le parole: con possibile unificazione.

24. 2. Di Biagio.

Al comma 4, lettera c), aggiungere in fine le seguenti parole: comprese quelle miranti al pronto intervento alla cura e alla prevenzione.

24. 3. Di Biagio.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, dopo le parole: « sentito il Presidente della Regione interessata. », è aggiunto il seguente periodo: « Restano ferme le funzioni e la composizione del consiglio di amministrazione dell'Istituto « Giannina Gaslini » di Genova. ».

24. 51. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Stabilizzazione anticipata apprendisti).

1. A decorrere dal 1° gennaio 2009, il rapporto di apprendistato nel corso del suo svolgimento può essere convertito in rapporto a tempo indeterminato, ferma restando l'utilizzazione del lavoratore in attività corrispondenti alla formazione conseguita e al completamento dell'obbligo formativo. In questo caso continua a trovare applicazione la disciplina previdenziale ed assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive modificazioni e integrazioni, fino alla scadenza del termine originariamente previsto dal contratto di apprendistato.

24. 01. Delfino, Poli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Apprendistato professionalizzante).

1. I contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori del lavoro comparativamente più rappresentative possono stabilire la retribuzione dell'apprendista in misura percentuale della retribuzione spettante ai lavoratori addetti a mansioni o funzioni che richiedono qualificazioni corrispondenti a quelle al conseguimento delle quali è finalizzato il contratto. La retribuzione così determinata dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

24. 04. Delfino, Poli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifica del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, di attuazione della direttiva 1999763/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare).

1. L'articolo 11, comma 7, del decreto legislativo n. 271 del 1999 è sostituito dal seguente: « Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 possono essere derogate mediante contratti collettivi stipulati a livello nazionale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative. In assenza di specifiche disposizioni nei contratti collettivi nazionali le deroghe possono essere stabilite nei contratti territoriali o aziendali stipulati con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale. Il ricorso alle deroghe deve consentire la fruizione di periodi di riposo più frequenti o più lunghi o la concessione di riposi compensativi per lavoratori marittimi che operano a bordo di navi impiegate in viaggi di breve durata o adibite a servizi portuali ».

24. 02. Delfino, Poli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifica del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 108, di attuazione della direttiva 1999763/CE sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare).

1. All'articolo 11, comma 7, primo periodo, del decreto legislativo n. 271 del 1999, come sostituito dall'articolo 3 del decreto legislativo n. 108 del 2005, le parole: « , può autorizzare » sono sostituite dalle seguenti: « , acquisisce attraverso il deposito, anche al fine di attivare le necessarie verifiche di conformità ai principi dettati dalla presente legge, ».

24. 03. Delfino, Poli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. All'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 363, modificato dall'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, il comma 4-bis è sostituito dal seguente:

« 4-bis. Ferma restando la disciplina della successione di contratti di cui ai commi precedenti, e fatte salve diverse disposizioni di contratti collettivi stipulati a livello nazionale, territoriale o aziendale con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative e rinnovi nell'arco di un quinquennio, indipendentemente dai periodi di interruzione sul piano nazionale qualora per effetto di successione di contratti a termine per lo svolgimento di mansioni equivalenti il rapporto di lavoro fra lo stesso datore di lavoro e lo stesso lavoratore abbia complessivamente superato trentasei mesi comprensivi di proroghe che intercorrono tra un contratto e l'altro, il rapporto di lavoro si considera a tempo indeterminato

ai sensi del comma 2. In deroga a quanto disposto dal primo periodo del presente comma, un ulteriore successivo contratto a termine fra gli stessi soggetti può essere stipulato per una sola volta, a condizione che la stipula avvenga presso la direzione provinciale del lavoro competente per territorio oppure presso gli enti bilaterali, con l'assistenza di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale cui il lavoratore sia iscritto o conferisca mandato. Le organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale stabiliscono con avvisi comuni la durata del predetto ulteriore contratto. In caso di mancato rispetto della descritta procedura, nonché nel caso di superamento del termine stabilito nel medesimo contratto, il nuovo contratto si considera a tempo indeterminato. ».

24. 05. Delfino, Poli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. Al comma 4-ter dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: « nei confronti delle attività stagionali » sono sostituite dalle seguenti: « nei confronti dei contratti a termine stipulati per ragioni di stagionalità ivi comprese le attività stagionali »;

b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le suddette disposizioni non trovano altresì applicazione nei confronti dei contratti stipulati per l'intensificazione dell'attività lavorativa in determinati periodi dell'anno ».

24. 07. Delfino, Poli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. Al comma 4-*quinques* dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « con la stessa qualifica e le stesse mansioni ».

24. 06. Delfino, Poli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifiche ed integrazioni all'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368).

1. Dopo il comma 4-*sexies* dell'articolo 5 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, è aggiunto il seguente comma 4-*septies*:

« 4-*septies*. Il diritto di precedenza di cui ai commi precedenti non esplica effetti in relazione alle assunzioni di breve durata, intendendosi per tali i contratti a termine di durata iniziale non superiore a dodici giorni lavorativi. ».

24. 08. Delfino, Poli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis.

(Inquadramento dei soci lavoratori delle cooperative con qualifica artigiana).

1. I soci delle cooperative artigiane iscritte all'Albo di cui all'articolo 5 della legge 8 agosto 1985, n. 443, che stabiliscono un rapporto di lavoro in forma autonoma ai sensi dell'articolo 1, comma

3, della legge 3 aprile 2001, n. 142, e successive modificazioni ed integrazioni, hanno titolo all'iscrizione nella gestione dei contributi e delle prestazioni previdenziali degli artigiani in conformità alla legge 2 agosto 1990, n. 233, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Il trattamento economico complessivo previsto dall'articolo 3 della legge n. 142 del 2001 per i rapporti di lavoro in forma autonoma stabiliti ai sensi del comma 1, costituisce base imponibile per la contribuzione previdenziale nella relativa gestione, fermo restando il minimale contributivo.

3. Gli eventuali procedimenti amministrativi e i giudizi di qualunque natura, in ogni stadio o grado, ancora pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge, relativi al contenzioso sulle materie di cui al presente articolo, sono dichiarati estinti d'ufficio alla medesima data, con compensazione delle spese tra le parti, ed i provvedimenti giudiziari non passati in giudicato restano privi di effetto.

24. 09. Delfino, Poli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, è inserito il seguente:

ART. 24-bis.

(Modifica della delega in materia di riordino degli enti di ricerca).

1. Alla legge 27 settembre 2007, n. 165, recante delega al Governo in materia di riordino degli enti di ricerca, all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: « diciotto mesi » sono sostituite dalle seguenti: « trenta mesi »;

b) al comma 1, lettera b), dopo le parole: « degli statuti » sono inserite le seguenti: « e dei regolamenti di amministrazione, finanza e contabilità, e del personale » ed è soppresso il secondo periodo;

c) al comma 1, lettera c), le parole: « consigli scientifici di ciascun ente, integrati da cinque esperti di alto profilo

scientifico » sono sostituite dalle seguenti: « consigli di amministrazione integrati da cinque esperti di alto profilo scientifico, sentiti i consigli scientifici »;

d) al comma 2, lettera a), sono sopresse le seguenti parole: « attive nei settori della fisica della materia, dell'ottica e dell'ingegneria navale ».

24. 010. Caldoro.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

24-bis

1. All'articolo 1, comma 3, della legge 3 agosto 2007, n. 120, è aggiunto il seguente periodo: « Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali può concedere una proroga del termine di collaudo, dietro richiesta motivata delle regioni e province autonome di Trento e Bolzano.

2. All'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 120, dopo il comma 3, è inserito il seguente:

3-bis. Il termine di collaudo di cui al precedente comma 3 è fissato al 31 gennaio 2010 relativamente agli interventi non ancora ammessi a finanziamento alla data di entrata in vigore della presente legge. ».

24. 011. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

ART. 24-bis

(Registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario).

1. Al fine di acquisire la conoscenza dei rischi per la salute e di consentire la programmazione nazionale e regionale degli interventi sanitari volti alla tutela della collettività dai medesimi rischi, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono

istituire registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, come individuate dal Piano sanitario nazionale e dai Piani sanitari regionali, registri nominativi delle cause di morte e registri dei soggetti portatori di protesi impiantabili, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

2. I registri di cui al comma 1 sono istituiti, rispettivamente, per quelli nazionali, dal Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali con atto di natura regolamentate, e, per quelli regionali, dalle regioni o dalle province autonome di Trento e di Bolzano. Gli atti istitutivi sono adottati in conformità al parere espresso dal Garante per la protezione dei dati personali ai sensi dell'articolo 154, comma 1, lettera g), del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, anche su schemi tipo.

3. I registri di patologia riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici e sanitari relativi ai soggetti affetti dalle malattie così individuate a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

4. I registri, nominativi delle cause di morte di cui al comma 1 raccolgono i dati anagrafici e le cause di morte, inclusi dati sanitari relativi ai soggetti deceduti, a fini di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione dell'assistenza sanitaria, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

5. I registri dei portatori di protesi impiantabili di cui al comma 1 raccolgono dati anagrafici dei soggetti portatori, dati relativi alla patologia di base ed all'intervento di protesizzazione effettuato, nonché dati relativi alle protesi utilizzate, questi ultimi anche attraverso correlazioni con i dati contenuti nel Repertorio nazionale dei

dispositivi medici. I dati sono utilizzati a scopo di studio e di ricerca scientifica in campo medico, biomedico ed epidemiologico, nonché di programmazione, gestione, controllo e valutazione, dell'assistenza sanitaria e della spesa sostenuta per la stessa, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali.

6. In ogni caso i dati sanitari raccolti nell'ambito dei registri di cui al comma 1 sono conservati in archivi cartacei e informatizzati separatamente da ogni altro dato personale e sono trattati con tecniche di cifratura o codici identificativi che consentano di identificare gli interessati solo in caso di necessità.

7. Al Centro nazionale per la prevenzione e il controllo delle malattie (CCM), istituito presso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali ai sensi del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 81, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2004, n. 138, affidata la verifica della scientificità dei dati raccolti attraverso i registri di patologie riferiti a malattie di rilevante interesse sanitario, di cui al comma 1, nonché la verifica dell'appropriatezza delle procedure utilizzate per il monitoraggio dell'evoluzione delle patologie di rilevante interesse sanitario, ai fini dell'efficacia degli interventi di carattere preventivo.

8. Alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, anche avvalendosi della Commissione unica sui dispositivi medici e dal supporto istituzionale dell'Istituto superiore di sanità, è affidata la valutazione dei dati raccolti attraverso i registri di cui al comma 5, nonché la predisposizione degli interventi conseguenti ritenuti necessari per il raggiungimento degli scopi ivi previsti. Alle attività di cui al presente comma si procede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente.

9. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

24. 012. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 24, aggiungere il seguente:

« ART. 24-bis

(Modifica all'Allegato A del Taglia-leggi).

1. Nell'allegato A) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono soppressi:

a) il n. 509, relativo alla legge 22 febbraio 1934, n. 370;

b) il n. 1381, relativo al decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, n. 1183 ».

24. 013. Il Governo.

ART. 32.

(Misure contro il lavoro sommerso).

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3, primo periodo, dopo la parola: lavoratori aggiungere la seguente: subordinati.

32. 8. Il Relatore.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3, sopprimere il secondo periodo.

* **32. 12.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3, sopprimere il secondo periodo.

* **32. 5.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3, sopprimere l'ultimo periodo.

32. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:

L'importo delle sanzioni civili connesse all'omesso versamento dei contributi e premi riferiti a ciascun lavoratore di cui al periodo precedente non può essere inferiore a euro 3.000, indipendentemente dalla durata della prestazione lavorativa accertata.

32. 11. Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), capoverso « 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo:

Dopo l'irrogazione di tre sanzioni amministrative nell'arco di un anno al medesimo datore di lavoro, la direzione provinciale del lavoro territorialmente competente dispone la sospensione dell'attività del datore di lavoro sanzionato da una a tre settimane. Il datore di lavoro è tenuto a corrispondere ai propri dipendenti la relativa retribuzione anche per il periodo di sospensione.

32. 2. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **32. 4.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **32. 10.** Poli, Delfino.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

* **32. 7.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera b), capoverso 4, sostituire le parole: dalle registrazioni effettuate sul libro unico del lavoro nel mese precedente all'accertamento ispettivo *con le seguenti:* dall'effettuazione degli adempimenti di carattere contributivo.

32. 9. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. All'articolo 39, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, dopo le parole: « istituire e tenere » sono aggiunte le seguenti: « nonché aggiornare quotidianamente ».

32. 1. Di Biagio.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

2-bis. – L'articolo 2116 c.c. deve ritenersi applicabile ai lavoratori iscritti in via esclusiva alla Gestione separata presso l'Inps di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995 n.335, quando titolare dell'obbligazione contributiva sia il committente, con esclusione dei soggetti individuati dall'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996 n. 662. »

32. 20. Il Relatore.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Al decreto del ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 9 luglio 2008 di cui all'articolo 39 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che disciplina la istituzione e la tenuta del libro unico del lavoro da parte dei datori di lavoro privati che occupano lavoratori subordinati, collaboratori coordinati e continuativi e associati in partecipazione con apporto lavorativo, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 1, comma 3, sono sostituite le parole: « può avvenire con un

differimento non superiore ad un mese, a condizione che di ciò sia data precisa annotazione sul libro unico del lavoro », con le seguenti: « deve avvenire entro il giorno 16 del mese successivo »;

b) all'articolo 3, comma 3, sono sostituite le parole: « non oltre quindici giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza », con le seguenti: « non oltre tre giorni dalla richiesta espressamente formulata a verbale dagli organi di vigilanza »;

c) all'articolo 4, comma 1, è soppressa la parola: « anche »;

d) all'articolo 4, comma 2, sono soppresse le parole: « avendo cura di verificare, nel caso concreto, la materiale possibilità di realizzazione e di esibizione degli stessi da parte del datore di lavoro, del consulente del lavoro o della associazione di categoria di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 11 gennaio 1979, n. 12 »;

e) all'articolo 5, comma 1, sono soppresse le parole: « e risulti dotata degli strumenti necessari, anche con riguardo alla presenza di uffici amministrativi ».

32. 3. Paladini, Porcino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

ART. 32-bis.

(Delega al governo per la revisione della disciplina fiscale imponible alle società di somministrazione del lavoro).

1. Ai fini di favorire la diffusione dell'utilizzo dei contratti di somministrazione del lavoro come strumento di emergenza di alcune forme di lavoro sommerso e garantire una maggiore certezza della quantificazione delle entrate fiscali relativa all'imposizione su tali tipologie di contratto, il Governo è delegato ad adottare, entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, senza maggiori oneri

a carico della finanza pubblica e previa verifica della compatibilità con la normativa comunitaria in materia, misure volte alla definizione di un margine forfetario fino al 20 per cento del contratto di somministrazione, coerentemente con quanto previsto dall'articolo 26-bis della legge 24 giugno 1997, n. 196, quale base imponibile dell'IVA di cui all'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

32. 01. Fedriga.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

« ART. 32-bis

(Modifiche al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81).

1. All'articolo 90 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il comma 11 è abrogato e, conseguentemente, sono abrogati il secondo capoverso dell'articolo 90, comma 9, lettera a) e il secondo capoverso dell'articolo 90, comma 9, lettera b).

32. 02. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 32, aggiungere il seguente:

« ART. 32-bis

(Modifiche alla disciplina sull'orario di lavoro).

All'articolo 41 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente: « 8. Il comma 3 dell'articolo 18-bis

del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: « 3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, e dall'articolo 9 comma 1, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 750 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro, Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1000 a 5000 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. La violazione dell'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 100 a 600 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno due anni la sanzione amministrativa va da 400 a 1500 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4300 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta, ».

b) il comma 9 è sostituito dal seguente: « 9. Il comma 4 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66 è sostituito dal seguente: « 4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con la sanzione amministrativa da 50 euro a 150 euro. Se la violazione si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore la sanzione amministrativa va da 300 a 1000 euro. Se la violazione si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore, la sanzione amministrativa va da 900 a 1.500 euro e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. ».

32. 03. Il Governo.

ART. 37.

(Territorializzazione delle procedure concorsuali).

Sopprimerlo.

37. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

37. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso 1, primo periodo, sostituire le parole: del prevalente accesso dall'esterno, con le seguenti: di un accesso dall'esterno pari almeno alla metà.

37. 7. Paladini, Porcino.

Sopprimere i commi 2 e 3.

37. 13. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 2.

37. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

37. 10. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 4.

37. 11. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Ai fini esclusivamente giuridici, l'inquadramento del personale di cui all'articolo 14, commi 5 e 6, della legge 16 ottobre 1991, n. 321, che all'entrata in vigore della presente legge è inquadrato nel ruolo ad esaurimento di cui all'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, decorre dalla data di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale* della legge 15 dicembre 1990, n. 395. Agli stessi si applicano le disposizioni dell'articolo 25 della medesima legge n. 395 del 1990.

37. 1. Foti.

(Inammissibile)

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

«5-ter. Le graduatorie dei concorsi per il reclutamento del personale presso le amministrazioni pubbliche rimangono vigenti per un termine di cinque anni dalla data di pubblicazione. Sono fatti salvi i periodi di vigenza inferiori previsti da leggi regionali. ».

37. 6. Paladini, Porcino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « presso le amministrazioni pubbliche, » sono aggiunte le seguenti: « per la formazione delle quali, a parità di punteggio, costituisce titolo preferenziale la residenza, ».

37. 2. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « presso le amministrazioni pubbliche. » sono aggiunte le seguenti: « per la formazione delle quali non si tiene conto del punteggio del titolo di studio, ».

37. 5. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. Al comma 5-ter dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Il punteggio in graduatoria è direttamente proporzionale, in maggioranza, agli anni di residenza nella regione per i posti ivi banditi. ».

37. 3. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 5-ter è inserito il seguente:

«5-quater. Ai fini della formazione delle graduatorie è considerata titolo di preferenza la residenza nella regione per i posti ivi banditi. ».

37. 4. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

Dopo l'articolo 37 aggiungere il seguente:

ART. 37-bis

(Disposizioni in materia di stabilizzazione).

1. Le risorse finanziarie di cui all'articolo 66, comma 5, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 e quelle destinate alle assunzioni a tempo

indeterminato da parte delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si intendono riferite esclusivamente alle procedure di reclutamento di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 165 del 2001 ed alle eventuali progressioni verticali del personale fatto salvo quanto previsto dal comma 5. Sono abrogati l'articolo 1, comma 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 3, commi 90, 92, 94, 95, 96 e 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. Alla data di scadenza dei relativi contratti le amministrazioni pubbliche di cui al comma 1 non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il divieto di cui al presente comma si applica anche ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data di scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni di cui al comma 1, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continua-

tivi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 e per il personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data 28 settembre 2007.

4. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni pubbliche nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 nonché in ragione dell'attività lavorativa prestata presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007, in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

5. Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.

6. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici contenute nel decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, le amministrazioni di cui al comma 1 pre-

vedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime assunzionale e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.

37. 01. Il Governo.

ART. 38.

(Mobilità del personale delle pubbliche amministrazioni).

Sopprimerlo.

38. 10. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

38. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi.

* **38. 4.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere le parole: ovvero di esternalizzazione di attività e di servizi.

* **38. 8.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.

38. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: Il personale che oppone aggiungere le seguenti: senza un giustificato motivo.

38. 1. Di Biagio.

Al comma 2, dopo le parole: un reiterato rifiuto aggiungere le seguenti: senza giustificato motivo.

38. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: reiterato rifiuto aggiungere le seguenti: al trasferimento.

38. 2. Il Relatore.

Sopprimere il comma 3.

38. 5. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

3-bis. Dal 1° gennaio 2009, è consentito, a domanda e previa intesa tra le amministrazioni interessate, e dopo 4 anni dall'assunzione, il trasferimento dei dipendenti appartenenti alle Forze di Polizia nelle altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, nei limiti dei posti disponibili per le medesime qualifiche possedute nelle rispettive piante organiche, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Qualora il trattamento economico dell'amministrazione di destinazione sia inferiore a quello percepito nell'amministrazione di provenienza, il dipendente trasferito percepisce, fino al suo riassorbimento, un assegno *ad personam* di

importo corrispondente alla differenza di trattamento. Per affrontare l'onere derivante dalle disposizioni del presente comma, pari e comunque non superiore a 10 milioni di euro l'anno, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.

38. 3. Paladini, Porcino.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

1. Al personale dirigenziale e non, trasferito ed inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2008, i contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo, nel rispetto del principio della invarianza di spesa sancito dall'articolo 1 comma 25 del decreto-legge 18 maggio 2006 n. 181, convertito con legge 17 luglio 2006, n. 233, trovano copertura negli stanziamenti disponibili, a regime, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

38. 01. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

1. Il personale dirigenziale e non dirigenziale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'arti-

colo 1, commi 2, 19, lettera a), 19-bis, 19-quater e 22, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233 e successive modificazioni, è inquadrato nei ruoli ordinari dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico previsti dai contratti collettivi di lavoro, nazionali e integrativi del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il personale non dirigente, e dell'Area VIII per il personale con qualifica dirigenziale, con decorrenza economica dal 1° gennaio 2008 e decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 181 del 2006 per il personale di cui all'articolo 1, commi 2 e 22, lettera a), del medesimo decreto-legge e dalla data di entrata in vigore della legge 24 novembre 2006, n. 286, per il personale di cui all'articolo 1, comma 19-quater, del decreto-legge n. 181 del 2006.

2. Ai fini dell'invarianza della spesa, le risorse necessarie all'attuazione del presente articolo, che non si riflette in maggiori oneri per il bilancio dello stato, trovano copertura negli stanziamenti disponibili, a regime, nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

38. 03. Giudice.

(Inammissibile)

All'articolo aggiuntivo 38.02, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La disposizione del comma 1 si applica agli incarichi conferiti dopo la data di entrata in vigore della presente legge.

0. 38. 02. 1 Mosca Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnocchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

1. Dopo il primo periodo del comma 3 dell'articolo 9-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, è inserito il seguente periodo: « Nel caso di conferimento di incarichi di livello dirigenziale generale a dirigenti di seconda fascia assegnati in posizione di prestito, non si applica la disposizione di cui al terzo periodo dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. ».

38. 02. Il Governo.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Mobilità del personale comandato e fuori ruolo).

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di polizia, sono trasferiti nei ruoli dell'amministrazione ove prestano servizio alla data del 30 settembre 2008, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti esistenti, secondo l'ordine dell'anzianità maturata presso l'amministrazione ove il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo e, a parità di questa, in base dell'anzianità totale maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.

2. I dipendenti non immediatamente trasferiti ai sensi del comma 1, per ca-

renza di posti vacanti in organico nelle amministrazioni in cui prestano servizio, permangono nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.

3. A seguito delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alle unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri, una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma e ai precedenti commi 1 e 2 non comportano oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato.

38. 04. Scandroglio, Sammarco, Fallica, Saltamartini, Giammanco, Beccalossi, Stracquadanio.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Mobilità del personale comandato e fuori ruolo).

1. Al fine di un più efficace e razionale utilizzo delle risorse umane, i dipendenti non dirigenti delle amministrazioni dello Stato, in servizio in posizione di comando o di fuori ruolo presso altre amministrazioni dello Stato diverse da quella di appartenenza, ad esclusione degli appartenenti alle forze armate e alle forze di

polizia, sono trasferiti nei ruoli dall'amministrazione ove prestano servizio alla data del 30 settembre 2008, ovvero in caso di mancato rinnovo del comando, aver comunque effettuato almeno tre anni di servizio in posizione di comando, su domanda da presentarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti esistenti, secondo l'ordine dell'anzianità maturata presso l'amministrazione ove il dipendente presta servizio in posizione di comando o fuori ruolo e, a parità di questa, in base dell'anzianità totale maturata nella pubblica amministrazione, con inquadramento nell'area funzionale e nella posizione economica corrispondente a quella posseduta presso l'amministrazione di provenienza.

2. I dipendenti non immediatamente trasferiti ai sensi del comma 1, per carenza di posti vacanti in organico nelle amministrazioni in cui prestano servizio, permangono, nella posizione di comando o fuori ruolo sino al successivo inquadramento a copertura di posti resisi disponibili in organico, con precedenza rispetto alle procedure concorsuali.

3. A seguito delle procedure di trasferimento di cui ai commi 1 e 2, le dotazioni organiche delle amministrazioni di provenienza sono ridotte in misura pari alla unità di personale trasferito e sono contemporaneamente trasferite alle amministrazioni di destinazione le corrispondenti risorse finanziarie relative al trattamento stipendiale. Le immissioni in ruolo comportano, per la Presidenza del Consiglio dei Ministri una corrispondente riduzione della dotazione organica complessiva di cui agli articoli 2 e 3 e alle relative tabelle C e D del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 luglio 2003 e successive modificazioni. Le disposizioni di cui al presente comma e ai precedenti commi 1 e 2 non comportano oneri aggiunti a carico del bilancio dello Stato.

38. 09. Scandroglio.

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-bis.

(Pensionamento dirigenti enti locali).

1. I segretari comunali, provinciali e i dirigenti degli enti locali, al fine di garantire la continuità amministrativa e gestionale, previo nulla-osta dell'amministrazione di appartenenza, possono rimanere in servizio, oltre i limiti di età previsti dalla normativa vigente, sino al termine del mandato del Sindaco o del Presidente della Provincia e, comunque, non oltre il settantesimo anno di età.

2. I periodi di lavoro derivanti dal comma 1, non danno luogo alla corresponsione di alcuna tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico.

38. 05. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:

ART. 38-bis.

(Pensionamento dirigenti pubblici).

1. Al comma 1 dell'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, sono aggiunti in fine, i seguenti periodi: « È inoltre data facoltà ai dirigenti delle amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, di richiedere il trattenimento in servizio fino al compimento del settantesimo anno di età. I periodi di lavoro derivanti dall'esercizio della facoltà di cui al secondo, terzo e quarto periodo del presente comma non danno luogo alla corresponsione di alcuna ulteriore tipologia di incentivi al posticipo del pensionamento né al pagamento dei contributi pensionistici e non rilevano ai fini della misura del trattamento pensionistico ».

38. 06. Osvaldo Napoli.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Estensione ed adeguamento dell'indennità di bilinguismo).

1. Il comma 369 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è così rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2008:

a) in 400 euro per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali;

b) in 330 euro per il personale delle carriere di concetto ed equiparate;

c) in 270 euro per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali;

d) in 240 euro per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente, personale militare non di leva.

2. Tale indennità viene estesa anche alle medesime categorie in servizio nella Regione Valle d'Aosta.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2008, si provvede mediante la modifica di cui al comma 3.

3. All'articolo 82 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ai commi 1 e 3, le parole: « 96 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « 95,7 per cento del loro ammontare », ed ai commi 2 e 4, le parole: « 97 per cento del loro ammontare » dalle seguenti: « 96,7 per cento del loro ammontare. ».

38. 07. Paladini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Estensione ed adeguamento dell'indennità di bilinguismo).

1. Il comma 369 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, è sostituito dal seguente:

369. Al fine di riconoscere i particolari oneri connessi allo svolgimento bilingue del servizio, la misura mensile dell'indennità speciale di seconda lingua prevista per il personale di cui all'articolo 1 della legge 13 agosto 1980, n. 454, è così rideterminata a decorrere dal 1° gennaio 2008:

e) in 400 euro per il personale delle carriere direttive, i magistrati e gli ufficiali;

f) in 330 euro per il personale delle carriere di concetto ed equiparate;

g) in 270 euro per il personale delle carriere esecutive ed equiparate ed i sottufficiali;

h) in 240 euro per il personale delle carriere ausiliarie ed equiparate, per gli operai permanenti, temporanei e giornalieri, per i procaccia postali e per il rimanente, personale militare non di leva.

2. Tale indennità viene estesa anche alle medesime categorie in servizio nella Regione Valle d'Aosta.

3. All'onere derivante dalle disposizioni del presente articolo, pari a 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2008.

38. 08. Paladini.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 38 aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di permessi per portatori di handicap grave).

1. All'articolo 33 della legge 5 febbraio 1992, n. 104 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente. 3. Il lavoratore dipendente, pubblico o privato, che assiste, in via esclusiva, persona affetta da grave disabilità, coniuge, parente o affine entro il secondo grado, convivente ovvero residente in Comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri dal proprio Comune, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno, ha diritto a fruire, anche in maniera continuativa, di un permesso mensile retribuito, coperto da contribuzione figurativa, pari a tre giorni.. »;

b) al comma 5 le parole da: « Il genitore » fino a: « handicappato » sono sostituite dalle seguenti: « Il lavoratore di cui al comma 3 » e le parole: « al proprio domicilio » sono sostituite con le seguenti: « al domicilio della persona da assistere »;

2. Fatto salvo quanto previsto dal Capo V del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, il comma 3, secondo periodo, dell'articolo 42 del decreto legislativo n. 151 del 2001, è sostituito dal seguente: « Tali permessi spettano a condizione che il lavoratore dipendente, pubblico o privato, assista, in via esclusiva, il proprio figlio affetto da grave disabilità, convivente ovvero residente in Comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri dal proprio Comune, a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno ».

3. L'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è abrogato.

4. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, comunicano

alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica:

a) i nominativi dei propri dipendenti cui sono accordati i permessi di cui all'articolo 33, commi 2 e 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ivi compresi i nominativi dei lavoratori padri e delle lavoratrici madri, specificando se i permessi sono fruiti dal lavoratore in situazione di *handicap grave*, dal lavoratore o dalla lavoratrice per assistenza al proprio figlio, per assistenza al coniuge o per assistenza a parenti o affini;

b) in relazione ai permessi fruiti dai dipendenti per assistenza alla persona in situazione di *handicap grave*, il nominativo di quest'ultima, l'eventuale rapporto di dipendenza con un'amministrazione pubblica e la denominazione della stessa, il comune di residenza dell'assistito;

c) il rapporto di coniugio, il rapporto di maternità o paternità, il grado di parentela o affinità intercorrente tra ciascun dipendente che ha fruito dei permessi e la persona assistita;

d) per i permessi fruiti dal lavoratore padre o dalla lavoratrice madre la specificazione della minore o maggiore età del figlio;

e) il contingente complessivo di ore di permesso fruito da ciascun lavoratore nel corso dell'anno precedente e per ciascun mese;

f) il comune di residenza del lavoratore che fruisce dei permessi.

5. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica istituisce e cura, con gli ordinari stanziamenti di bilancio, una banca dati informatica in cui confluiscono le comunicazioni di cui al comma 4, che sono fornite da ciascuna amministrazione per via telematica entro il 31 marzo di ciascun anno.

6. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica è autorizzata al trattamento dei dati personali e sensibili di cui al comma 4. Le

operazioni rilevanti consistono nella raccolta, conservazione, elaborazione dei dati in via elettronica e non, nonché nella comunicazione alle amministrazioni interessate. È inoltre consentita la pubblicazione e divulgazione dei dati e delle elaborazioni esclusivamente in maniera anonima. Le attività di cui al comma 4, finalizzate al monitoraggio e alla verifica sulla legittima fruizione dei permessi, sono di rilevante interesse pubblico.

38. 010. Il Governo.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

(Disposizioni in materia di tempo parziale).

1. Dopo il comma 2 dell'articolo 73 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è inserito il seguente:

2-bis. In sede di prima applicazione, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, entro il termine di centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, possono sottoporre a nuova valutazione i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale già adottati prima dell'entrata in vigore del decreto legge 25 giugno 2009, n. 112.

38. 011. Il Governo.

ART. 39.

(Aspettativa).

Sopprimerlo.

* **39. 2.** Paladini, Porcino.

Sopprimerlo.

* **39. 3.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: In ogni caso l'aspettativa non può essere concessa dalle pubbliche amministrazioni in situazione di carenza di organico.

39. 11. Munerato, Fedriga, Caparini, Bonino.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Specificità delle Forze armate e delle Forze di polizia).

1. Ai fini della definizione degli ordinamenti, delle carriere e dei contenuti del rapporto d'impiego e della tutela economica, pensionistica e previdenziale, è riconosciuta la specificità del ruolo delle Forze armate e delle Forze di polizia, nonché della condizione di stato giuridico del personale ad esse appartenente, in dipendenza della peculiarità dei compiti, degli obblighi e delle limitazioni personali previsti da leggi e regolamenti, per le funzioni di tutela delle istituzioni democratiche e di difesa dell'ordine e della sicurezza interna ed esterna, nonché per i peculiari requisiti di efficienza operativa richiesti e i correlati impieghi in attività usuranti.

39. 01. Il Relatore.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Modifiche alla disciplina in materia di collaborazioni autonome nella pubblica amministrazione).

1. All'articolo 46, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito,

con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole «di contratti d'opera», sono sostituite con le parole: «di contratti di collaborazione di natura occasionale o coordinata e continuativa»;

b) dopo le parole «o dei mestieri artigianali», sono inserite le seguenti parole: «o dell'attività informatica nonché a supporto dell'attività didattica e di ricerca, per i servizi di orientamento, compreso il collocamento, e di certificazione dei contratti di lavoro di cui al decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276».

39. 02. Il Governo.

Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Correttivi all'articolo 72, comma 11, del decreto legge 112 del 2008).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si avvalgono della previsione di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono corrispondere a favore del personale dirigenziale un'indennità sostitutiva di preavviso rendendo parimenti indisponibile un posto di funzione per la spesa equivalente ovvero conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Al comma 8 dell'articolo 72 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto alla fine il seguente periodo: «Resta fermo quanto previsto dal successivo comma 11 del presente articolo».

39. 03. Il Governo.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di congedi, aspettative e permessi).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di congedi, aspettative e permessi, comunque denominati, fruibili dai dipendenti di datori di lavoro pubblici o privati, in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti in materia, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo;

b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile;

c) riduzione delle tipologie di permessi tenuto conto del loro contenuto e della diretta correlazione a posizioni giuridiche costituzionalmente tutelate;

d) razionalizzazione e semplificazione dei criteri e delle modalità per la fruizione dei congedi, aspettative e permessi di cui al presente articolo.

2. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono emanati su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari e della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del 28 agosto 1997, n. 281, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano

nazionale. I pareri sono espressi, rispettivamente, entro quaranta e trenta giorni dalla data di trasmissione degli schemi di decreti legislativi; decorsi tali termini i decreti sono emanati anche in assenza dei pareri.

3. L'adozione dei decreti legislativi attuativi della delega di cui al presente articolo non deve comportare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

39. 04. Il Governo.

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Certificati di malattia).

1. Al fine di assicurare un quadro completo delle assenze per malattia nel settore pubblico e privato, nonché un efficace sistema di controllo delle stesse, a decorrere dal 1° gennaio 2009, in tutti i casi di assenza per malattia la certificazione medica è inviata per via telematica, direttamente dal medico o dalla struttura sanitaria che la rilascia, all'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le modalità stabilite per la trasmissione telematica dei certificati medici nel settore privato dalla normativa vigente ed in particolare dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri previsto dal comma 5-bis dell'articolo 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, come introdotto dall'articolo 1, comma 810, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dal predetto Istituto è immediatamente inoltrata, con le medesime modalità, all'amministrazione o al datore di lavoro privato interessati.

2. Nel comma 2 dell'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, le parole: « mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica » sono sostituite dalle seguenti: « mediante

certificazione medica rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale ».

39. 05. Il Governo.

(Inammissibile)

(Riammesso)

Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:

ART. 39-bis.

(Correttivi all'articolo 16, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503).

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e successive modificazioni ed integrazioni, dopo il comma 1-bis, aggiungere il seguente:

1-ter. Per le categorie di personale di cui al comma 1-bis, nonché per i professori universitari, l'accoglimento della domanda di cui al comma 1 non ha carattere facoltativo.

39. 06. Il Governo.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 39 è inserito il seguente:

ART. 39-bis.

(Modifiche all'articolo 71 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133).

1. All'articolo 71, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2009, limitatamente alle assenze per malattia di cui al comma 1 del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gli emolumenti di carattere conti-

nuativo correlati alla specifica di status e d'impiego di tale personale sono equiparati al trattamento economico fondamentale »;

b) il comma 5 è abrogato.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, lettera a), del presente articolo pari a 9,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al fondo per gli interventi strutturali di politica economica di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

39. 07. Il Governo.

ART. 65.

(Clausole generali e certificazioni).

Sopprimerlo.

65. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

ART. 65.

(Clausole generali e certificazione).

1. In tutti i casi nei quali le disposizioni di legge nelle materie di cui all'articolo 409 del codice di procedura civile e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, contengano clausole generali, ivi comprese le norme in tema di instaurazione di un rapporto di lavoro, esercizio dei poteri datoriali, trasferimento

di azienda e recesso, il controllo giudiziale è limitato esclusivamente:

a) per le ipotesi di licenziamento per giusta causa, all'accertamento del comportamento del lavoratore posto dal datore di lavoro a base del recesso, nonché alla sua ricomprensione tra le ipotesi di risoluzione tipizzate nel CCNL applicato od, in sua assenza, nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali stipulati con, assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276;

b) per le ipotesi di giustificato motivo, il controllo giudiziale non può essere esteso al merito delle scelte tecniche, organizzative e produttiva poste dal datore di lavoro a base del licenziamento, potendo comportare solo un accertamento sulla loro affettività.

Nel caso di accertata illegittimità del licenziamento, dal calcolo del risarcimento del danno da corrispondersi al lavoratore, ai sensi dell'articolo 18, legge 20 maggio 1970, n. 300, va escluso il periodo di tempo intercorrente tra l'impugnazione stragiudiziale del recesso e la notifica dell'atto del giudizio di merito.

2. Nella qualificazione del contratto di lavoro e nell'interpretazione delle relative clausole, il giudice non può discostarsi dalle valutazioni delle parti espresse in sede di certificazione dei contratti di lavoro di cui al titolo VIII del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, salvo il caso di erronea qualificazione del contratto, di vizi del consenso o di difformità tra il programma negoziale certificato e la sua successiva attuazione.

3. Nel definire le conseguenze economiche da riconnettere alla illegittima risoluzione del rapporto di lavoro, il giudice tiene ugualmente conto di elementi e di parametri fissati dai predetti contratti e comunque desidera le dimensioni e le condizioni, dell'attività esercitata dal datore di lavoro, la situazione del mercato del lavoro locale e del fatturato aziendale,

l'anzianità e le condizioni del lavoratore, nonché il comportamento delle parti anche prima del licenziamento.

4. L'articolo 75 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

« ART. 75 – (Finalità). — 1. Al fine di ridurre il contenzioso in materia di lavoro le parti possono ottenere la certificazione dei contratti in cui sia dedotta, direttamente o indirettamente, una prestazione di lavoro secondo la procedura volontaria stabilita nel presente titolo ».

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Gli adempimenti previsti dal presente articolo sono svolti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

65. 9. Lo Presti.

Sopprimere il comma 1.

* **65. 4.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 1.

* **65. 2.** Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.

65. 5. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

65. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sostituire il primo periodo con il seguente: Nel valutare le motivazioni poste a base del licenziamento, il giudice fa riferimento alle tipizzazioni di giusta causa e giustificato motivo presenti nei contratti collettivi di lavoro stipulati dai sindacati comparativamente più rappresentativi ovvero nei contratti individuali di lavoro ove stipulati con l'assistenza e la consulenza delle commissioni di certificazione costituite ai sensi del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, presso appositi organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

65. 11. Delfino, Poli.

Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: fa riferimento alle con le seguenti: tiene conto, oltre che delle fondamentali regole del vivere civile e dell'oggettivo interesse della organizzazione, delle.

65. 10. Il Relatore.

Al comma 3, secondo periodo, dopo le parole: da riconnettere al licenziamento aggiungere le seguenti: ai sensi dell'articolo 8 della legge 15 luglio 1966, n. 604.

65. 1. Il Relatore.

Sopprimere il comma 4.

65. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 4, sostituire la parola: possono con la seguente: devono.

65. 3. Paladini, Porcino.

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

4-bis. All'articolo 76, comma 1, lettera c-ter), del decreto legislativo 10 settembre

2003, n. 276, dopo le parole: «finanza pubblica», sono aggiunte le seguenti parole: «e comunque unicamente nell'ambito di intese definite tra il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali e l'Ordine Nazionale dei consulenti del lavoro, con l'attribuzione a quest'ultimo delle funzioni di coordinamento e vigilanza per gli aspetti organizzativi.

65. 30. Il relatore.

Dopo l'articolo 65, aggiungere il seguente:

ART. 65-bis.

(Disposizioni in materia di modalità per la risoluzione del contratto di lavoro per dimissioni volontarie della lavoratrice, del lavoratore, nonché del prestatore d'opera e della prestatrice d'opera).

1. All'articolo 39, comma 10, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, la lettera «l) la legge 17 ottobre 2007, n. 188» è soppressa.

65. 01. Paladini, Porcino.

(Inammissibile)

ART. 66.

Sopprimerlo.

* **66. 21.** Lo Presti.

Sopprimerlo.

* **66. 15.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituirlo con il seguente:

1. L'articolo 410 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente: «Art. 410. – (Tentativo di conciliazione). – Chi intende proporre in giudizio una domanda

relativa ai rapporti previsti dall'articolo 409 del presente codice e dall'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, può promuovere, anche tramite l'associazione sindacale alla quale aderisce o conferisce mandato, un previo tentativo di conciliazione presso la commissione di conciliazione individuata secondo i criteri di cui all'articolo 413».

2. Il primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: «Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta di provocarne la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice. Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione».

3. Il secondo comma dell'articolo 410-bis e l'articolo 412-bis del codice di procedura civile sono abrogati.

66. 6. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 1.

66. 16. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso ART. 410, primo comma, alle parole: Chi intende proporre sono premesse le seguenti: Ferma restando l'obbligatorietà del tentativo di conciliazione di cui all'articolo 80, comma 4, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

66. 40. Il relatore.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, terzo comma, secondo periodo, sostituire le pa-

role: dal direttore dell'ufficio stesso o da un suo delegato *con le seguenti*: da un magistrato collocato a riposo e *la parola*: quattro, *ovunque ricorra, con la seguente*: un.

66. 1. Munerato, Bonino, Fedriga, Caparini.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, sopprimere il quarto comma.

66. 2. Munerato, Fedriga, Caparini, Bonino.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, quinto comma, secondo periodo, dopo le parole: consegnata o spedita aggiungere le seguenti: con raccomandata con ricevuta di ritorno.

66. 27. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, sesto comma, numero 4), aggiungere, in fine, le seguenti parole: con indicazione dei nominativi dei testi che si intendono escutere in giudizio.

66. 26. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso ART. 410, settimo comma, primo periodo, sono soppresse le parole: e l'indicazione dei mezzi di prova.

66. 50. Il relatore.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, settimo comma, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: con indicazione dei nominativi dei testi che si intendono escutere in giudizio.

66. 25. Lo Presti.

Al comma 1, capoverso «Art. 410, ultimo comma, sostituire la parola: ammini-

strativa con le seguenti: salvi i casi di dolo e colpa grave.

66. 24. Lo Presti.

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

1-bis. Il primo comma dell'articolo 420 del codice di procedura civile è sostituito dai seguenti: « Nell'udienza fissata per la discussione della causa il giudice interroga liberamente le parti presenti e tenta di provocarne la conciliazione della lite. La mancata comparizione personale delle parti, senza giustificato motivo, costituisce comportamento valutabile dal giudice ai fini della decisione. Le parti possono, se ricorrono gravi motivi, modificare le domande, eccezioni e conclusioni già formulate, previa autorizzazione del giudice.

Il tentativo di conciliazione può essere rinnovato in qualunque momento dell'istruzione ».

Conseguentemente, sopprimere i commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 e 14.

66. 5. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.

66. 17. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Ghecchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, capoverso «Art. 411, ultimo comma, sopprimere le parole: ove il tentativo di conciliazione sia stato chiesto dalle parti.

66. 23. Lo Presti.

Al comma 2, capoverso ART. 411, ultimo comma, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: . Se il tentativo di conciliazione si è svolto in sede sindacale, ad esso non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 410. Il processo verbale di avvenuta conciliazione è depositato presso la Direzione provinciale del lavoro a cura di una delle parti o per il tramite di una associazione

sindacale. Il direttore, o un suo delegato, accertatane l'autenticità, provvede a depositarlo nella cancelleria del tribunale nella cui circoscrizione è stato redatto. Il giudice su istanza della parte interessata, accertata la regolarità formale del verbale di conciliazione, lo dichiara esecutivo con decreto.

66. 41. Il relatore.

Sopprimere il comma 3.

66. 18. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, sostituire il primo comma con il seguente: Se la conciliazione non riesce, si forma processo verbale con l'indicazione delle ragioni del mancato accordo; in esso le parti possono indicare la soluzione anche parziale sulla quale concordano, precisando, quando è possibile, l'ammontare del credito che spetta al lavoratore. In quest'ultimo caso il processo verbale acquista efficacia di titolo esecutivo, osservate le disposizioni di cui all'articolo 411 ed il giudice ne tiene conto in sede di decisione sulle spese del successivo giudizio. Se il tentativo di conciliazione non riesce o comunque è decorso il termine di sessanta giorni per l'espletamento di cui all'articolo 410-bis, le parti possono accordarsi per la risoluzione della lite, affidando alla commissione di conciliazione il mandato a risolvere in via arbitrale la controversia.

66. 3. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, secondo comma, numero 1), dopo le parole: il termine per l'emanazione del lodo in-

serire le seguenti: che non può comunque superare i sessanta giorni dal conferimento del mandato,

66. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, secondo comma, sopprimere le parole: ivi compresa la decisione secondo equità.

66. 34. Delfino, Poli.

Al comma 3, capoverso «Art. 412, ultimo comma, inserire, in fine, le seguenti parole: nonché per contrasto a norme imperative di legge e di contratto collettivo.

66. 33. Delfino, Poli.

All'emendamento 66.42, sopprimere le seguenti parole: e 5 e conseguentemente, sostituire la parola: commi con comma.

0. 66. 42. 1. Delfino, Poli.

Al comma 3, capoverso ART. 412, ultimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: anche in deroga all'articolo 829 commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.

66. 42. Il relatore.

Sopprimere il comma 4.

66. 19. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 4 con il seguente:

4. L'articolo 412-ter del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

ART. 412-ter. — *(Altre modalità di conciliazione e arbitrato previste dalla contrattazione collettiva).* — La conciliazione e l'arbitrato, nelle materie di cui all'articolo

409 del presente codice e all'articolo 63, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative.

66. 43. Il relatore.

Sopprimere il comma 5.

66. 20. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

All'emendamento 66.44, sopprimere le seguenti parole: ivi compresa la decisione secondo equità.

0. 66. 44. 1. Delfino, Poli.

Al comma 5, capoverso ART. 412-quater, terzo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: Il ricorso può contenere la proposta delle norme che il collegio arbitrale deve applicare al merito della controversia, ivi compresa la decisione secondo equità, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento.

66. 44. Il relatore.

Al comma 5, capoverso «Art. 412-quater, decimo comma, aggiungere, in fine, le seguenti parole: nonché per contrasto a norme imperative di legge e di contratto collettivo.

66. 32. Delfino, Poli.

All'emendamento 66.45, sopprimere le seguenti parole: e 5 e conseguentemente, sostituire la parola: commi con comma.

0. 66. 45. 1. Delfino, Poli.

Al comma 5, capoverso ART. 412-quater, dodicesimo comma, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: anche in deroga all'articolo 829, commi 4 e 5, se ciò è stato previsto nel mandato per la risoluzione arbitrale della controversia.

66. 45. Il relatore.

Sopprimere il comma 6.

*** 66. 22.** Lo Presti.

Sopprimere il comma 6.

*** 66. 46.** Il relatore.

Sopprimere il comma 6.

*** 66. 8.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 6 con il seguente:

6. In deroga a quanto previsto dall'articolo 412-quater del codice di procedura civile, i contratti collettivi nazionali di lavoro possono prevedere clausole compromissorie che comportino la devoluzione della controversia al collegio arbitrale.

66. 31. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 7.

66. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnacchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 7, primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle

parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale.

66. 30. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 8.

66. 10. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 8, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni, *aggiungere le seguenti:* limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.

66. 29. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 9.

66. 11. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 9, dopo la parola: certificazione *aggiungere le seguenti:* limitatamente agli organismi bilaterali costituiti dalle parti sociali comparativamente più rappresentative a livello nazionale,.

66. 28. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 10.

66. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: All'articolo 82 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276,

dopo il comma 1, è aggiunto il seguente: *1-bis.* Si applicano, in quanto compatibili, le procedure descritte dal capo I del presente titolo.

66. 47. Il relatore.

Sopprimere il comma 11.

66. 13. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 12.

66. 14. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 13.

66. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 13 con il seguente:

13. L'articolo 412-*bis* del codice di procedura civile è abrogato e il secondo comma dell'articolo 410-*bis* del codice di procedura civile è sostituito dal seguente comma:

2. Trascorso inutilmente tale termine, il tentativo di conciliazione si considera espletato.

66. 48. Il relatore.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-*bis.* All'articolo 79 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, è aggiunto il seguente comma:

2. Gli effetti dell'accertamento dell'organo preposto alla certificazione del con-

tratto, nel caso di contratti in corso di esecuzione, si producono dal momento di inizio del contratto, ove la commissione abbia appurato che la attuazione del medesimo è stata, anche nel periodo precedente alla propria attività istruttoria, coerente con quanto appurato in tale sede. In caso di contratti non ancora sottoscritti dalle parti, gli effetti si producono soltanto ove e nel momento in cui queste ultime provvedano a sottoscriverli, con le eventuali integrazioni e modifiche suggerite dalla commissione adita.

66. 49. Il relatore.

ART. 67.

(Decadenze).

Sopprimerlo.

* **67. 3.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimerlo.

* **67. 2.** Di Biagio.

Sopprimere il comma 1.

Conseguentemente, al comma 2, sopprimere le parole: come sostituito dal comma 1 del presente articolo;

67. 7. Lo Presti.

Sopprimere il comma 1.

67. 4. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, capoverso, inserire, in fine, le seguenti parole: o con qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l'intervento dell'organizzazione sindacale diretto ad impugnare il licenziamento stesso.

67. 1. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 2.

67. 5. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

67. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: del codice civile *aggiungere le seguenti:* con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento.

* **67. 8.** Il Relatore.

Al comma 3, lettera c), dopo le parole: del codice civile, *sono aggiunte le seguenti parole:* con termine decorrente dalla data di ricezione della comunicazione di trasferimento.

* **67. 20.** Il Governo.

Al comma 3, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

c-bis) alla impugnazione del termine illegittimo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

** **67. 9.** Il Relatore.

Al comma 3, dopo la lettera c), è aggiunta la seguente:

c-bis) alla impugnazione del termine illegittimo ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, con termine decorrente dalla scadenza del medesimo.

**** 67. 21.** Il Governo.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.
(Abrogazioni).

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni normative:

a) i commi 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564;

b) l'articolo 23-*octies* del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito dalla legge 11 agosto 1972, n. 485;

c) la legge 4 giugno 1973, n. 311.

67. 03. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

1. All'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, le parole da: « il volontario, come definito dalla legge 1° agosto 1991, n. 266 » fino alla fine della lettera sono soppresse.

67. 05. Zeller, Brugger.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.
(Spese di giustizia nel processo del lavoro).

1. Il punto 1639 (relativo alla abrogazione della legge n. 319 del 2 aprile 1958

sull'esonero da ogni spesa e tassa per i giudizi di lavoro) dell'Allegato A del decreto-legge 25 giugno 2008 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è annullato.

2. All'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, prima delle parole: « Per i processi in materia di locazione » sono aggiunte le seguenti: « Per i processi di cui al Titolo IV del libro II ».

3. Il comma 2 entra in vigore decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

67. 06. Il Relatore.

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Delega al Governo per la riforma del Fondo di previdenza esattoriale).

1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme per la riforma del Fondo di previdenza del personale esattoriale presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) allo scopo di adeguare le prestazioni alla contribuzione versata.

2. In attesa della nuova disciplina previdenziale di cui al comma 1, si applicano anche e comunque, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, le disposizioni relative alla disciplina della pensioni di anzianità dell'assicurazione generale obbligatoria.

67. 01. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Norme in materia di riscossione dei contributi associativi).

1. Le convenzioni stipulate tra gli enti previdenziali e le associazioni sindacali e

professionali per la riscossione dei contributi associativi, in forma diretta e con ritenuta sulle prestazioni, sono di carattere oneroso e devono prevedere, a pena di nullità, criteri di validità temporanea delle deleghe sottoscritte.

67. 02. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:

ART. 67-bis.

(Norme per la liberalizzazione dell'attività di patronato e assistenza sociale).

1. Alla legge 30 marzo 2001, n. 152, sono apportate le seguenti modifiche:

a) all'articolo 2 è aggiunto in fine il seguente comma:

« 2-bis. Possono altresì costituire e gestire istituti di patronato e di assistenza sociale le associazioni di consumatori, di liberi professionisti, di consulenti del lavoro, di quadri e dirigenti nonché i consorzi di cooperative e mutue purché rispondano ai requisiti indicati nelle lettere b), c), d) di cui al comma 1 del presente articolo »;

b) all'articolo 5 è aggiunto in fine il seguente comma:

« 1-bis. Analoga possibilità, alle medesime condizioni, è concessa ai soggetti di cui al comma 2-bis dell'articolo 2 »;

c) all'articolo 13 è aggiunto in fine il seguente comma:

« 9-bis. In vista di una ristrutturazione dei relativi criteri e modalità, per gli anni 2009/2010/2011, il finanziamento delle attività e dell'organizzazione degli istituti di patronato e di assistenza sociale è corrisposto in misura dell'ammontare spettante nel 2007. ».

67. 04. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

(Inammissibile)

Dopo l'articolo 67 inserire il seguente:

« ART. 67-bis.

(Proroga degli strumenti per il sostegno del reato del lavoratori – Ammortizzatori sociali).

1. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e nel limite complessivo di spesa di 450 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, il Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, può disporre, entro il 31 dicembre 2009, in deroga alla vigente normativa concessioni, anche senza soluzione di continuità, di trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria, di mobilità, di disoccupazione speciale, nel caso di programmi finalizzati alla gestione di crisi occupazionali, anche con riferimento a settori produttivi e ad aree regionali, definiti in specifiche, intese stipulate in sede istituzionale territoriale entro il 20 maggio 2009, e recepite in accordi in sede governativa entro il 15 giugno 2009.

2. Nell'ambito delle risorse finanziarie di cui al comma 1 e con l'esclusione della cassa integrazione guadagni straordinaria per i dipendenti delle imprese rientranti nella disciplina degli articoli 1 e 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223 e dell'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 3 dicembre 2004, n. 249, convertito con legge 3 dicembre 2004, n. 291, i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2, comma 521, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, possono essere prorogati con decreto del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze qualora i piani di gestione delle eccedenze abbiano comportato una riduzione nella misura almeno del 10 per cento del numero dei destinatari dei trattamenti scaduti il 31 dicembre 2008. La misura dei trattamenti i cui al presente comma è ridotta, del 10

per cento nel caso di prima proroga, del 30 per cento nel caso di seconda proroga e del 40 per cento nel caso di proroghe successive. I trattamenti di sostegno al reddito nel caso di terza e successive proroghe possono essere erogati esclusivamente nel caso di frequenza di specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale, organizzati dalla Regione.

3. L'erogazione dei trattamenti di cui ai commi 1 e 2 è subordinata alla sottoscrizione da parte dei lavoratori interessati di apposito patto di servizio presso i competenti Centri per l'impiego. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative del patto di servizio. Il lavoratore destinatario dei trattamenti di sostegno al reddito di cui ai commi 1 e 2, in caso di rifiuto della sottoscrizione del patto di servizio, perde il diritto a qualsiasi erogazione a carattere retributivo e previdenziale a carico del datore di lavoro, fatti salvi diritti già maturati.

4. In attesa della riforma degli ammortizzatori sociali e comunque non oltre il 31 dicembre 2009, possono essere concessi trattamenti di cassa integrazione guadagni straordinaria e di mobilità ai dipendenti delle imprese esercenti attività commerciali con più di cinquanta dipendenti, delle agenzie di viaggio e turismo, compresi gli operatori turistici, con più di cinquanta dipendenti, delle imprese di vigilanza con più di quindici dipendenti, nel limite di spesa di 45 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

5. Nell'ambito del limite complessivo di spesa di cui al comma 1, sono destinati 12 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, alla concessione, per l'anno 2009, di una indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale straordinaria, nonché alla

relativa contribuzione figurativa ed agli assegni al nucleo familiare, ai lavoratori portuali che prestano lavoro temporaneo nei porti ai sensi della legge 28 gennaio 1994, n. 84.

L'erogazione dei trattamenti di cui al presente comma da parte dell'Istituto nazionale della previdenza sociale è subordinata all'acquisizione degli elenchi recanti il numero, distinto per ciascuna impresa o agenzia, delle giornate di mancato avviamento al lavoro predisposti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in base agli accertamenti effettuati in sede locale dalle competenti autorità portuali o, laddove non istituite, dalle autorità marittime.

6. All'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 1995, n. 52, e successive modificazioni, le parole: « 1 dicembre 1008 » sono sostituite dalle seguenti: « 91 dicembre 2009 ». Al fini dell'attuazione del presente comma, è autorizzata per l'anno 2009 la spesa di 5 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 19 luglio 1993, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993, n. 235.

7. Per l'iscrizione nelle liste di mobilità dei lavoratori licenziati per giusto motivo oggettivo da aziende fino a 15 dipendenti, all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 20 gennaio 1998, n. 4, convertite con modificazioni dalla legge 20 marzo 1998, n. 52, a successive modificazioni, le parole: « 1 dicembre 2008 » sono sostituite dalle seguenti: « 1 dicembre 2009 » e dopo le parole: « e di 45 milioni di euro per il 2008 » sono inserite le seguenti: « e di 45 milioni di euro per il 2009 ».

8. Per il rifinanziamento delle proroghe a ventiquattro mesi della Cassa integrazione guadagni straordinaria per cessazione di attività, di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 5 ottobre 2004, n. 249, convertito con modificazioni dalla legge 3 dicembre 2004, n. 291, sono destinati 30 milioni di euro, per l'anno 2009, a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-

legge 19 luglio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla legge 19 luglio 1993 n. 236.

9. Per l'anno 2009, il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali assegna a Italia Lavoro SpA 14 milioni di euro quale contributo agli oneri di finanziamento ed ai costi generali di struttura. A tale onere si provvede a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazione dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

10. Per le finalità di cui all'articolo 117, comma 5, della legge 23 dicembre 2000, n.388, è autorizzata la spesa nel limite massimo di 35 milioni di euro per l'anno 2009 a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

11. All'articolo 118, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, le parole: « di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 o di 80 milioni di euro per l'anno 2008 » sono sostituite dalla seguenti: « di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 e di 80 milioni di euro per l'anno 2008 e di 90 milioni per l'anno 2009 ». 12. Per l'anno 2009, al fine di garantire l'interconnessione dei sistemi in-

formatici necessari allo svolgimento dell'attività ispettiva, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a valere sul Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236.

67. 07. Il Governo.

Dopo l'articolo 67 è aggiunto il seguente:

ART. 67-quinquies.

(Proroga di termini).

1. All'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 247, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 28, le parole: « dodici mesi », sono sostituite con le parole: « diciotto mesi »;

b) al comma 30, le parole: « dodici mesi », sono sostituite con le parole: « diciotto mesi »;

c) al comma 81, le parole: « dodici mesi », sono sostituite con le parole: « diciotto mesi ».

67. 08. Il Governo.

ALLEGATO 2

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater).

**SUBEMENDAMENTI AGLI EMENDAMENTI 23.20, 24.50, 32.03, 37.01, 38.010, 38.011, 39.02, 39.04, 39.07, 67.07 e 67.08
DEL GOVERNO E DEL RELATORE**

SUBEMENDAMENTI ALL'EMENDAMENTO 23.20 DEL RELATORE

Sostituire le parole: entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge *con le seguenti:* entro il 31 dicembre 2008.

0. 23. 20. 1. Paladini, Porcino.

Sostituire le parole: e senza ulteriori oneri a carico dello Stato *con le seguenti:* e con oneri aggiuntivi a carico dello Stato non superiori a 500 milioni annui.

Conseguentemente, aggiungere, in fine il seguente comma:

1-ter. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1-bis, pari a 500.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di parte corrente relativi alle autorizzazioni di spesa come determinate dalla tabella C allegata alla legge 24 dicembre 2007, n. 244, fino al corrispondente importo a decorrere dall'anno 2009.

0. 23. 20. 2. Paladini, Porcino.

(Inammissibile)

Dopo le parole: di misure di tutela a favore *aggiungere le seguenti:* degli addetti al settore dell'autotrasporto e.

0. 23. 20. 3. Favia, Paladini, Porcino.

Sopprimere le parole: e di appartenenti alle Forze dell'Ordine *e dopo le parole:* attività usuranti *aggiungere le seguenti:* e di appartenenti alle Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della protezione civile che possano far valere una permanenza minima di diciotto anni in attività operativa.

0. 23. 20. 4. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Sostituire le parole: Forze dell'Ordine *con le seguenti:* Forze di polizia, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e al personale della protezione civile.

0. 23. 20. 5. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Dopo le parole: appartenenti alle Forze dell'Ordine *inserire le seguenti:* e alle Forze armate

0. 23. 20. 6. Labocchetta.

Dopo le parole: Forze dell'Ordine *inserire le seguenti:* cosiddetti « in prima linea ».

0. 23. 20. 7. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

Aggiungere, in fine, le seguenti parole: tenendo conto, per le Forze dell'Ordine, degli anni di permanenza in attività operativa.

0. 23. 20. 8. Fedriga, Caparini, Munerato, Bonino.

SUBEMENDAMENTO ALL'EMENDAMENTO 24.50 DEL GOVERNO

Dopo le parole: efficacia, efficienza inserire la seguente: trasparenza.

- 0. 24. 50. 1.** Iannaccone, Lo Monte, Belcastro, Commercio, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 32.03 DEL GOVERNO

Sopprimere la lettera a).

- * **0. 32. 03. 1.** Paladini, Porcino.

Sopprimere la lettera a).

- * **0. 32. 03. 2.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire la lettera a), con la seguente:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

« 8. Il comma 3 dell'articolo 18-bis del decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, è sostituito dal seguente:

“3. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 4, comma 2, dall'articolo 9, comma 1, e dall'articolo 10, comma 1, è punita con la sanzione pecuniaria amministrativa da 130 a 780 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno tre periodi di riferimenti di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno cinque periodi di riferimento di cui all'articolo 4, commi 3 o 4, la sanzione amministrativa va da 1.000 a 5.000 euro per ogni lavoratore e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta. Se la violazione di cui all'articolo 10, comma 1, si è verificata in

almeno due anni, la sanzione amministrativa va da 400 a 1.500 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno quattro anni, la sanzione amministrativa va da 800 a 4.500 euro per ogni lavoratore e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta” ».

- 0. 32. 03. 3.** Paladini, Porcino.

Alla lettera a), dopo le parole: da 100 a 750 euro aggiungere le seguenti: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisca la violazione.

Conseguentemente sopprimere le parole da: Se la violazione di riferisce a più di cinque lavoratori fino alla fine della lettera.

- 0. 32. 03. 4.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera a) dopo le parole: 750 euro, 1.500 euro, 5.000 euro, 600 euro, da 400 a 1.500 euro, da 800 a 4.500 euro, aggiungere ogni volta le parole: per ogni lavoratore.

Conseguentemente, sopprimere le parole: si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero, si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero, si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero.

- 0. 32. 03. 5.** Paladini, Porcino.

Alla lettera a), capoverso 3, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.

- 0. 32. 03. 6.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera a), capoverso 3, terzo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.

0. 32. 03. 7. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera a), capoverso 3, quinto periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.

0. 32. 03. 8. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera a), capoverso 3, sesto periodo, dopo le parole: da 800 a 4.500 euro *aggiungere le seguenti:* per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.

0. 32. 03. 9. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere la lettera b).

* **0. 32. 03. 10.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere la lettera b).

* **0. 32. 03. 16.** Paladini, Porcino.

Alla lettera b), sostituire il capoverso 4 con il seguente:

4. La violazione delle disposizioni previste dall'articolo 7, comma 1, è punita con

la sanzione amministrativa da 105 a 630 euro per ogni singolo lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno tre periodi di ventiquattro ore la sanzione amministrativa va da 300 a 1.000 euro per ogni lavoratore. Se la violazione si è verificata in almeno cinque periodi di ventiquattro ore la sanzione amministrativa va da 900 a 1.500 euro per ogni lavoratore e non è ammesso il pagamento della sanzione in misura ridotta.

0. 32. 03. 11. Paladini, Porcino.

Alla lettera b), capoverso 4, primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: in relazione ad ogni singolo lavoratore e ad ogni singolo periodo di 24 ore.

Conseguentemente, sopprimere il secondo periodo.

0. 32. 03. 12. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera b), dopo le parole: 150 euro, 1.000 euro, 1.500 euro, *aggiungere ogni volta le parole:* in relazione ad ogni singolo lavoratore.

Conseguentemente, sopprimere le parole: si riferisce a più di cinque lavoratori ovvero e si riferisce a più di dieci lavoratori ovvero.

0. 32. 03. 13. Paladini, Porcino.

Alla lettera b), capoverso 4, secondo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.

0. 32. 03. 14. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Alla lettera b), capoverso 4, terzo periodo, dopo le parole: da 900 a 1.500 euro aggiungere le seguenti: per ogni lavoratore e per ciascun periodo cui si riferisce la sanzione.

0. 32. 03. 15. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 37.01 DEL GOVERNO

Sopprimere il comma 1.

0. 37. 01. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere il secondo periodo.

0. 37. 01. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: 519 e 92.

0. 37. 01. 3. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, aggiungere in fine le seguenti parole: e le procedure avviate per le specifiche esigenze degli enti pubblici di ricerca nell'ambito delle proprie disponibilità di bilancio e delle dotazioni organiche.

0. 37. 01. 4. Delfino, Poli.

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Le singole amministrazioni, ai sensi della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e della legge 24 dicembre 2007, n. 244, se in possesso delle necessarie risorse economiche, possono comunque procedere alla stabilizzazione del personale dipendente aventi i requisiti di cui ai commi seguenti.

0. 37. 01. 5. Di Biagio, Saltamartini, Foti.

(Inammissibile)

Al comma 1, aggiungere in fine il seguente periodo: Fermo restando quanto previsto dai successivi commi 3 e 4, sono in ogni caso fatte salve le procedure di stabilizzazione in corso, per le quali si sia proceduto all'espletamento delle relative prove selettive alla data di entrata in vigore della presente disposizione.

0. 37. 01. 6. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.

*** 0. 37. 01. 7.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.

*** 0. 37. 01. 8.** Paladini, Porcino.

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

**** 0. 37. 01. 9.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sopprimere il secondo periodo.

**** 0. 37. 01. 10.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, dopo le parole: ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, aggiungere le seguenti: ad esclusione del personale degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1;

0. 37. 01. 11. Delfino, Poli.

Al comma 2, sopprimere le parole da: oppure, ove manchi il termine finale fino alla fine del comma.

0. 37. 01. 12. Paladini, Porcino.

Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: novanta con la parola: centotanta.

0. 37. 01. 13. Delfino, Poli.

Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: Sono comunque fatti salvi i contratti che rientrano nelle tipologie indicate dal comma 188 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

0. 37. 01. 14. Delfino, Poli.

Sopprimere il comma 3.

0. 37. 01. 15. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sopprimere le seguenti parole: con una riserva di posti non su-

periore al 4 per cento dei posti messi a concorso.

0. 37. 01. 16. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 80 per cento.

0. 37. 01. 17. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 60 per cento.

0. 37. 01. 18. Delfino, Poli.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 0. 37. 01. 19.** Delfino, Poli.

Al comma 3, sostituire le parole: 40 per cento con le seguenti: 50 per cento.

*** 0. 37. 01. 20.** Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 4.

0. 37. 01. 21. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.

0. 37. 01. 22. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 5 terzo periodo sostituire le parole: 31 dicembre 2011 con le seguenti: 31 dicembre 2012.

0. 37. 01. 23. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

5-bis. Le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 sono applicabili solo in mancanza, o previo esaurimento, delle vigenti graduatorie degli idonei, relative a concorsi banditi nell'ultimo biennio, e dei vincitori di concorso.

0. 37. 01. 25. Baldelli.

Sopprimere il comma 6.

0. 37. 01. 24. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole: Nel triennio 2009-2011 potranno essere banditi nuovi concorsi solo in mancanza, o previo esaurimento, delle graduatorie in vigore dei vincitori di concorso.

0. 37. 01. 26. Baldelli.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 38. 010 DEL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 0. 38. 010. 1.** Livia Turco, Murer, Angeli, Miotto, Binetti.

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

*** 0. 38. 010. 2.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a) sopprimere le seguenti parole: in via esclusiva e aggiungere in fine le seguenti parole: Tali permessi spettano ad un solo lavoratore dipendente per ogni persona con handicap in situazione di gravità.

0. 38. 010. 3. Delfino, Poli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in via esclusiva.

*** 0. 38. 010. 4.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: in via esclusiva.

*** 0. 38. 010. 5.** Livia Turco, Argentin, Binetti, Bossa, Miotto.

Al comma 1, alla lettera a), sopprimere le parole: in via esclusiva.

*** 0. 38. 010. 5.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Baretta.

Al comma 1, lettera a) e ovunque ricorra, sostituire le parole: grave disabilità con le seguenti: handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**** 0. 38. 010. 6.** Baretta, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire ovunque ricorrano, le parole: grave disabilità con le seguenti: handicap in situazione di gravità, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

**** 0. 38. 010. 7.** Delfino, Poli.

Al comma 1 lettera a) sostituire le parole: entro il secondo grado con le seguenti: entro il terzo grado qualora i genitori o il coniuge della persona disabile grave abbiano compiuto i sessantacinque anni di età oppure siano anche esse affetti da patologie invalidanti.

0. 38. 010. 8. Argentin, Livia Turco, Murer, Binetti, Bossa, Miotto.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: secondo grado con le seguenti: terzo grado.

*** 0. 38. 010. 9.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: secondo grado con le seguenti: terzo grado.

*** 0. 38. 010. 10.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: secondo grado con le seguenti: terzo grado.

*** 0. 38. 010. 11.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Baretta.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: secondo grado con le seguenti: terzo grado.

*** 0. 38. 010. 12.** Argentin, Livia Turco, Miotto, Murer.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: secondo grado con le parole: terzo grado.

*** 0. 38. 010. 13.** Delfino, Poli.

Ai commi 1 e 2, sostituire le seguenti parole: convivente ovvero residente in comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri dal proprio comune con le seguenti: convivente ovvero residente in comune che si trovi ad una distanza tale da non impedire l'assistenza.

0. 38. 010. 14. Delfino, Poli.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: ovvero residente in comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri.

0. 38. 010. 15. Livia Turco, Murer, Argentin, Miotto, Binetti.

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: massima non superiore a 100 chilometri dal proprio comune con le seguenti: tale da non impedire l'assistenza.

0. 38. 010. 16. Baretta, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno.

0. 38. 010. 17. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Inammissibile)

Al comma 1 sopprimere la lettera b).

*** 0. 38. 010. 18.** Murer, Livia Turco, Argentin, Miotto, Binetti, D'Incecco.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **0. 38. 010. 19.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- * **0. 38. 010. 20.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera b), sopprimere le parole da: il genitore fino alle parole: di cui al comma 3 e.

- 0. 38. 010. 21.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: al domicilio della persona da assistere con le seguenti: al proprio domicilio o al domicilio della persona da assistere.

- 0. 38. 010. 22.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 2.

- 0. 38. 010. 23.** Paladini, Porcino.

Al comma 2, dopo le parole: Tali permessi spettano inserire le seguenti: ad un solo lavoratore dipendente per ogni persona con handicap in situazione di gravità ed e sopprimere le seguenti parole: in via esclusiva.

- 0. 38. 010. 24.** Delfino, Poli.

(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere le parole: in via esclusiva.

- 0. 38. 010. 25.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru, Baretta.

(Inammissibile)

Al comma 2, sopprimere le parole: in via esclusiva.

- * **0. 38. 010. 26.** Argentin, Livia Turco, Murer, Miotto, Binetti, Sbrollini.

(Inammissibile)

Al comma 2 sopprimere le parole: ovvero residente in comune che si trovi ad una distanza massima non superiore a 100 chilometri dal proprio comune.

- 0. 38. 010. 27.** Murer, Argentin, Livia Turco, Miotto, Binetti.

Al comma 2, sostituire le parole: massima non superiore a 100 chilometri dal proprio comune con le seguenti: tale da non impedire l'assistenza.

- 0. 38. 010. 28.** Baretta, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: a condizione che la persona disabile non sia ricoverata a tempo pieno.

- 0. 38. 010. 29.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

- * **0. 38. 010. 30.** Livia Turco, Argentin, Murer, Miotto, Binetti, Bossa.

Sopprimere il comma 3.

- * **0. 38. 010. 31.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 3.

* **0. 38. 010. 32.** Paladini, Porcino.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'articolo 20 della legge 8 marzo 2000, n. 53, è sostituito dal seguente: « ART. 20 – (*Estensione delle agevolazioni per l'assistenza a portatori di handicap*). – 1. Le disposizioni dell'articolo 33 della legge 5 febbraio, 1992, n. 104, come modificato dall'articolo 9 della presente legge, si applicano anche qualora l'altro genitore non ne abbia diritto ».

0. 38. 010. 33. Baretta, Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. All'articolo 20 della legge 8 marzo, n. 53, le parole da: « nonché » fino alla fine del periodo sono soppresse.

0. 38. 010. 34. Delfino, Poli.

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

3-bis. All'articolo 4, comma 2, della legge 8 marzo 2000, n. 53, le parole: « due anni » sono sostituite dalle seguenti: « 36 mesi ».

0. 38. 010. 35. Binetti.

Sopprimere i commi 4 e 5.

0. 38. 010. 36. Argentin, Murer, Livia Turco, Bossa, D'Incecco, Miotto.

Sopprimere il comma 4.

0. 38. 010. 37. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 5.

0. 38. 010. 38. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.

* **0. 38. 010. 39.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sopprimere il comma 6.

* **0. 38. 010. 40.** Argentin, Murer, Livia Turco, Binetti.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 38.011 DEL GOVERNO

Al comma 1, capoverso 2-bis, sostituire le parole: possono sottoporre a nuova valutazione con le seguenti: non possono sottoporre a nuova valutazione.

0. 38. 011. 1. Paladini, Porcino.

Al comma 1, dopo il capoverso 2-bis aggiungere il seguente:

2-ter. Le amministrazioni pubbliche, nell'ambito delle proprie disponibilità finanziarie, nel caso di mancata conferma della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale di cui al comma 2-ter, riconoscono un equo indennizzo da un minimo di una mensilità ad un massimo di sei mensilità ai lavoratori interessati a nuova valutazione.

0. 38. 011. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gneccchi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

(Inammissibile)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 39.02 DEL GOVERNO

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

- 0. 39. 02. 1.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

- 0. 39. 02. 2.** Paladini, Porcino.

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 39.04 DEL GOVERNO

Al comma 1, sostituire le parole: uno o più decreti legislativi finalizzati con le seguenti: un decreto legislativo finalizzato.

- 0. 39. 04. 1.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Longobardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sopprimere le parole: o privati.

- 0. 39. 04. 2.** Paladini, Porcino.

Al comma 1 dopo le parole: o privati aggiungere le seguenti: nel rispetto delle disposizioni dei contratti collettivi di lavoro e delle leggi vigenti.

- 0. 39. 04. 3.** Paladini, Porcino.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

- 0. 39. 04. 6.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1 lettera c), sostituire la parola: riduzione con la seguente: rielaborazione.

- 0. 39. 04. 4.** Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Longobardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) rispetto dei principi contenuti nella legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.

- 0. 39. 04. 7.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

d-bis) razionalizzazione e semplificazione dei documenti da presentare disponendo che la consegna dei certificati qualora il richiedente sia gravemente handicappato ai sensi della legge n. 104 del 1992 o sia affetto da patologie di tipo neurodegenerativo o oncologico avvenga una sola volta alla richiesta del primo permesso.

- 0. 39. 04. 8.** Binetti.

Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

2-bis. Il lavoratore è dispensato dall'obbligo di comunicare all'INPS l'assenza per malattia in applicazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.

- 0. 39. 04. 9.** Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Dopo l'articolo 39-bis, inserire il seguente:

ART. 39-ter. – (Delega al Governo per il riordino della normativa in materia di contrattazione collettiva). – 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi finalizzati al riordino della normativa vigente in materia di contrattazione collettiva in base ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) destinazione di una percentuale delle risorse disponibili a premi annuali di produttività da ripartire sulla base dei risultati conseguiti dalle singole strutture periferiche ai singoli dipendenti;

b) perequazione delle retribuzioni dei pubblici dipendenti in base al costo della vita nelle province in cui i dipendenti svolgono la loro attività operativa;

c) adeguamento del costo orario netto del lavoro nel settore pubblico a quello del settore privato.

Conseguentemente, all'alinea le parole: Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente sono sostituite delle seguenti: Dopo l'articolo 39 aggiungere i seguenti.

0. 39. 04. 5. Caparini, Fedriga, Munerato, Bonino.

(Inammissibile)

SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO AGGIUNTIVO 39.07 DEL GOVERNO

Al comma 1, premettere la seguente lettera:

0a) al comma 1, dopo le parole: « ogni altro trattamento accessorio » sono aggiunte le seguenti: « Fanno eccezione le assenze per congedo di maternità, compresa l'interdizione anticipata dal lavoro, e per congedo di paternità, le assenze dovute alla fruizione di permessi per lutto, per citazione a testimoniare e per (espletamento delle funzioni di giudice popolare

nonché le assenze previste dall'articolo 4, comma 1, della legge 8 marzo 2000, n. 53, e per i soli dipendenti portatori di handicap grave, i permessi di cui all'articolo 33, comma 6, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 ».

0. 39. 07. 1. Paladini, Porcino.

(Inammissibile)

Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: A decorrere dal 1° gennaio 2009 con le seguenti: A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112,.

0. 39. 07. 2. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sostituire le parole: del personale del comparto sicurezza e difesa nonché del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con le seguenti: o del personale di cui al comma 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Conseguentemente, aggiungere in fine il seguente comma:

2-bis. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, pari a 19 milioni di euro a decorrere dall'anno 2009 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2008-2010, nell'ambito del programma « Fondi di riserva e speciali » della missione « Fondi da ripartire » dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2008, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

0. 39. 07. 3. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 67.07 DEL GOVERNO**

Al comma 1, sostituire le parole: 450 milioni di euro con le seguenti: 500 milioni di euro.

0. 67. 07. 1. Iannaccone, Lo Monte, Commercio, Belcastro, Latteri, Lombardo, Milo, Sardelli.

Al comma 1, sostituire le parole: 450 milioni con le seguenti: 464 milioni.

0. 67. 07. 2. Paladini, Porcino.

Al comma 1, sostituire le parole: 450 con le seguenti: 464.

Conseguentemente, sopprimere il comma 9.

0. 67. 07. 3. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: I trattamenti di sostegno al reddito nel caso di terza e successiva proroga vanno accompagnati tassativamente dalla predisposizione, a cura della regione o delle Regioni coinvolte, da specifici programmi di reimpiego, anche miranti alla riqualificazione professionale dei lavoratori interessati, cui gli stessi sono tenuti a partecipare, pena le misure di cui al comma successivo.

0. 67. 07. 4. Paladini, Porcino.

Sopprimere il comma 3.

0. 67. 07. 5. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Sostituire il comma 3 con il seguente:

3. L'erogazione dei trattamenti di cui ai commi 1 e 2, in caso di risoluzione del rapporto di lavoro con l'impresa, è subordinata alla sottoscrizione da parte del lavoratore di apposito patto di servizio presso il centro per l'impiego competente. Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali sono definite le modalità attuative del patto di servizio. La mancata sottoscrizione, o la mancata ottemperanza a quanto in esso previsto da parte del lavoratore, determina il venir meno del godimento dell'indennità di mobilità o di altra forma di sostegno al reddito, fatti salvi i diritti già maturati. La presente sanzione non ha luogo se al patto di servizio sottoscritto non faccia seguito alcuna proposta congrua da parte del centro per l'impiego o altro attore autorizzato.

0. 67. 07. 6. Paladini, Porcino.

Al comma 12, aggiungere in fine le seguenti parole: Il presente stanziamento, accresciuto di ulteriori 10 milioni di euro a carico del Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è finalizzato altresì a dotare tutti gli ispettori di strumenti informatici portatili in grado di accedere al sistema delle comunicazioni on line.

0. 67. 07. 7. Paladini, Porcino.

**SUBEMENDAMENTI ALL'ARTICOLO
AGGIUNTIVO 67.08 DEL GOVERNO**

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

0. 67. 08. 1. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

0. 67. 08. 2. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

0. 67. 08. 3. Damiano, Berretta, Bellanova, Bobba, Boccuzzi, Codurelli, Gatti, Gnechi, Letta, Madia, Mattesini, Miglioli, Mosca, Rampi, Santagata, Schirru.

ALLEGATO 3

Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-quater)

ULTERIORI EMENDAMENTI E NUOVE FORMULAZIONI

ART. 24.

Al comma 1, sostituire la lettera a), con la seguente:

a) semplificazione e snellimento dell'organizzazione e della struttura amministrativa degli enti, istituti e società vigilati, adeguando le stesse ai principi di efficacia, efficienza ed economicità dell'attività amministrativa e all'organizzazione del Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, prevedendo, ferme restando le specifiche disposizioni vigenti per il relativo personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, il riordino delle competenze dell'Istituto per lo sviluppo della formazione professionale dei lavoratori, dell'Istituto per gli affari sociali e di Italia Lavoro Spa, nonché l'eventuale trasformazione di quest'ultima in ente pubblico economico.

24. 50. (nuova formulazione) Il Governo.

Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le parole: , riconoscendo il valore strategico degli istituti preposti alla salute dei cittadini.

24. 18. (nuova formulazione) Livia Turco, Miotto, Lenzi, Binetti, Argentin, Bossa, Bucchino, Burtone, Calgaro, D'Incecco, Grassi, Mosella, Murer, Pedoto, Sbrolini, Berretta, Gatti.

Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: il Ministro dello sviluppo econo-

mico, *aggiungere le parole:* , sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

24. 11. (nuova formulazione) Di Biagio.

Al comma 4, lettera c), dopo la parola: strutture *aggiungere le parole:* anche mediante la loro unificazione.

24. 2. (nuova formulazione) Di Biagio.

ART. 37.

Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:

ART. 37-bis. (Disposizioni in materia di stabilizzazione). 1. A decorrere dal 1° luglio 2009 sono abrogati l'articolo 1, commi 417, 418, 419, 420, 519, 529, 558, 560 e 644 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e l'articolo 3, commi 90, 92, 94, 95, 96, e 97 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, fatte salve, fino al 31 dicembre 2009, le disposizioni speciali contenute nella normativa abrogata riferite al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e a quello di cui all'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215.

2. A decorrere dal 1° luglio 2009, alla data di scadenza dei relativi contratti, le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 non possono in alcun caso proseguire i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e quelli di lavoro subordinato a tempo determinato in contrasto con la disciplina di cui agli

articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il divieto di cui al presente comma si applica, con la medesima decorrenza, anche ai contratti prorogati ai sensi dell'articolo 1, comma. 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 3, commi 92 e 95, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; tali contratti sono risolti alla data, di, scadenza oppure, ove manchi il termine finale del contratto, il 30 giugno 2009.

3. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni di cui al comma 2, nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono bandire concorsi per le assunzioni a tempo indeterminato con una riserva di posti non superiore al 40 per cento dei posti messi a concorso per il personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2007 con contratto di lavoro a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore al 1° gennaio 2007 e per il personale non dirigenziale in servizio al 1° gennaio 2008 con contratto di lavoro a tempo determinato che consegua i tre anni di anzianità di servizio in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 28 settembre 2007.

4. Nel triennio 2009-2011 le amministrazioni pubbliche nel rispetto della programmazione triennale del fabbisogno e previa autorizzazione ai sensi dell'articolo 35, comma 4 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono altresì bandire concorsi pubblici per titoli ed esami finalizzati a valorizzare con apposito punteggio l'esperienza professionale maturata dal personale di cui al comma 3 nonché in ragione dell'attività lavorativa prestata presso le pubbliche amministrazioni per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio antecedente al 28 settembre 2007,

in virtù di contratti di collaborazione coordinata e continuativa stipulati anteriormente a tale data.

5. Per il triennio 2009-2011 le amministrazioni, nel rispetto dei vincoli finanziari previsti in materia di assunzioni, possono assumere, limitatamente alle qualifiche di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, il personale in possesso dei requisiti di anzianità previsti dal comma 3 maturati nelle medesime qualifiche e nella stessa amministrazione. Sono a tal fine predisposte da ciascuna amministrazione apposite graduatorie, previa prova di idoneità ove non già svolta all'atto dell'assunzione. Le predette graduatorie potranno avere efficacia non oltre il 31 dicembre 2011.

6. Nella programmazione triennale del fabbisogno rideterminata ai sensi del presente articolo e delle norme in materia di organici contenute nel decreto legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133 le amministrazioni di cui al comma 1 prevedono le procedure di mobilità, i concorsi da bandire e le assunzioni da effettuare compatibilmente con i vincoli finanziari scaturenti dal regime delle assunzioni e con quelli relativi al contenimento della spesa del personale.

7. Entro 60 giorni dalla entrata in vigore della presente legge le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, trasmettono al Dipartimento della funzione pubblica l'elenco del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge assunto con contratti a tempo determinato ed avente i requisiti di cui al comma 3. Le amministrazioni indicano per ciascuna unità di personale la qualifica posseduta, la data di inizio del relativo rapporto, specificando la data delle eventuali proroghe e rinnovi, le modalità delle procedure concorsuali svolte, nonché l'esigenza di proseguire il rapporto di lavoro. Le stesse amministrazioni comunicano altresì il numero delle graduatorie ancora vigenti con le relative

qualifiche indicando la data di approvazione delle stesse e il numero dei vincitori eventualmente ancora da assumere.

8. Entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentiti i Ministri interessati, sono stabiliti i criteri e le modalità in base ai quali le amministrazioni possono proseguire, anche in deroga al comma 2 e comunque non oltre l'espletamento delle procedure concorsuali di cui al comma 3, i rapporti di lavoro a tempo determinato del personale di cui al comma 7, nel rispetto dei vincoli finanziari e di bilancio previsti dalla legislazione vigente.

9. Le disposizioni di cui ai commi 7 e 8 non si applicano per il personale di cui al comma 5.

37. 01. (nuova formulazione) Il Governo.

ART. 38.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis. Il personale dirigenziale e non dirigenziale trasferito alla Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, della legge 17 luglio 2006, n. 233, è inquadrato nei ruoli ordinari dirigenziale e non dirigenziale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con l'attribuzione dello stato giuridico e del trattamento economico previsti dai contratti collettivi di lavoro, nazionali e integrativi del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri, per il personale non dirigente, e dell'Area VIII per il personale con qualifica dirigenziale, con decorrenza economica dal 1° gennaio 2008 e decorrenza giuridica dalla data di entrata in vigore del decreto-legge n. 18/2006, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233.

2. L'attuazione del precedente comma non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, nel rispetto del principio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 1, comma 26, del decreto-legge n. 181/2006, convertito con modificazioni nella legge 17 luglio 2006, n. 233.

38. 012. Il relatore.

Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:

ART. 38-bis.

1. Al personale dirigenziale e non, trasferito ed inquadrato nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, e del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, si applicano, a decorrere dal 1° gennaio 2009, i contratti collettivi di lavoro del comparto Presidenza del Consiglio dei Ministri.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1, pari a 3.020.000 euro a decorrere dall'anno 2009, si provvede mediante utilizzo delle risorse del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

38. 012. (nuova formulazione) Il relatore.

ART. 39.

Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:

ART. 39-bis.

(Correttivi all'articolo 72, comma 11, del decreto-legge n. 112 del 2008).

1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che si

avvalgono della previsione di cui all'articolo 72, comma 11, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, possono corrispondere a favore del personale dirigenziale un'indennità sostitutiva di preavviso ovvero conferire un incarico ai sensi dell'articolo 19, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, rendendo in entrambi i casi indisponibile

un posto di funzione per la spesa equivalente.

2. Al comma 8 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è aggiunto alla fine il seguente periodo: « Resta fermo quanto previsto dal comma 11 del presente articolo ».

39. 03. *(nuova formulazione)* Il Governo.

XII COMMISSIONE PERMANENTE

(Affari sociali)

S O M M A R I O

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:

Sulla programmazione dei lavori della Commissione per i mesi ottobre-dicembre 2008 ... 141

COMITATO RISTRETTO:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis.

Audizione informale del prof. Silvio Garattini, direttore dell'Istituto « Mario Negri » di Milano . 142

COMITATO RISTRETTO:

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni 142

COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Giuseppe PALUMBO.

La seduta comincia alle 13.55.

Sulla programmazione dei lavori della Commissione per i mesi ottobre-dicembre 2008.

Giuseppe PALUMBO, *presidente*, comunica che, a seguito della riunione del 24 settembre 2008 dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, sono stati predisposti i seguenti programma e calendario dei lavori della Commissione:

PROGRAMMA DEI LAVORI DELLA COMMISSIONE PER IL PERIODO OTTOBRE-DICEMBRE 2008

Ottobre

Sede referente

Seguito dei provvedimenti già iniziati:

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini

e degli adolescenti (C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis – Rel. Bocciardo);

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali (esame Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni – Rel. Binetti).

Provvedimenti nuovi:

Disposizioni per garantire l'accesso alle terapie del dolore e alle cure palliative (C. 624 Binetti, C. 635 Polledri e Rivolta e C. 1141 Livia Turco);

Istituzione di speciali unità di accoglienza permanente per l'assistenza dei pazienti cerebrolesi cronici (C. 412 Di Virgilio);

Legge quadro sulla famiglia e per la tutela della vita nascente (C. 664 Lussana).

Sede consultiva

Documenti di bilancio (legge finanziaria e legge di bilancio);

Alla XI Commissione: Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro (C. 1441-*quater*, Governo);

Esame della proposta di direttiva dell'Unione europea sull'assistenza sanitaria transfrontaliera.

Audizioni:

Audizione del sottosegretario di Stato per il lavoro, la salute e le politiche sociali, Francesca Martini sugli eventuali rischi per la salute della popolazione derivanti dall'importazione in Italia di latte in polvere cinese;

Audizione del Ministro per le pari opportunità, Mara Carfagna sullo stato di attuazione dell'articolo 18 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in merito ai programmi di assistenza e integrazione sociale a favore delle vittime di reati di tratta e riduzione in schiavitù;

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi in materia di politica del farmaco e di assetto dell'AIFA;

Audizione del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali, Maurizio Sacconi, sul libro Verde (Comm. Riunite XI e XII).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Novembre

Sede referente

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Provvedimenti nuovi:

Interventi per la qualità e la sicurezza del Servizio sanitario nazionale. Delege al Governo in materia di assistenza primaria e di emergenza sanitaria territoriale, di riorganizzazione degli enti vigilati, di far-

macie e per il coordinamento della disciplina legislativa in materia sanitaria (C. 977 Livia Turco);

Principi fondamentali in materia di governo delle attività cliniche (C. 1552 Di Virgilio e Palumbo).

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

Dicembre

Sede referente:

Seguito dei provvedimenti già iniziati.

Interrogazioni, question-time e risoluzioni.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle 14.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 settembre 2008.

Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis.

Audizione informale del prof. Silvio Garattini, direttore dell'Istituto « Mario Negri » di Milano.

L'audizione informale è stata svolta dalle 14 alle 14.50.

COMITATO RISTRETTO

Martedì 30 settembre 2008.

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni.

Il Comitato ristretto si è riunito dalle 14.50 alle 15.

XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(Agricoltura)

S O M M A R I O

AUDIZIONI INFORMALI:

Sulla situazione del comparto bufalino casertano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori (AIA) e dell'Associazione regionale allevatori della Campania (ARAC) 143

AUDIZIONI INFORMALI:

Nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM(2008) 306 def.).

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione lavoratori produttori agroalimentari (ALPA) . 143

ERRATA CORRIGE 143

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 settembre 2008.

Sulla situazione del comparto bufalino casertano.

Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori (AIA) e dell'Associazione regionale allevatori della Campania (ARAC).

L'audizione informale si è svolta dalle ore 13.50 alle ore 14.20.

AUDIZIONI INFORMALI

Martedì 30 settembre 2008.

Nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica

agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM(2008) 306 def.).

Audizione dei rappresentanti dell'Associazione lavoratori produttori agroalimentari (ALPA).

L'audizione informale si è svolta dalle ore 14.20 alle ore 14.40.

ERRATA CORRIGE

Nel *Bollettino delle Giunte e delle Commissioni parlamentari* del 24 settembre 2008, a pagina 219, prima colonna, alla ventiseiesima riga, dopo la parola « **ROSSO** » aggiungere le seguenti parole « , *indi del vicepresidente Angelo ZUCCHI* ».

XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(Politiche dell'Unione europea)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Variazione nella composizione della Commissione	144
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. Atto n. 19 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	144

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del Presidente Mario PESCANTE.

La seduta comincia alle 11.15.

Variazione nella composizione della Commissione.

Mario PESCANTE, *presidente*, comunica che, per il gruppo Italia dei Valori, entra a fare parte della Commissione il deputato Aniello Formisano e cessa di farne parte il deputato Pino Pisicchio.

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione.

Atto n. 19.

(Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio.)

La Commissione inizia l'esame dello schema di decreto legislativo all'ordine del giorno.

Nicola FORMICHELLA (Pdl), *relatore*, evidenzia come lo schema di decreto legislativo in esame sia volto a recepire nell'ordinamento interno, in attuazione della delega recata dalla Legge comunitaria 2007, la direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 14 giugno 2006, n. 2006/46/CE, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.

Gli articoli da 1 a 3 recepiscono le disposizioni contenute nella direttiva 2006/46/CE in materia di bilanci delle società, dei gruppi societari, e delle società che esercitano attività bancaria e finanziaria.

Una prima tipologia di interventi interessa la nota integrativa ed è diretta a garantire una maggiore informazione sulla situazione economica, patrimoniale e fi-

nanziaria della società. In particolare, si introduce l'obbligo di indicare nella nota integrativa la presenza di operazioni rilevanti realizzate con parti correlate e non concluse sulla base di normali condizioni di mercato nonché la presenza di accordi che comportano benefici e rischi significativi per la società. Una seconda tipologia di interventi modifica, elevandoli, i limiti di importi che danno diritto a semplificazioni in materia di bilancio. Si tratta, in particolare, dei requisiti richiesti per la redazione del bilancio societario in forma abbreviata e di quelli per l'esonero dall'obbligo di redazione del bilancio consolidato nei gruppi d'impresa.

L'articolo 4, modificando il Codice delle assicurazioni private (articolo 90, comma 2), propone di precisare l'estensione del potere regolamentare dell'ISVAP, disponendo che l'Istituto abbia, altresì, il potere di emanare regolamenti che contengano istruzioni esplicative ed applicative, che prescrivano informazioni integrative o più dettagliate anche in materia di operazioni con parti correlate e di accordi non risultanti dal bilancio.

L'articolo 5 estende l'applicazione dell'attuale disciplina relativa alle informazioni sugli assetti proprietari delle società anche al governo societario.

L'articolo 6 pone disposizioni transitorie, stabilendo l'applicazione delle nuove norme ai bilanci e ai documenti relativi agli esercizi aventi inizio da data successiva a quella dell'entrata in vigore del provvedimento.

Ricorda, in merito, che il 17 aprile 2008, la Commissione europea ha presentato una proposta di direttiva che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE (modificate dalla direttiva 2006/46/CE, in

esame) per quanto riguarda taluni obblighi di comunicazione a carico delle medie imprese e l'obbligo di redigere conti consolidati (COM(2008)195). La proposta, che è stata elaborata anche sulla base di un'ampia consultazione prevede, tra l'altro, l'abolizione per le piccole e medie imprese dell'obbligo di comunicazione delle spese di impianto e di ampliamento e del fatturato ripartito per categorie di attività e per mercati geografici. La Commissione propone inoltre di esentare le imprese madri disciplinate dal diritto nazionale dall'obbligo di redigere conti consolidati e la relazione consolidata sulla gestione, qualora esse abbiano unicamente imprese figlie che presentano un interesse irrilevante, sia individualmente che nel loro insieme. La proposta di direttiva, che segue la procedura di codecisione, dovrebbe essere esaminata dal Parlamento europeo in prima lettura nella seduta del 18 novembre 2008.

Antonio RAZZI (IdV) sottolinea l'opportunità di pervenire, in ambito europeo, ad una armonizzazione dei sistemi bancari.

Mario PESCANTE, *presidente*, osserva come l'armonizzazione dei sistemi bancari sia, in materia di politica monetaria, perseguita mediante l'intervento della Banca centrale europea; assai più difficile appare invece pervenire ad una uniformità nei comportamenti adottati dai singoli istituti di credito.

Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia quindi il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 11.30.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per le questioni regionali

S O M M A R I O

INDAGINE CONOSCITIVA:

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti di Legautonomie (*Svolgimento e conclusione*) 146

INDAGINE CONOSCITIVA

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente Davide CAPARINI.

La seduta comincia alle 14.

Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.

Audizione di rappresentanti di Legautonomie.

(Svolgimento e conclusione).

Davide CAPARINI, *presidente*, propone che la pubblicità dei lavori sia assicurata anche mediante impianti audiovisivi a circuito chiuso.

Non essendovi obiezioni, ne dispone l'attivazione.

Introduce, quindi, l'audizione.

Cesare BEGGI, *sindaco del comune di Quattro Castella (Reggio Emilia)*, svolge una relazione sul tema oggetto dell'audizione; prende quindi la parola Loreto DEL CIMMUTO, *direttore di Legautonomie*.

Interviene, per porre quesiti e formulare osservazioni, il deputato Mario PEPE (PD).

Cesare BEGGI, *sindaco del comune di Quattro Castella (Reggio Emilia)*, e Loreto DEL CIMMUTO, *direttore di Legautonomie*, forniscono ulteriori precisazioni.

Davide CAPARINI, *presidente*, ringrazia i rappresentanti di Legautonomie e conclude l'audizione.

La seduta termina alle 14.40.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

COMMISSIONE PARLAMENTARE

per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi

S O M M A R I O

Sulla pubblicità dei lavori	147
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	147
Sulla pubblicità dei lavori	148
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	148

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 9.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto, ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento

interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Pelluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione. Essa potrebbe aver luogo oggi, martedì 30 settembre, alle ore 14.30.

La seduta termina alle 9.10.

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente provvisorio Giorgio MERLO.

La seduta comincia alle 14.30.

Sulla pubblicità dei lavori.

Il deputato Marco BELTRANDI (PD) chiede, anche a nome del prescritto numero di parlamentari, ai sensi dell'articolo 13, comma 4, del regolamento interno della Commissione, l'attivazione della trasmissione a circuito chiuso della seduta.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, accertato che la richiesta è supportata dal prescritto numero di parlamentari, dispone l'attivazione della trasmissione.

Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari.

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, avverte che la Commissione è convocata per la propria costituzione mediante l'elezione dell'ufficio di presidenza, composto,

ai sensi degli articoli 4 e 5 del regolamento interno, dal Presidente, da due Vicepresidenti e da due Segretari. In assenza di parlamentari che abbiano rivestito nelle passate legislature la carica di Segretario della Commissione, invita i deputati Pelluffo e Beltrandi, più giovani per età tra i presenti, a svolgere le funzioni di segretario. Indice quindi la votazione per l'elezione del Presidente.

(Segue la votazione).

Il deputato Giorgio MERLO, *presidente*, constata che la Commissione non è in numero legale. Non essendovi obiezioni da parte dei gruppi presenti e apprezzate le circostanze, comunica che i Presidenti delle Camere, ai quali spetta la decisione in merito, provvederanno a fissare la data della prossima convocazione.

La seduta termina alle 14.40.

INDICE GENERALE

COMMISSIONI RIUNITE (I e V)

COMITATO DEI NOVE	3
-------------------------	---

I Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	4
---	---

ATTI DEL GOVERNO:

Sull'ordine dei lavori	4
------------------------------	---

Variazioni nella composizione della Commissione	4
---	---

Schema di regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico. Atto n. 25 (<i>Esame e rinvio</i>)	4
---	---

Schema di regolamento di organizzazione degli uffici di diretta collaborazione del ministro dello sviluppo economico. Atto n. 26 (<i>Esame e rinvio</i>)	6
---	---

SEDE REFERENTE:

Modifica della denominazione e delle competenze del Comitato parlamentare di cui all'articolo 18 della legge 30 settembre 1993, n. 388. C. 1446 Boniver (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
---	---

Modifiche alla legge 24 gennaio 1979, n. 18 concernente l'elezione dei membri del parlamento europeo spettanti all'Italia. C. 22 Zeller, C. 646 Cicu, C. 1070 Palomba, C. 1449 Gozi, C. 1491 Bocchino e C. 1507 Soro (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	6
---	---

II Giustizia

SEDE REFERENTE:

Disposizioni in materia di reati commessi per finalità di discriminazione o di odio fondati sull'orientamento sessuale o sull'identità di genere. C. 1658 Concia (<i>Esame e rinvio</i>) ...	8
---	---

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	18
---	----

III Affari esteri e comunitari

INDAGINI CONOSCITIVE:

Indagine conoscitiva sui problemi e le prospettive del commercio internazionale verso la riforma dell'OMC (<i>Deliberazione</i>)	19
---	----

ALLEGATO 1 (<i>Programma dell'indagine</i>)	21
---	----

Indagine conoscitiva sulle violazioni dei diritti umani nel mondo (<i>Deliberazione</i>)	19
--	----

ALLEGATO 2 (<i>Programma dell'indagine</i>)	22
---	----

Indagine conoscitiva sugli Obiettivi di Sviluppo del Millennio delle Nazioni Unite (<i>Delibera- zione</i>)	20
---	----

ALLEGATO 3 (<i>Programma dell'indagine</i>)	23
---	----

IV Difesa

SEDE REFERENTE:

Sui lavori della Commissione	25
Concessione della medaglia d'oro al valore alle Associazioni « Libero Comune di Fiume in esilio » e « Libero Comune di Zara in esilio ». C. 684 Menia e C. 685 Menia (<i>Esame e rinvio</i>)	25

V Bilancio, tesoro e programmazione

SEDE REFERENTE:

Nota di aggiornamento al documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Doc. LVII, n. 1- <i>bis</i> Governo (<i>Esame e rinvio</i>)	27
AVVERTENZA	31

VI Finanze

UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI	32
---	----

SEDE CONSULTIVA:

Nota di aggiornamento al Documento di programmazione economico-finanziaria relativo alla manovra di finanza pubblica per gli anni 2009-2013. Doc. LVII, n. 1- <i>bis</i> (Parere alla V Commissione) (<i>Esame e conclusione – Parere favorevole</i>)	32
ALLEGATO 1 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	38

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE, in materia di conti annuali e consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazioni. Atto n. 19 (<i>Seguito esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e conclusione – Parere favorevole con osservazioni</i>)	35
ALLEGATO 2 (<i>Proposta di parere del relatore</i>)	40
ALLEGATO 3 (<i>Parere approvato dalla Commissione</i>)	42

RISOLUZIONI:

7-00016 Strizzolo: Modalità di attestazione dei requisiti per l'accesso alla ripartizione della quota del 5 per mille (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	36
7-00040 Fluvi: Requisiti per lo svolgimento dell'attività di consulenza finanziaria (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	37
7-00042 Conte: Iniziative nel settore dei giochi e delle scommesse (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	37

VII Cultura, scienza e istruzione

INTERROGAZIONI:

5-00232 Zazzera: Riconoscimento della città di Gravina in Puglia quale sito UNESCO	44
ALLEGATO 1 (<i>Testo della risposta</i>)	47
5-00240 Benamati: Sistema di finanziamento del Programma nazionale di ricerche in Antartide	45
ALLEGATO 2 (<i>Testo della risposta</i>)	49
5-00273 Fugatti: Verifica contabile dell'ufficio SIAE di Trento nei confronti di alcune associazioni culturali della provincia	45
ALLEGATO 3 (<i>Testo della risposta</i>)	51
5-00275 Siragusa: Scioglimento della riserva per i docenti ammessi ai corsi abilitanti	45
ALLEGATO 4 (<i>Testo della risposta</i>)	53

5-00322 De Biasi: Criteri di attribuzione degli incarichi dirigenziali di seconda fascia del MiBac	45
ALLEGATO 5 (Testo della risposta)	55
5-00318 Siragusa: Stanziamento di fondi per la Scuola superiore di Catania	45
ALLEGATO 6 (Testo della risposta)	56
COMITATO DEI NOVE:	
DL 137/08: Disposizioni urgenti in materia di istruzione e università. C. 1634-A Governo .	46
AVVERTENZA	46
VIII Ambiente, territorio e lavori pubblici	
COMITATO RISTRETTO:	
Riqualficazione e recupero dei centri storici. C. 169 Tommaso Foti, C. 582 Iannuzzi, C. 583 Iannuzzi e C. 1129 Bocci	58
IX Trasporti, poste e telecomunicazioni	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Tiscali Italia spa (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	59
Indagine conoscitiva sull'assetto e sulle prospettive delle nuove reti del sistema delle comunicazioni elettroniche.	
Audizione di rappresentanti di Telecom Italia (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	60
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni in materia di circolazione e sicurezza stradale. C. 44 Zeller, C. 471 Anna Teresa Formisano, C. 649 Meta e C. 772 Carlucci (<i>Esame e rinvio</i>)	60
X Attività produttive, commercio e turismo	
SEDE REFERENTE:	
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia. C. 1441-ter Governo (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	64
ALLEGATO (<i>Emendamenti ed articoli aggiuntivi del Governo</i>)	66
AVVERTENZA	65
XI Lavoro pubblico e privato	
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	79
ALLEGATO 1 (<i>Emendamenti</i>)	86
ATTI DEL GOVERNO:	
Proposta di nomina del dottor Luigi Simeone a componente della Commissione di vigilanza sui fondi pensione (COVIP). Nomina n. 16 (<i>Esame ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento, e rinvio</i>)	81
SEDE REFERENTE:	
Delega al Governo in materia di lavori usuranti e di riorganizzazione di enti, misure contro il lavoro sommerso e norme in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro. C. 1441-quater (<i>Seguito dell'esame e rinvio</i>)	81
ALLEGATO 2 (<i>Subemendamenti agli emendamenti 23.20, 24.50, 32.03, 37.01, 38.010, 38.011, 39.02, 39.04, 39.07, 67.07 e 67.08 del Governo e del relatore</i>)	124

ALLEGATO 3 (<i>Ulteriori emendamenti e nuove formulazioni</i>)	137
AVVERTENZA	85
XII Affari sociali	
COMUNICAZIONI DEL PRESIDENTE:	
Sulla programmazione dei lavori della Commissione per i mesi ottobre-dicembre 2008 ...	141
COMITATO RISTRETTO:	
Disposizioni concernenti l'impiego di farmaci psicotropi per la cura dei bambini e degli adolescenti. C. 126 Bocciardo e C. 1414 De Angelis.	
Audizione informale del prof. Silvio Garattini, direttore dell'Istituto « Mario Negri » di Milano .	142
COMITATO RISTRETTO:	
Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali. Doc. XXII, n. 1 Livia Turco, Doc. XXII, n. 2 Barani e Doc. XXII, n. 4 Laura Molteni	142
XIII Agricoltura	
AUDIZIONI INFORMALI:	
Sulla situazione del comparto bufalino casertano.	
Audizione di rappresentanti dell'Associazione italiana allevatori (AIA) e dell'Associazione regionale allevatori della Campania (ARAC)	143
AUDIZIONI INFORMALI:	
Nell'ambito dell'esame delle proposte di regolamenti e di decisione del Consiglio relative alla politica agricola comune (PAC) e alle politiche di sostegno allo sviluppo rurale (COM(2008) 306 def.).	
Audizione dei rappresentanti dell'Associazione lavoratori produttori agroalimentari (ALPA) .	143
<i>ERRATA CORRIGE</i>	143
XIV Politiche dell'Unione europea	
ATTI DEL GOVERNO:	
Variazione nella composizione della Commissione	144
Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva 2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive 78/660/CEE, 83/349/CEE, 86/635/CEE e 91/674/CEE relative ai conti annuali e ai conti consolidati di taluni tipi di società, delle banche e altri istituti finanziari e delle imprese di assicurazione. Atto n. 19 (<i>Esame, ai sensi dell'articolo 126, comma 2, del regolamento, e rinvio</i>)	144
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER LE QUESTIONI REGIONALI	
INDAGINE CONOSCITIVA:	
Indagine conoscitiva sull'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in relazione al nuovo assetto di competenze riconosciute alle regioni ed alle autonomie locali in materia di federalismo fiscale.	
Audizione di rappresentanti di Legautonomie (<i>Svolgimento e conclusione</i>)	146
COMMISSIONE PARLAMENTARE PER L'INDIRIZZO GENERALE E LA VIGILANZA DEI SERVIZI RADIOTELEVISIVI	
Sulla pubblicità dei lavori	147
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	147
Sulla pubblicità dei lavori	148
Elezione del Presidente, dei Vicepresidenti e dei Segretari	148

XVI LEGISLATURA

BOLLETTINO
DELLE DELEGAZIONI PRESSO LE ASSEMBLEE
PARLAMENTARI INTERNAZIONALI

INDICE

DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DEL CONSIGLIO D'EUROPA	<i>Pag.</i>	III
DELEGAZIONE PRESSO L'ASSEMBLEA PARLAMENTARE DELLA NATO .	»	VI

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa

Strasburgo, martedì, 30 settembre 2008.
— Presidenza del presidente Luigi VITALI.

La seduta comincia alle 13.

Comunicazioni del Presidente.

Luigi VITALI, *presidente*, avverte che è presente il Rappresentante Permanente Aggiunto d'Italia presso il Consiglio d'Europa, Consigliere Antonio Verde, che svolgerà, come di prassi, un breve intervento al termine della riunione.

Ringrazia tutti i colleghi presenti, essendo quella di oggi l'occasione per fornire alcune informazioni relative al lavoro che verrà svolto, soprattutto per coloro che sono alla prima esperienza nella delegazione presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa.

Desidera anzitutto ricordare ai colleghi di aver inviato al Presidente dell'Assemblea, lo scorso venerdì 26 settembre, la distribuzione dei componenti italiani nelle varie commissioni. Sarà comunque possibile procedere ad aggiustamenti successivi, qualora si verificassero delle disfunzioni nelle attribuzioni. A questo proposito ogni parlamentare, in particolare i colleghi nuovi a questo organismo internazionale, potrà da qui a gennaio farsi una idea del lavoro di questa assemblea e delle sue commissioni. Fin d'ora raccomanda di essere il più possibile presenti, compatibilmente con le nuove disposizioni fornite dai Presidenti delle Camere, perché solo

con la presenza, facendosi conoscere e frequentando i lavori dell'Assemblea parlamentare, delle commissioni e le riunioni dei gruppi politici è possibile ambire a cariche nell'ambito delle commissioni stesse. Le cariche di Presidente o Vicepresidente di commissione possono, infatti, essere assegnate solo dopo un anno di permanenza nella commissione stessa. I rapporti possono invece essere assegnati sin da subito; una possibilità è quella di presentare, come primo firmatario, una proposta di risoluzione sottoscritta da almeno dieci titolari o supplenti di almeno cinque nazionalità diverse.

In questa legislatura i Presidenti delle Camere, come precedentemente ricordato, hanno innovato la prassi, sin qui invalsa nelle nostre delegazioni al Consiglio d'Europa e alla UEO, che permetteva una costante equiparazione tra i titolari ed i supplenti sia per quanto riguarda le votazioni degli Uffici di Presidenza che per la partecipazione alle missioni.

I Presidenti delle Camere hanno infatti stabilito che alle votazioni degli uffici di presidenza delle delegazioni possono partecipare soltanto i componenti effettivi, e che solo questi ultimi possono assumere cariche in seno agli uffici di presidenza, dovendosi limitare il ruolo dei componenti supplenti alla sola ipotesi di sostituzione dei titolari in caso di assenza o impedimento.

Poiché il regolamento di questa Assemblea lo permette, si è ritenuto tuttavia di proseguire nella prassi di nominare anche

i supplenti come membri effettivi nelle commissioni in modo che possano partecipare compiutamente ai lavori del Consiglio d'Europa.

Desidera inoltre ricordare, ai fini della migliore funzionalità dei lavori, che circa un mese prima delle sessioni viene pubblicato e distribuito, a cura degli Uffici, l'ordine del giorno provvisorio dei lavori: è necessario, qualora vi sia interesse ad intervenire su un determinato argomento, comunicarlo al più presto alla Segreteria, al fine di ottenere una posizione tra i primi nelle liste degli interventi, che sono spesso molto « cariche ».

L'ordine degli interventi è inoltre rigidamente stabilito dalla Presidenza sulla base della consistenza dei gruppi politici, poco prima dell'inizio del dibattito, ed i tempi sono sempre contingentati: ogni intervento deve durare al massimo cinque minuti, che inoltre spesso sono ridotti a quattro.

Quanto ai gruppi politici, come è noto essi sono cinque: il gruppo del Partito popolare europeo, il gruppo socialista, il gruppo democratico europeo, il gruppo alleanza dei democratici e dei liberali per l'Europa e il Gruppo per la sinistra unitaria europea.

È opportuno frequentare tali riunioni in quanto le ultime modifiche apportate al Regolamento dell'Assemblea CdE tendono a conferire ad essi un ruolo molto importante nella definizione dei lavori dell'Assemblea stessa.

Comunica inoltre che giovedì 2 ottobre alle ore 11.00, il Presidente dell'Assemblea parlamentare Lluís Maria De Puig incontrerà l'Ufficio di Presidenza della Delegazione italiana nell'ambito di un incontro bilaterale.

Riferisce altresì che il 18 e 19 novembre è prevista la visita in Italia dell'Onorevole Berenyi, componente della Commissione giuridica dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, il quale è incaricato di redigere un rapporto sulla situazione dei *Rom* in Europa: l'incontro con la delegazione sarà nella giornata del 19 novembre.

Ritiene infine, avendo peraltro avuto un colloquio con il Segretario Generale dell'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa, che si debbano individuare meccanismi al fine di assicurare la traduzione in italiano dei documenti all'esame dell'Assemblea e delle Commissioni, i quali sono al momento tradotti solo in inglese e francese. A tale riguardo, si dovrebbe anche svolgere una valutazione circa l'effettivo rispetto delle quote di personale impiegato presso il Consiglio d'Europa riservate all'Italia, essendovi la sensazione che il nostro paese, pur essendo tra i maggiori contributori, non sia debitamente rappresentato.

Riferirà quindi ai Presidenti delle Camere, se la delegazione è d'accordo, l'esigenza di assicurare una più ampia traduzione dei documenti di lavoro e le difficoltà connesse alla nuova disciplina relativa ai titolari e supplenti, precedentemente esposta.

Il deputato Giacomo STUCCHI (LNP) ritiene fondamentale assicurare la traduzione dei documenti, soprattutto in quanto spesso vengono presentati emendamenti le cui sfumature, in assenza della traduzione in italiano, è impossibile cogliere. Concorda quindi con il Presidente sulla necessità di interessare i Presidenti delle Camere relativamente agli argomenti prospettati.

Il deputato Andrea RIGONI (PD) sottolinea l'importanza di valorizzare l'apporto della delegazione italiana nella sua unitarietà, in quanto nelle sedi internazionali non si dovrebbe ragionare in termini di maggioranza e opposizione. Condivide la proposta del Presidente di interessare i Presidenti delle Camere affinché sia rivalutata la decisione di operare una distinzione tra titolari e supplenti relativamente alla partecipazione ai lavori nell'Assemblea parlamentare. È infatti giusto e doveroso effettuare risparmi ove questo è possibile, ma non è razionale penalizzare la partecipazione ai lavori della delegazione italiana, essendo peraltro l'Italia uno dei Paesi che maggiormente contribuiscono al bilancio del Consiglio d'Europa.

Il deputato Marco ZACCHERA (PdL) ritiene che la delegazione italiana, la cui visibilità è notevolmente aumentata nella scorsa legislatura – e di questo ringrazia il Presidente Rigoni – debba continuare in questa direzione, individuando alcuni temi sui quali caratterizzare la propria attività. Ad esempio sulle materie relative all'immigrazione, all'informazione, alla giustizia, spesso il nostro paese è stato oggetto di critiche da parte dell'Assemblea parlamentare, che invece si potrebbero evitare con una maggiore partecipazione ed impegno dei parlamentari in tutte le sedi, Assemblea e Commissioni. Concorda quindi sulla necessità di trovare correttivi affinché sia consentita la più ampia partecipazione ai lavori.

Il senatore Paolo GIARETTA (PD) chiede anch'egli chiarimenti in merito a quale debba essere la prassi applicativa della decisione dei Presidenti delle Camere in merito alla partecipazione ai lavori dei membri titolari e supplenti.

Il deputato Pietro MARCENARO (PD) osserva che l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa invia direttamente al parlamentare la convocazione per partecipare alle riunioni delle commissioni di cui è componente, o dell'Assemblea. Pregiudicare tale diritto di partecipazione è quindi del tutto improprio e l'Italia sarebbe l'unico paese ad effettuare tale distinzione. Ritiene peraltro, come è stato già detto, che il lavoro che i parlamentari

svolgono al Consiglio d'Europa consiste principalmente nel saper creare relazioni, contatti, conoscenze con i parlamentari di altri paesi: è quindi irragionevole limitarne la partecipazione. Concorda pertanto con il Presidente sull'opportunità di interessare i Presidenti delle Camere su questa questione ed anche su quella relativa alle traduzioni. Condivide infine le valutazioni del collega Rigoni, il cui lavoro in seno alla delegazione è stato molto importante soprattutto in termini di visibilità della delegazione stessa, in merito all'opportunità di evitare, ove possibile, distinzioni tra maggioranza e opposizione nelle sedi internazionali, essendo preferibile rappresentare unitariamente gli interessi del paese.

Il deputato Pasquale NESSA (PdL) ritiene anch'egli inaccettabile limitare la partecipazione dei parlamentari italiani ai lavori, essendo determinante, come già è stato ribadito più volte, creare contatti e relazioni con i colleghi degli altri paesi. Condivide quindi l'iniziativa del Presidente, che auspica possa concretizzarsi al più presto.

Luigi VITALI, *presidente*, nel ringraziare i colleghi intervenuti, cede la parola al Rappresentante Permanente Aggiunto d'Italia presso il Consiglio d'Europa, Consigliere Antonio Verde, per un breve intervento.

La seduta termina alle 14.

DELEGAZIONE

presso l'Assemblea parlamentare dell'Organizzazione per il Trattato del Nord Atlantico

Martedì 30 settembre 2008. — Presidenza del presidente DE GREGORIO.

La seduta comincia alle 14.

Sull'ordine dei lavori.

In apertura, il presidente DE GREGORIO dà la parola al senatore GIAMBRONE (IdV). Questi lamenta che la Presidenza della Delegazione non abbia dato formale risposta alla lettera con la quale, a suo tempo, egli chiedeva di conoscere i criteri in base ai quali fossero state effettuate le assegnazioni dei parlamentari italiani alle diverse Commissioni dell'Assemblea parlamentare Nato; infatti, nonostante egli sia l'unico rappresentante del gruppo Italia dei Valori in seno alla Delegazione, nessuna delle tre opzioni da lui espressamente formulate su invito della presidenza è stata poi concretamente tenuta in considerazione ai fini della sua assegnazione alle commissioni.

Il presidente DE GREGORIO si scusa per non essere stato in grado di soddisfare tutte le preferenze ricevute – fra le quali quella del senatore Giambrone – nonostante l'impegno volto, senza alcun condizionamento politico o ideologico, a conciliare il criterio di rappresentanza proporzionale fra maggioranza e opposizione e la continuità di alcune esperienze già avviate da alcuni colleghi nella precedente legislatura. Manifesta peraltro la propria dispo-

nibilità a verificare insieme al senatore Giambrone ogni ulteriore e praticabile ipotesi di soluzione al problema.

Incontro informale con il consigliere Massimo Marotti, Capo dell'Ufficio Nato, Direzione affari politici e multilaterali del Ministero degli affari esteri.

Il presidente DE GREGORIO ricorda che l'odierno incontro con il consigliere Massimo MAROTTI, Capo dell'Ufficio NATO del Ministero degli Affari Esteri, ha carattere di informalità e dunque non viene resocontato.

Il consigliere MAROTTI svolge una breve presentazione sulle principali questioni dell'agenda operativa e politica della Nato, con particolare riferimento ai riflessi sull'Alleanza della crisi georgiana. Prendono la parola il presidente DE GREGORIO, i senatori CABRAS (PD), MALAN (PdL) e DINI (PdL) e i deputati GUZZANTI (PdL), VERNETTI (PD) e PARISI (PD); al termine degli interventi il consigliere Marotti risponde brevemente ai quesiti sollevati.

In conclusione, il presidente DE GREGORIO preannuncia la convocazione di una prossima riunione sul tema del rapporto con la Delegazione russa, sia nella sede dell'Assemblea parlamentare Nato, sia in sede bilaterale.

La seduta termina alle 15.20.

Stabilimenti Tipografici
Carlo Colombo S.p.A.

€ 3,26



16SMC0000650